




EniPower

Stabilimento di Taranto
Studio di Impatto Ambientale

**Centrale a Ciclo Combinato
da 240 MW_e**

Quadro programmatico



Gennaio 2007

Snamprogetti

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

1 PREMESSA

Il quadro di Riferimento Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (ai sensi dell'Art. 3 e dell'Allegato III del DPCM 27 Dicembre 1988) fornisce gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione delle possibili relazioni tra l'intervento a progetto e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

I Principali obiettivi del quadro programmatico sono:

- esaminare gli strumenti pianificatori di settore e territoriali, nei quali l'opera proposta è inquadrabile ed analizzare gli eventuali rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi degli stessi;
- fornire indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari all'opera a progetto;
- descrivere l'attualità del progetto ed eventuali disarmonie di previsione contenute in distinti strumenti programmatici.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di una Centrale Termoelettrica a Ciclo Combinato a Cogenerazione per la produzione di vapore ed energia elettrica della potenza di circa 240 MWe, da localizzarsi all'interno della Raffineria Eni di Taranto (Figura 1-A). Si evidenzia come l'impianto a progetto, inserendosi all'interno di un insediamento industriale esistente, occuperà un'area destinata ad uso esclusivamente industriale e, pertanto, le relazioni tra il progetto della "centrale di produzione di energia elettrica a ciclo combinato" ed il territorio non sono configurabili in termini diretti.

In base a quanto disposto dall'Allegato III, Art. 2, del DPCM 27 Dicembre 1988, riguardante le centrali termiche e gli impianti per la produzione di energia elettrica, gli atti di programmazione, di pianificazione di settore e di area da considerare sono:

- Piano Energetico Nazionale;
- eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
- Piano dei Trasporti;
- Piani Regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale;
- Piani Territoriali e Paesistici;

- Piani per le Attività Industriali;
- Strumenti Urbanistici Locali.

Il DPR 2 Settembre 1999, con riferimento agli impianti termoelettrici di potenza elettrica superiore a 50 MW e potenza termica inferiore a 300 MW¹ fa riferimento ai seguenti atti di programmazione e pianificazione:

- la direttiva in materia di mercato interno di energia elettrica e successive determinazioni a livello nazionale, la direttiva comunitaria sul mercato comunitario del gas naturale, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e conseguenti piani nazionali di contenimento delle emissioni, la convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e suoi protocolli attuativi;
- Piano Energetico Nazionale;
- Piani dei Trasporti e della viabilità nell'area interessata;
- Piani Regionali e Provinciali di Gestione dei Rifiuti;
- Piani Regionali per la Salvaguardia e il Risanamento Ambientale;
- Piani Territoriali e Paesistici o Piani Urbanistico Territoriali, Piani di Bacino ai sensi della Legge No. 183/1989, Piani di Sviluppo per le Attività Industriali;
- Strumenti Urbanistici Locali;
- eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
- Aree Protette nazionali e regionali; Siti di Interesse Comunitario;
- eventuali Vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il recente D.Lgs 3 aprile 2006, No. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato sul Supplemento ordinario alla GU del 14 aprile 2006, No. 88, nella Parte II, Titolo III, costituisce il riferimento normativo vigente in materia di

¹ Sebbene l'impianto in esame non ricade all'interno della categoria specificata, avendo potenza termica > 300 MWt, si ritiene ugualmente utili riportare i contenuti del Decreto in quanto fornisce ulteriori indicazioni sugli strumenti normativa da includere nell'analisi.

Valutazione di Impatto Ambientale. Tale decreto non apporta modifiche alla procedure di VIA prevista dalla normativa sopra analizzata per la categoria di opere in cui rientra l'impianto oggetto di questo studio.

Nella presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale vengono sintetizzati i contenuti e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione di interesse, selezionati tra quelli sopra elencati, con particolare riferimento a quelli che, per la tipologia, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto proposto, risultano di pertinenza con il progetto proposto. Per ogni livello di pianificazione si è quindi proceduto all'esame dei principali strumenti normativi di carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale di seguito elencati:

- Riferimenti Normativi Internazionali (Paragrafo 2.1):
 - Convenzione di Ginevra,
 - Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, emanata a New York il 9 Maggio 1992 e resa esecutiva in Italia con D.M. del 15 Gennaio 1994,
 - Conferenza di Rio e Agenda 21,
 - Impegni Internazionali per la Riduzione delle Emissioni di Gas Serra;
 - Emission Trading (Direttiva 2003/87/CE)
- Pianificazione Comunitaria e Nazionale (Paragrafo 2.2):
 - Direttiva 96/92/CE del 19 Dicembre 1996, relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
 - Direttiva 98/30/CE del 22 Giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale,
 - Decreto legislativo 16 Marzo 1999 No. 79 in attuazione della direttiva 96/92/CE,
 - Decreto Legislativo 23 Maggio 2000 No.164 in attuazione della Direttiva 98/30/CE,
 - Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 Giugno 2003,
 - Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda 21,
 - Il Piano Energetico Nazionale,
 - Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991,
 - Legge No. 10 del 9 Gennaio 1991,
 - Legge No. 426 del 9 Dicembre 1998, "Nuovi Interventi in Campo Ambientale",

- Decreto Legislativo 152/2006 Parte IV, Titolo V, ex Decreto Ministeriale 471/99,
- Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Taranto,
- Decreto Ministeriale No.468 del 18/09/2001 - Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale",
- Decreto Legislativo 152/2006 Parte III, ex D.L. No.152 del 11 Maggio 1999: "Disposizioni sulla tutela della acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271 e 91/676,
- Decreto Legislativo 112/98 (Riforma Bassanini),
- Conferenza per l'Energia e l'Ambiente,
- Carbon Tax,
- Decreto Legislativo 152/2006 Parte IV, ex Decreto Ronchi (D.Lgs 22/97),
- Protezione del Paesaggio e Aree Vincolate;
- Pianificazione Regionale (Paragrafo 2.3):
 - Piano Urbanistico Territoriale Tematico,
 - Piano Regionale di Sviluppo,
 - Programma Operativo Plurifondo,
 - Programma Operativo Regionale,
 - Piano Energetico Regionale,
 - Emergenza Rifiuti in Puglia,
 - Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle Aree Inquinatae,
 - Il Piano delle Bonifiche,
 - Piano Regionale dei Trasporti,
 - Piano di Bacino – Stralcio per l'Assetto Idrogeologico,
 - Legge Regionale 22 Gennaio 1999, No. 7 relativa alle Emissioni in Atmosfera,
 - Leggi Regionali per la Protezione delle Risorse Naturali;
 - Piano Direttore a stralcio del Piano per la Tutela delle Acque;
- Pianificazione Provinciale (Paragrafo 2.4):
 - Dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale,
 - Piano di Disinquinamento per il risanamento del territorio della Provincia di Taranto;
- Pianificazione Comunale e Locale (paragrafo 2.5):

- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Taranto,
- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Massafra,
- Piano Regolatore Portuale,
- Piano Operativo Triennale Portuale.

Occorre notare come alcuni degli strumenti di pianificazione presi in considerazione siano in fase di elaborazione e/o devono concludere l'iter approvativo. Si è scelto comunque di riportarne i contenuti in quanto tali strumenti risultano contenere, anche se in alcuni casi in forma non definitiva, informazioni, linee guida e orientamenti relativi agli strumenti di pianificazione futuri.



RIFERIMENTO: CARTA D'ITALIA, FOGLIO 202, QUADRANTI: I S.O. (STATTE), II N.O. (TARANTO), III N.E. (ISOLE CORADI), IV S.E. (FERMATA BELLAVISTA), SCALA 1:25.000

FIGURA 1-A: Localizzazione Della Centrale

2 STATO DELLA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

2.1 Riferimenti Normativi Internazionali

2.1.1 Convenzione di Ginevra - 13 Novembre 1979 (Legge No.27 - Aprile 1982)

La legge No.27 dell'Aprile 1982 ha ratificato gli accordi sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza attraverso le frontiere, adottata a Ginevra il 13 Novembre 1979. L'Italia si è pertanto impegnata ad intraprendere attività di ricerca e sviluppo nei riguardi di:

- tecniche esistenti per la riduzione delle emissioni dei composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici;
- tecniche di strumentazione esistenti che consentano di sorvegliare e misurare i tassi delle emissioni e le concentrazioni ambientali degli inquinanti atmosferici;
- modelli matematici per una migliore comprensione del trasporto degli inquinanti a lunga distanza attraverso le frontiere;
- effetti dei composti solforosi e degli altri principali inquinanti atmosferici sulla salute dell'uomo e dell'ambiente;
- elaborazione di programmi di insegnamento e formazione riguardanti l'inquinamento dell'ambiente.

Nell'ambito della convenzione è stata inoltre sottolineata la necessità di attuare il "Programma di sorveglianza e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa" (EMEP) che prevede:

- di dare piena applicazione all'EMEP in modo da allargare la sorveglianza continua ad altri inquinanti oltre al biossido di zolfo iniziale;
- la necessità di scambiare periodicamente fra gli Stati firmatari la convenzione, i dati sulle emissioni degli inquinanti atmosferici ad una risoluzione spaziale adeguata e il loro flusso attraverso le frontiere degli Stati;
- di rendere noto i metodi impiegati e gli strumenti modellistici utilizzati;

- di ampliare le reti nazionali dell'EMEP per aumentare la sorveglianza del territorio.

L'Italia ha recepito le indicazioni della convenzione riguardante l'inquinamento atmosferico introducendo opportuni limiti di legge, riportati nella convenzione quadro sui cambiamenti climatici e nei piani nazionali sul contenimento delle emissioni.

2.1.2 *Legge No. 15/94 - Ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici*

La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è stata emanata a New York il 9 Maggio 1992 ed è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge No. 15 del Gennaio 1994. Obiettivo della convenzione è stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello tale da escludere qualsiasi interferenza delle attività umane sul sistema climatico. A tal fine ogni Stato firmatario ha l'obbligo di:

- elaborare un inventario nazionale delle emissioni causate dall'uomo e di gas ad effetto serra applicando metodologie comuni fra i vari paesi;
- promuovere processi che permettano di controllare, ridurre o prevenire le emissioni di gas ad effetto serra causate dall'uomo;
- sviluppare ed elaborare opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere e agricole.

Il problema consiste nel riuscire a distinguere il contributo del sistema antropico rispetto a quello naturale nelle variazioni del clima. I cambiamenti climatici su breve periodo (su una scala temporale di cento anni) attualmente osservati non sono infatti gli unici verificatisi nella storia della vita del pianeta, come dimostrato dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Tuttavia l'allarme nasce dal fatto che per la prima volta tale cambiamento appare dovuto in maniera significativa all'azione diretta dell'uomo che contribuisce all'innalzamento delle concentrazioni di alcuni gas in atmosfera che possono alterarne il bilancio energetico.

2.1.3 *Conferenza di Rio e Agenda 21*

La "Conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo", svoltasi a Rio de Janeiro nel Giugno 1992, ha rappresentato un importante momento per la politica ambientale più recente, sforzandosi di integrare le questioni

economiche e quelle ambientali in una visione intersettoriale e internazionale, definendo strategie ed azioni per lo sviluppo sostenibile.

Tra i principali documenti prodotti dalla Conferenza di Rio vi sono la “Dichiarazione di Rio” (27 principi sui diritti e doveri dei popoli in merito allo sviluppo sostenibile), la “Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici” e “l'Agenda 21”. In particolare quest'ultimo documento ha importanti ripercussioni a livello nazionale e locale in quanto deve essere adottato alle diverse scale possibili (mondiale, nazionale e locale) in termini di politiche di sviluppo a lungo termine che tengano in considerazione le problematiche ambientali.

A livello internazionale, le Nazioni Unite hanno istituito, all'interno del Consiglio Economico e Sociale, la “Commissione per lo Sviluppo Sostenibile” per promuovere l'adozione, da parte degli Stati, di strumenti di governo che seguano la logica dell'Agenda 21. A livello comunitario, a Lisbona nel 1992, i paesi dell'Unione Europea si sono impegnati a presentare alla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile, istituita presso l'ONU, i propri piani nazionali di attuazione dell'Agenda 21 entro la fine del 1993.

Nel 1994, oltre 120 unità locali europee hanno firmato a Aalborg, in Danimarca, la “Carta delle Città Europee per la Sostenibilità”, in cui hanno sottoscritto l'impegno a implementare un'Agenda 21 locale e a delineare Piani d'Azione a medio o lungo periodo per uno sviluppo sostenibile. In questo ambito l'energia viene considerata come un settore chiave e le attività antropiche devono essere mirate a uno sviluppo economico che non solo soddisfi i bisogni della presente generazione, ma soprattutto non comprometta la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri.

In Italia, con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 Dicembre 1993 è stato presentato il “Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in Attuazione dell'Agenda 21” che costituisce il primo documento del Governo italiano ispirato al concetto di sviluppo sostenibile.

2.1.4 *Impegni Internazionali per la Riduzione delle Emissioni di Gas Serra*

Per quanto riguarda gli impegni internazionali in merito alle riduzioni delle emissioni di gas serra devono essere ricordati i seguenti documenti: la Risoluzione di Lussemburgo del 29 Ottobre 1990 e la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici adottata alla Conferenza di Rio de Janeiro nel Giugno 1992:

- la Risoluzione di Lussemburgo del 29 Ottobre 1990 impegna i paesi dell'Unione Europea a stabilizzare entro il 2000 le emissioni di anidride carbonica al livello del 1990;
- la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici non vincola giuridicamente i 166 paesi firmatari ad alcun impegno formale se non quello di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Tale livello deve essere raggiunto entro un periodo di tempo sufficiente per permettere agli ecosistemi di adattarsi naturalmente ai cambiamenti di clima e per garantire che la produzione alimentare non sia minacciata e lo sviluppo economico possa continuare ad un ritmo sostenibile.

Tali documenti sono stati recepiti in Italia all'interno del Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (Paragrafo 2.2.6).

Nel Dicembre 1997 i rappresentanti di circa 160 paesi si sono incontrati a Kyoto (Giappone) per cercare di far convergere le diverse politiche sviluppatesi in attuazione degli accordi decisi nel 1992 nella Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici. Il Protocollo d'intesa, sottoscritto da parte dei 38 paesi più industrializzati, prevede una riduzione media, nel 2010, del 5,2% delle emissioni mondiali rispetto al 1990 (anno preso come riferimento). L'Unione Europea, che proponeva una riduzione media del 15%, si è impegnata a ridurre dell'8% (sempre rispetto ai livelli del 1990) le emissioni di gas ad effetto serra, con quote diverse nei singoli paesi.

L'Italia ha attuato il Protocollo di Kyoto con la Delibera CIPE del 3 Dicembre 1997, impegnandosi ad una riduzione del 6,5% dei gas ad effetto serra rispetto al 1990. Questo implicherà, stando alle proiezioni di crescita economica ed ai consumi

energetici previsti al 2010, una riduzione rispetto ai valori del 1990 stimata tra il 20 e il 50% (molto superiore agli accordi internazionali).

Con una successiva Delibera del 19 Novembre 1998, il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel Dicembre 1997 a Kyoto. La Tabella seguente, contenuta in tale delibera, illustra in dettaglio le sei azioni prioritarie che permetteranno di raggiungere l'obiettivo finale previsto per il 2008-2012 e gli obiettivi intermedi per il 2003 e il 2006.

Obiettivi	Azioni	Obiettivo di Riduzione (%)
1) <i>Aumento di efficienza del sistema elettrico</i>	Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico	- 20 ÷ - 23
2) <i>Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Biocarburanti • Controllo del traffico urbano • Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico • Sostituzione del parco auto • Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate 	- 18 ÷ - 21
3) <i>Produzione di energia da fonti rinnovabili</i>	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico	- 18 ÷ - 20
4) <i>Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali • Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali • Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) 	- 24 ÷ - 29
5) <i>Riduzione delle emissioni nei settori non energetici</i>	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, zootecnia e gestione dei rifiuti	- 15 ÷ - 19

Obiettivi	Azioni	Obiettivo di Riduzione (%)
6) Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	- 0.7
TOTALE		- 95 ÷ - 112

Il Protocollo di Kyoto è stato recentemente attuato dal nostro Paese con la Legge No. 120 del 1 Giugno 2002.

Altre importanti iniziative internazionali relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono costituite da:

- International Panel on Climate Change (IPCC);
- Conference of Party (COP).

In particolare, l'IPCC (*International Panel on Climate Change*) è stato istituito nel 1988 sotto gli auspici dell'UNEP (*United Nations Environment Programme*) e della World Meteorological Organisation col fine di stabilire le informazioni scientifiche, tecniche e socioeconomiche che rivestono importanza nella determinazione dei rischi causati dai cambiamenti climatici indotti dall'uomo.

I lavori dell'IPCC sono stati pubblicati in tre successivi elaborati:

- First Assessment Report (FAR – 1990);
- Second Assessment Report (SAR – 1996);
- Third Assessment Report (TAR – 2001).

Secondo i termini della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, le parti contraenti si sono incontrate annualmente nella Conferenza delle Parti (COP) per analizzare i progressi nell'affrontare il cambiamento climatico, iniziando da metà degli anni 1990, per negoziare il Protocollo di Kyoto per stabilire azioni legalmente vincolanti per i Paesi sviluppati per ridurre le loro emissioni di gas serra. La prima sessione della "Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change" (COP-1), si è tenuta a Berlino (Germania), nella primavera del 1995, mentre l'ultima, l'undicesima sessione della "Conference of Parties to United Nations Framework Convention on Climate Change" (COP-11), si è tenuta a

Montréal, in Canada dal 28 Novembre al 9 Dicembre del 2005. In concomitanza con la CPO-11, sempre in Canada, si è tenuta inoltre la prima riunione delle parti del Protocollo di Kyoto, il "*Meeting of the Parties to the Protocol*" (COP/MOP-1).

2.1.5 *Emission Trading (Direttiva 2003/87/CE)*

In occasione della settima sessione della "*Conference of Parties to the UN Framework Convention on Climate Change*" (COP-7) tenutasi nel 2001 a Marrakech (Marocco), sono stati individuati dei meccanismi flessibili per rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalternati previsti dal Protocollo di Kyoto, fra i quali quello dell'*Emission Trading*.

L'*Emission Trading* consiste nella creazione di un mercato di permessi di emissione fra i Paesi dell'Annex 1 della UNFCCC, cioè fra i Paesi industrializzati e quelli con economia in transizione. Secondo il meccanismo, i Paesi in grado di ridurre le proprie emissioni più della quota assegnata possono vendere la rimanente parte delle emissioni consentite ad un altro Paese per il quale sia più conveniente acquistare il diritto ad inquinare piuttosto che attuare specifiche politiche di disinquinamento;

La Direttiva 2003/87/CE "*Emission Trading*" istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno della Comunità, al fine di promuovere la riduzione di tali emissioni secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica. Tale direttiva è stata successivamente modificata dalla Direttiva 2004/101/CE.

Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 che traspone nel nostro paese la normativa comunitaria in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto è stato Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 150 alla GU n. 140 del 19 giugno 2006. Il decreto, che abroga la precedente legislazione - la legge 30 dicembre 2004, n. 316 - attua la direttiva 2003/87 che ha istituito un sistema comunitario "*Emission Trading System*" (ETS) per lo scambio di quote di emissioni di gas ideato per ridurre le emissioni di CO₂ secondo criteri di efficacia dei costi ed efficienza economica. Con l'entrata in vigore di questo decreto, anche in Italia nessun impianto potrà esercitare le attività che comportino emissioni di gas ad

effetto serra elencate nell'allegato A della direttiva senza essere munito dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente. Infatti, fatti salvi gli impianti autorizzati dai Ministeri dell'ambiente e delle attività produttive, i gestori di un impianto che esercita le attività elencate dovranno inoltrare una domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto all'autorità nazionale competente che verificherà la completezza e la correttezza della domanda decidendo sul rilascio dell'autorizzazione entro quarantacinque giorni. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approveranno, invece, il Piano Nazionale di Assegnazione, che determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare ai singoli impianti che diverranno titolari di un diritto ad emettere determinate quantità di gas ad effetto serra, misurate ed espresse in tonnellate metriche di equivalente biossido di carbonio. Negli allegati del decreto ci sono tutte le istruzioni per le domande d'autorizzazione che devono descrivere: l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata; i materiali utilizzati che possono emettere i gas a effetto serra indicati nell'allegato II; le fonti di emissioni dei gas e le misure previste per monitorare e comunicare le emissioni. Si ricorda, inoltre, che le autorità concedono l'autorizzazione qualora ritengano che il gestore dell'impianto sia in grado di monitorare e di comunicare le emissioni. L'autorizzazione, invece, conterrà il nome e l'indirizzo del gestore; la descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto; la metodologia e la frequenza del controllo; le disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni; l'obbligo di restituire, nei primi quattro mesi di ogni anno, quote di emissioni pari alle emissioni complessive dell'anno precedente. La seconda direttiva attuata con questo decreto è la n. 2004/101/CE che collega il sistema per lo scambio di quote di emissioni con i due meccanismi – quello di "attuazione congiunta" e il "meccanismo per lo sviluppo pulito" basati sui progetti del Protocollo di Kyoto, ovvero, sistemi di "flessibilità" che hanno lo scopo di consentire ai Paesi industrializzati di realizzare parte dei loro obiettivi di riduzione al di fuori del loro Paese, determinando così, la non rilevanza del luogo dove vengono effettuate le riduzioni

2.2 Pianificazione Comunitaria e Nazionale

2.2.1 Direttiva 96/92/ CE del 19 Dicembre 1996 relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Il 19 Dicembre del 1996 il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato la Direttiva Comunitaria 96/92 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, recepita dall'Italia con Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 No. 79 (Paragrafo 2.2.3).

La direttiva individua nell'apertura dei mercati interni la condizione necessaria per l'integrazione e lo sviluppo del mercato. Tale obiettivo dovrà essere perseguito, nel rispetto delle esigenze dei diversi paesi membri, attraverso l'applicazione di criteri di gradualità, progressività, reciprocità e sussidiarietà e tramite il potenziamento della concorrenza e l'imposizione di obblighi di servizio pubblico.

Punto essenziale della direttiva è la manifesta esigenza di uniformità nell'applicazione nei diversi paesi: l'apertura dei mercati ed il grado di accesso dovranno infatti essere comparabili nei diversi Stati membri e portare a risultati economici equivalenti. La Direttiva 96/92/CE stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica con l'obiettivo primario di introdurre una maggiore concorrenza nei singoli mercati nazionali, condizione necessaria per avere un mercato interno EU dell'energia elettrica.

Come già evidenziato i principi cardine su cui si basa la Direttiva 96/92/CE sono quelli di:

- sussidiarietà;
- gradualità;
- interesse generale.

Il principio di sussidiarietà permette agli stati membri di scegliere all'interno del quadro generale definito dalla direttiva stessa la soluzione più adatta alle caratteristiche specifiche del mercato nazionale; per il principio di gradualità l'apertura del mercato verrà effettuata in modo progressivo così da consentire agli operatori di adeguarsi al nuovo contesto; per il principio di interesse generale, infine,

è consentito agli stati membri, in caso di necessità dettate da interessi di ordine economico generale e con l'obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione, di imporre alle imprese elettriche obblighi di servizio pubblico.

La direttiva, i cui principali contenuti sono sintetizzati nel seguito, prevede la graduale apertura del mercato secondo le seguenti fasi temporali:

- I fase - apertura del 25,37% entro il 1999;
- II fase - apertura minima del 28% entro il 2000;
- III fase - apertura minima del 33% entro il 2003².

Per la costruzione di nuovi impianti di generazione (Capitolo III) gli stati membri possono scegliere fra due procedure alternative o coesistenti, quella dell'autorizzazione (Art. 5) e quella delle gare di appalto (Art. 6), entrambe da svolgersi secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Nel primo caso l'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di generazione è subordinata ad una serie di criteri in materia di sicurezza delle reti elettriche e degli impianti correlati, di protezione dell'ambiente, di efficienza energetica, di uso del suolo pubblico e relativi alla natura delle fonti primarie.

Nel caso di procedura di gara di appalto la gestione gare è affidata ad una Autorità, ovvero un organismo pubblico o privato indipendente dalle attività elettriche designato dallo stato; allo Stato compete la valutazione preliminare del fabbisogno di nuovi impianti (anche di sostituzione) mentre il gestore della rete di trasmissione effettua una valutazione periodica della capacità di generazione e trasmissione collegabile alla rete, del fabbisogno di interconnessioni e capacità di trasmissione e della domanda di energia elettrica.

Per le attività di trasmissione (Capitolo IV), il gestore della rete:

² Le percentuali relative al 2000 ed al 2003 potrebbero essere riviste in seguito, così come è accaduto per la prima fase, la cui apertura era stata fissata inizialmente al 23% per poi essere corretta al 25,37%.

- viene designato dal proprietario di questa o dallo Stato (può essere l'Acquirente Unico);
- è indipendente, almeno per la gestione, da altre attività elettriche;
- è responsabile della gestione della rete, del dispacciamento (possibile priorità a determinati impianti), della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete e della manutenzione/sviluppo della rete.

Relativamente al sistema di distribuzione (Capitolo V), oltre a valere le stesse regole appena descritte per la trasmissione, lo stato membro ha la possibilità di imporre l'obbligo di fornitura per una data zona, a tariffe regolamentate e che assicurino parità di trattamento fra gli utenti. Il gestore della rete di distribuzione:

- viene designato dal proprietario di questa o dallo Stato;
- è indipendente, almeno per la gestione, da altre attività elettriche;
- è responsabile della gestione della rete, della manutenzione/sviluppo della rete e del dispacciamento (possibile priorità a determinati impianti).

Relativamente all'unbundling (Capitolo VI) si evidenziano i seguenti punti:

- separazione contabile delle imprese verticalmente integrate per le attività di generazione, trasmissione e distribuzione;
- nei sistemi in cui una impresa elettrica verticalmente integrata sia designata Acquirente Unico (AU), particolare attenzione sarà posta sulla separazione contabile e gestionale delle sue attività.

Per quanto riguarda l'accesso alla rete (Capitolo VII) gli Stati Membri prendono le misure necessarie affinché produttori e clienti ammissibili possano negoziare l'accesso alla rete, al fine di concludere contratti di fornitura. Sono previsti 2 tipi di accesso alla rete:

- regolato (diritti di accesso sulla base di tariffe pubbliche);
- negoziato (accordi commerciali volontari, prezzi di accesso pubblicati).

Tuttavia il gestore della rete può negare tale accesso qualora non disponga della capacità necessaria, motivando debitamente il rifiuto.

Gli stati membri possono designare una persona giuridica come acquirente unico all'interno del territorio coperto dal gestore della rete; in tal caso essi dovranno assicurare che:

- sia pubblicata una tariffa non discriminatoria per l'utilizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione;
- i clienti eligibili siano liberi di concludere contratti di fornitura con produttori per coprire il loro fabbisogno di energia;
- l'acquirente unico possa essere obbligato ad acquistare energia facente oggetto di un contratto tra un cliente eligibile ed un produttore all'interno del territorio coperto dalla rete.

La Direttiva 96/92/CE è stata abrogata dalla successiva Direttiva 2003/54/CE del 26 Giugno 2003, non ancora recepita dall'Italia, che ha come obiettivo quello di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione in atto.

Con Legge No. 62 del 18 Aprile 2005, in particolare all'art. 15, al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è stato delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge delega (*entro il 12 Maggio 2006*), uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE e "ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale", nel rispetto di alcuni criteri direttivi. Con riferimento al progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato a cogenerazione proposto, sono di seguito citati alcuni dei criteri direttivi specificati dall'articolo 15 e, in particolare:

- a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;
- c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico

generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;

f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale, ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;

h) prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;

l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.”

2.2.2 Direttiva 98/30/CE del 22 Giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Il 22 Giugno del 1998 il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato la Direttiva Comunitaria 98/30 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepita dall'Italia con Decreto Legislativo 23 Maggio 2000 No. 164 (Paragrafo 2.2.4).

La Direttiva individua nell'instaurazione di un mercato interno del gas naturale concorrenziale un importante elemento del completamento del mercato interno dell'energia.

Tale obiettivo dovrà essere perseguito, nel rispetto delle esigenze dei diversi paesi membri, attraverso l'applicazione di criteri di gradualità, progressività, reciprocità e

sussidiarietà e tramite il potenziamento della concorrenza e l'eventuale imposizione di obblighi di servizio pubblico.

La Direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, definendo le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi nonché i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale e risulta così strutturata:

- Capitolo I – ambito d'applicazione e definizioni;
- Capitolo II – norme generali per l'organizzazione del settore;
- Capitolo III – trasporto, stoccaggio e LNG;
- Capitolo IV – fornitura e distribuzione;
- Capitolo V – separazione e trasparenza;
- Capitolo VI – accesso al sistema;
- Capitolo VII – disposizioni finali.

Nelle norme generali per l'organizzazione del settore si prevede che sia facoltà degli stati membri, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese di gas naturale obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché la protezione dell'ambiente. Per quanto riguarda le autorizzazioni per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri devono stabilire criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa; possono essere rifiutate ulteriori autorizzazioni per la costruzione e la gestione di gasdotti di distribuzione in una determinata zona, se in tale zona sono stati costruiti tali sistemi di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.

Nel capitolo relativo a trasporto e stoccaggio di LNG, la direttiva stabilisce che le imprese che effettuano tali operazioni non devono operare discriminazioni tra gli

utenti e che devono fornire a qualsiasi altra impresa di trasporto, stoccaggio e distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il sistema interconnesso funzioni in modo sicuro ed efficiente. Le imprese possono mantenere il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili, salvo diversi obblighi giuridici.

Nel capitolo relativo a fornitura e distribuzione, definiti gli obblighi delle imprese di distribuzione, tra cui quello di non operare discriminazioni tra gli utenti del sistema, viene regolamentata la divulgazione delle informazioni in possesso delle imprese di distribuzione.

Nel capitolo relativo alla separazione e trasparenza della contabilità, viene disciplinata la contabilità delle imprese di gas naturale, che devono mantenere, nella contabilità interna, conti separati per le loro attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale.

Nel capitolo relativo all'accesso al sistema vengono proposte due procedure, applicabili anche contemporaneamente, per disciplinare l'accesso al sistema: la prima è rappresentata dall'accesso negoziato tra le imprese e i clienti idonei, la seconda dall'accesso regolamentato. Vengono quindi elencate alcune tipologie di clienti che devono essere indicati come idonei e viene specificata l'apertura del mercato che deve essere assicurata dalla definizione dei clienti idonei. In particolare si deve garantire la seguente apertura del mercato:

- contestualmente alla definizione dei clienti idonei, 20% del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale;
- entro cinque anni, 28% del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale;
- entro dieci anni, 33% del totale del consumo annuale di gas del mercato nazionale.

Se l'apertura del mercato risultasse eccessiva è possibile modificare la definizione di clienti idonei. Sono quindi elencate alcune misure che gli stati membri devono adottare per assicurare che l'apertura dei rispettivi mercati di gas naturale si ampli nell'arco di dieci anni.

Nel capitolo relativo alle disposizioni finali, infine, sono previste particolari disposizioni nel caso di crisi improvvisa del mercato dell'energia e vengono definiti le circostanze in cui è possibile procedere a deroghe nei confronti delle imprese e degli stati membri.

Come già avvenuto per La Direttiva 96/92/CE, anche la Direttiva 98/30/CE è stata abrogata dalla successiva Direttiva 2003/55/CE del 26 Giugno 2003, non ancora recepita dall'Italia, che ha come obiettivo quello di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione in atto.

Con Legge No. 62 del 18 Aprile 2005, in particolare all'art. 16, al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è stato delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (*entro il 12 maggio 2006*), uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2003/55/CE e "per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema del gas naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento;
- b) stabilire norme per integrare il mercato nazionale del gas al mercato interno europeo;
- c) incentivare lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie a garantire il funzionamento del sistema nazionale del gas;
- e) incentivare la concorrenza tra le imprese operanti nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese indipendenti;
- f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione e dell'efficienza complessiva del sistema;

g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio di capacità e di volumi di gas avviando in collaborazione con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la borsa nazionale del gas;

h) rafforzare le funzioni del Ministero delle Attività Produttive in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture di approvvigionamento sulla base delle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, mediante l'introduzione di nuovi strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas, l'economicità delle forniture, e promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.”

2.2.3 *Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 No. 79 in attuazione della direttiva 96/92/CE*

Come anticipato al Paragrafo 2.2.1, con Legge No. 128 del 24 Aprile 1998 (Legge comunitaria '95-'97), all'Art. 36, la Camera ha delegato il Governo ad emanare, entro un anno, uno o più decreti legislativi in attuazione alla Direttiva Europea 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, nel rispetto di alcuni criteri direttivi. In particolare, l'Art. 36 della Legge prevedeva:

- che sia garantito lo svolgimento del servizio pubblico, nonché l'universalità, la qualità e la sicurezza di quest'ultimo, attraverso l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico;
- che il gestore della rete sia anche il dispacciatore e garantisca l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
- che venga favorita la riduzione del numero dei distributori attraverso la loro aggregazione;
- che sia incentivato l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico;
- che l'apertura del mercato italiano agli operatori esteri sia effettuata in base al principio di reciprocità.

In seguito alla delega sopracitata, nel Novembre 1998 è stato predisposto dal Governo lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva sulla liberalizzazione del settore elettrico, definitivamente approvato il 19 Febbraio 1999 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 Marzo 1999.

Tale decreto (anche indicato come “Decreto Bersani”), che definisce la nuova struttura del sistema elettrico italiano, prevede oltre 60 provvedimenti attuativi (ad oggi ne sono stati adottati solo una minima parte). I principi sanciti dal decreto sono:

- il mercato elettrico è libero nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del decreto stesso;
- la tariffa applicata ai clienti finali (la legge li definisce vincolati) è unica su tutto il territorio nazionale;
- i soggetti che svolgono attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita, dispacciamento, trasmissione di energia elettrica possono svolgere altre attività o acquisire partecipazioni in altri settori a condizione di garantire la separazione contabile ed amministrativa delle attività (vigilanza dell'autorità).

I punti salienti del decreto possono essere riassunti nel seguito:

- *rispetto della data di scadenza* per il recepimento della Direttiva 96/92/CE (19 Febbraio 1999), tenendo conto della complessità della materia;
- *indipendenza del gestore della rete* (Art. 3): il gestore della Rete è il concessionario dell'attività di trasmissione e dispacciamento, gestisce i flussi di energia sulla rete ed i servizi connessi;
- *istituzione dell'acquirente unico* (Art. 4): è prevista da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale la costituzione di una società per azioni denominata “acquirente unico” che garantisce, attraverso la conclusione di contratti di fornitura anche di lungo termine, l'approvvigionamento al mercato dei clienti vincolati. L'Acquirente Unico stipula e gestisce i contratti di fornitura con i clienti vincolati garantendo continuità, sicurezza, efficienza del servizio pubblico e parità di trattamento per tutti i clienti sul territorio nazionale;
- *istituzione del gestore del mercato* (Art. 5): la gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un gestore del mercato che garantisce l'incontro tra domanda e offerta di energia. E' prevista la costituzione di una società per azioni che dal 1 Gennaio 2001 gestirà il sistema di offerte di acquisto e di vendita

dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi, sulla base del dispacciamento di tipo economico;

- *attività di produzione:*
 - piano di dismissioni degli impianti ENEL entro il 2003 per una potenza totale pari a 15,000 MW (Art. 8)
 - obbligo per i produttori e gli importatori di non superare il 50% di tutta l'energia prodotta e importata in Italia (Art. 8),
 - i produttori/importatori dovranno inoltre immettere in rete energia "verde" pari al 2% dell'energia da essi prodotta con fonti convenzionali. E' esonerata la cogenerazione, considerata strumento di efficienza energetica;
- *attività di distribuzione (Art. 9):* vengono fissati dall'articolo obblighi e diritti delle imprese distributrici di energia. In particolare sono previste:
 - razionalizzazione della distribuzione attraverso un'unica concessione trentennale in ambito comunale,
 - acquisizione delle reti ENEL nelle aree in cui sono presenti le aziende municipalizzate;
- *import/export (Art. 10):*
 - attività esercitata liberamente tenuto conto delle capacità di trasporto e di un'equa ripartizione tra mercato libero e vincolato,
 - clausola di reciprocità per l'import a beneficio dei clienti idonei;
- *incentivo all'uso delle fonti rinnovabili, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO₂ (Art. 11):* punto qualificante della nuova normativa è l'implementazione della politica di salvaguardia ambientale e di risparmio energetico. L'Art. 11 impone a partire dal 2001, al fine di incentivare il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento, un obbligo minimo di immissione nella rete di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% della produzione di energia da fonti convenzionali. In particolare vengono indicati:
 - riconoscimento della cogenerazione come strumento per l'efficienza energetica (si ricorda che la definizione di cogenerazione è data dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas come previsto all'art. 2 del decreto Bersani),
 - spinta ad investire in nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili, nell'ambito dell'organizzazione del mercato dei certificati verdi ai sensi del decreto 11

Novembre 1999 *"Direttive per l'Attuazione delle Norme in Materia di Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili di cui ai Commi 1, 2 e 3 dell'Articolo 11 del Decreto legislativo 16 Marzo 1999, No. 79"*;

- *definizione delle soglie di eleggibilità*: attribuzione della qualifica di "clienti idonei" ai consumatori/gruppi di consumatori con consumi superiori a 30GWh/a soglia ridotta a 20GWh/a dal 2000 e a 9 GWh/a dal 2002 (Art. 14); (sulla G.U. No. 66 del 20 Marzo 2001 è stata pubblicata la L. 5 Marzo 2001, No. 57 "Disposizioni in Materia di Apertura e Regolazione dei Mercati" contenente all'art. 10 una nuova soglia di eleggibilità: dopo 90 giorni dalla dismissione dell'ultima Genco la soglia di eleggibilità per la qualifica di "cliente idoneo" è fissata a 0.1 GWh/anno).

In sintesi il Decreto Legislativo 79/99 prevede che dal 1 Aprile 1999 sono liberalizzate ai sensi dell'Art. 1, comma 1, la produzione, l'importazione, l'esportazione l'acquisto e la vendita dell'energia nelle modalità previste.

L'attività di distribuzione dell'energia è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero dell'Industria. Dal 1 Aprile 1999 sono rilasciate alla riserva statale (il gestore della rete di trasmissione nazionale ne è il concessionario) (Guidi, 1999):

- la trasmissione: attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia elettrica ai sensi dell'Art. 2, comma 2;
- il dispacciamento: attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

Queste attività sono attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete nazionale è individuato dall'Art. 3 del provvedimento.

Il ruolo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas è:

- perseguire l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale in coerenza con i vincoli tecnici;
- fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete:

- la libertà di accesso,
- la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento.

L'ENEL ha costituito una società per azioni cui sono conferiti:

- la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;
- tutti i beni, i rapporti giuridici inerenti l'attività del gestore, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito;
- personale necessario all'attività di competenza;
- dal 1 Aprile 2000 la società ha assunto il ruolo di gestore della rete nazionale di trasmissione.

Inoltre l'ENEL ha costituito società separate per la produzione, distribuzione e vendita ai clienti vincolati, vendita ai clienti idonei, esercizio di diritti di proprietà della rete di trasmissione, smaltimento centrali elettronucleari secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto Bersani.

La nuova norma appare foriera di nuovi scenari competitivi che però tengono conto anche dei possibili impatti ambientali. Seguendo il concetto europeo del progressivo smantellamento di posizioni dominanti di monopolio di ogni settore il legislatore recepisce questa necessità provando a disegnare nuove regole su cui si baserà l'assetto del settore elettrico.

2.2.4 Decreto Legislativo 23 Maggio 2000 No. 164 in attuazione della Direttiva 98/30/CE

Come anticipato al Paragrafo 2.2.2, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Il testo di legge definisce le finalità della liberalizzazione del mercato interno al gas naturale e le norme relative alle varie problematiche connesse alle fasi di seguito descritte:

- approvvigionamento (Titolo II, dall'Art. 3 all'Art. 7);
- trasporto e dispacciamento (Titolo III, dall'Art. 8 all'Art. 10);
- stoccaggio (Titolo IV, dall'Art. 11 all'Art. 13);

- distribuzione e vendita (Titolo V, dall'Art. 14 all'Art. 18);
- norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza (Titolo VI, dall'Art. 19 all'Art. 21);
- accesso al sistema (Titolo VII, dall'Art. 22 all'Art. 27);
- organizzazione del settore (Titolo VIII, dall'Art. 28 all'Art. 32);
- condizioni di reciprocità (Titolo IX, dall'Art. 33 all'Art. 35).

Approvvigionamento

Il problema dell'approvvigionamento si articola attraverso due filoni: l'importazione del gas naturale, che viene liberalizzata secondo i criteri di seguito indicati, e la coltivazione, che resta sottoposta a concessione. L'attività di prospezione viene quindi disciplinata, regolamentando l'accesso e l'utilizzo comune di infrastrutture minerarie da parte di più titolari di concessione di coltivazione.

L'import dai Paesi non appartenenti all'Unione Europea è soggetto ad autorizzazione, in base ai seguenti criteri:

- capacità tecniche e finanziarie;
- garanzie sulla provenienza del gas;
- disponibilità di stoccaggio pari ad una percentuale del gas importato annualmente;
- capacità, mediante adeguati piani di investimento, di contribuire allo sviluppo
- alla sicurezza del sistema del gas o alla diversificazione degli approvvigionamenti.

L'importazione di gas naturale prodotto all'interno della UE è libera ed è soggetta a semplice comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

I contratti Take or Pay, che rappresentano uno dei vincoli economici maggiormente restrittivi previsti dalla precedente legislatura, restano in vigore; tuttavia i limiti antitrust alla vendita ed al gas immesso in rete, importato o prodotto, impongono la

cessione della parte di gas in eccedenza. Sono pertanto previsti incentivi e agevolazioni per:

- l'attività di prospezione geofisica relativa a nuovi giacimenti;
- la coltivazione di giacimenti marginali.

Dispacciamento e Trasporto

Il Decreto definisce il trasporto e il dispacciamento come attività di interesse pubblico, quindi libere, ma soggette a determinate disposizioni.

Le imprese che svolgono trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui dispongano abbia idonea capacità e purché le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri tecnico-economici stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Viene creato un codice di rete e l'attività è sottoposta a controllo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per quanto riguarda l'accesso. Il Ministero dell'Industria (MICA) regola le condizioni di emergenza e la sicurezza. E' rinviata ad un decreto MICA la definizione della "rete nazionale di gasdotti" in base a criteri tecnici e funzionali.

Le tariffe di trasporto e dispacciamento sono determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas entro l'1 Gennaio 2001 sulla base di criteri del MICA.

Stoccaggio

L'attività di stoccaggio del gas naturale è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni, rilasciata dal MICA. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti e gli impianti rientrano nella piena disponibilità dell'ente affidante. Le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute ad allacciare alla rete i clienti che ne facciano richiesta che abbiano sede nell'ambito territoriale al quale si riferisce l'affidamento (criteri tecnico-economici stabiliti dall'AEEG).

Le tariffe di distribuzione sono determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas entro l'1 Gennaio 2001 sulla base di criteri del MICA.

Distribuzione e Vendita

Vengono definite le norme per l'attività di distribuzione e gli obblighi delle imprese del settore e viene disciplinata l'attività di vendita. L'attività di distribuzione è definita come attività di servizio pubblico. Il D.Lgs. fissa le modalità di affidamento, indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo che dovranno essere attuate dagli enti locali nei confronti del gestore del servizio, anche nella fase di transizione verso il nuovo sistema di distribuzione.

Per "distribuzione" si intende il trasporto (e dispacciamento) di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni (a regime). Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti e gli impianti rientrano nella piena disponibilità dell'ente affidante.

Le imprese che svolgono attività di distribuzione sono tenute ad allacciare alla rete i clienti che ne facciano richiesta che abbiano sede nell'ambito territoriale al quale si riferisce l'affidamento purché esista la capacità de sistema e le opere necessarie all'allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Le tariffe di distribuzione sono determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas entro l'1 Gennaio 2001 sulla base di criteri del MICA.

Nell'ambito della disciplina dell'attività di vendita il problema principale è quello della definizione dei clienti idonei. Il Decreto amplia, rispetto alla versione precedente, la possibilità di accedere al mercato; vengono infatti riconosciuti clienti idonei dalla data di entrata in vigore del Decreto:

- tutti i distributori;
- clienti finali che consumano più di 200.000 m³;
- consorzi e società contabili con consumi pari almeno a 200.000 m³ l'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 m³;

- le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore.

Dal 1 Gennaio 2003 tutti i clienti vengono considerati idonei.

Norme per la Tutela e lo Sviluppo della Concorrenza

Il Decreto prevede la separazione societaria dal 1 Gennaio 2002 delle seguenti attività:

- trasporto e dispacciamento, stoccaggio;
- distribuzione (per le aziende di distribuzione con meno di 100.000 clienti dal 1 Gennaio 2003);
- vendita ai consumatori finali, importazione/esportazione, produzione e attività di cliente grossista.

Viene inoltre previsto che, nel caso in cui lo stoccaggio, il trasporto e il dispacciamento siano gestite da una sola società, venga applicata la separazione contabile e gestionale delle diverse attività.

A partire dal 1 Gennaio 2003 e fino al 31 Dicembre 2010, nessuna impresa del gas avrà diritto, direttamente o attraverso imprese del gruppo, a vendere ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annua (al netto delle perdite e detratte le quantità di gas auto-consumato direttamente o a mezzo di società dello stesso gruppo).

A partire dal 1 Gennaio 2002 e fino al 31 Dicembre 2010, nessuna impresa del gas avrà diritto, direttamente o attraverso imprese del gruppo, di immettere nella rete nazionale gas prodotto o importato per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annua (detratte le quantità di gas auto-consumato direttamente o a mezzo di società dello stesso gruppo). La percentuale è ridotta di 2 punti % per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

Accesso al Sistema

Vengono disciplinati i casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti "Take or Pay" e le procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico.

Vengono infine definite le norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas. E' prevista l'emanazione, entro sei mesi, delle norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti del sistema di trasporto, distribuzione e stoccaggio.

Organizzazione del Settore

Vengono definiti dal D.Lgs. i compiti del Ministero dell'Industria, fatti salvi i poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e quelli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Vengono definiti inoltre i compiti del MICA e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni da parte di Enti competenti; quindi si procede alla dichiarazione della pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas.

E' estesa a tutti i soggetti la possibilità di ottenere la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas. La facoltà della dichiarazione è del MICA, salvo per la distribuzione, che è di competenza regionale.

Condizioni di Reciprocità

Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno diritto di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura del gas con i clienti dichiarati idonei negli altri Paesi membri dell'UE, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia.

Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'UE e le imprese aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'UE hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei in Italia solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è l'autorità competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale.

2.2.5 *Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 Giugno 2003*

Come anticipato ai paragrafi precedenti, l'obiettivo delle Direttive 2003/54/CE "relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE" e 2003/55/CE "relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE", è stato quello di accelerare e migliorare i processi di liberalizzazione in atto, attraverso due differenti ordini di provvedimenti.

Innanzitutto sono state introdotte nuove misure per realizzare una liberalizzazione progressiva della domanda, al fine di consentire a tutte le imprese di beneficiare, a prescindere dalla loro dimensione, dei vantaggi della concorrenza, di abbassare i prezzi anche per i consumatori domestici e di giungere ad un'effettiva parità delle condizioni praticate in tutti gli stati UE, al fine di costruire un unico ed integrato mercato comune. In secondo luogo, le due direttive contengono una serie di misure finalizzate al miglioramento in termini strutturali dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica. Fondamentale a tal fine si rivela la regolazione dell'accesso dei terzi alle infrastrutture. Tale accesso dovrebbe essere basato su:

- tariffe pubblicate e non discriminatorie;
- separazione fra gestori dell'infrastruttura ed erogatori dei servizi.

In particolare, nel seguito sono evidenziati alcuni dei contenuti più significativi delle due Direttive con riferimento alla separazione dei gestori, alla regolazione dell'accesso di terzi al servizio, al ruolo delle autorità di controllo.

Separazione dei Gestori

Nelle due direttive sono inserite misure di separazione funzionale, affinché le imprese che gestiscono le infrastrutture siano non solo entità giuridicamente separate dalle imprese che svolgono attività commerciali, ma siano anche in grado di operare in modo autonomo ed indipendente.

In particolare, con riferimento al settore elettrico (Direttiva 2003/55/CE), gli Artt. 8, 10, 13 e 15 prevedono che i gestori del sistema di trasmissione debbono essere indipendenti “quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale”; tuttavia “tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasporto dell’impresa verticalmente integrata”. Vengono poi individuate espressamente alcune misure che devono essere applicate al fine di garantire l’indipendenza dei gestori e, in particolare:

- il divieto per gli amministratori delle società che gestiscono le infrastrutture di partecipare a strutture societarie di generazione/produzione e fornitura (e distribuzione per gli amministratori delle società di trasmissione e trasmissione per gli amministratori delle società di distribuzione);
- gli interessi professionali degli amministratori devono essere tutelati in modo da garantire l’indipendenza delle loro scelte;
- ai soggetti gestori delle infrastrutture deve essere dato pieno controllo sugli impianti necessari alla manutenzione, allo sviluppo e all’esercizio delle infrastrutture;
- deve essere predisposto dai gestori delle infrastrutture un programma delle misure da adottare per evitare comportamenti discriminatori, con indicazione degli obblighi specifici dei dipendenti. Su tali misure deve essere presentata una relazione annuale all’Autorità di regolazione.

Con riferimento al mercato del gas naturale (Direttiva 2003/55/CE), le medesime disposizioni sono contenute agli Artt. 7, 9, 11 e 13. Inoltre, gli Artt. 15 e 17 di entrambe le direttive consentono la gestione di una rete combinata di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente e che garantisca il rispetto delle medesime misure.

Accesso di Terzi al Servizio

Dalle direttive emerge chiaramente che l’accesso effettivo e non discriminatorio di terzi alle infrastrutture è considerato elemento essenziale per lo sviluppo della concorrenza. Al perseguimento di tale obiettivo sono innanzitutto funzionali le misure atte a garantire la neutralità dei gestori delle reti e degli impianti che sopra si sono descritte. Tuttavia, accanto a tali misure, deve essere garantita la trasparenza

e prevedibilità delle condizioni di accesso, mediante la pubblicazione e regolazione delle tariffe.

Ruolo delle Autorità di Regolazione

A seguito delle considerazioni svolte in merito alle riforme introdotte dalle nuove direttive per il mercato elettrico e del gas (ed in particolare dalla previsione di un regime di accesso regolato alle infrastrutture di rete) occorre sottolineare come nel mutato contesto normativo europeo le Autorità nazionali di regolazione abbiano assunto un ruolo centrale.

Le Direttive prevedono l'obbligatoria costituzione di Autorità nazionali di regolazione, precisando che "tali autorità sono pienamente indipendenti dall'industria elettrica" (Art. 23) e "dall'industria del gas" (Art. 25).

I due articoli riservano alle Autorità un compito di monitoraggio del mercato energetico nonché le funzioni di fissare o approvare le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali e le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento. Con riferimento a tali ultimi aspetti alle Autorità può essere riconosciuto anche il compito di presentare all'organo competente dello Stato Membro le relative tariffe.

Tali direttive, come anticipato nei paragrafi precedenti non ancora recepite dall'Italia, sono state oggetto di delibere emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas: la Delibera AEEG No. 107/04 "Provvedimenti in materia di clienti idonei nel settore elettrico in attuazione dell'art. 21, comma 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003" e la Delibera AEEG No. 90/03 "Modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 maggio 2002, n. 91/02 in attuazione dell'Art. 27, comma 2, della legge 12 Dicembre 2002, No. 273", modifica effettuata tenendo conto della direttiva 2003/55/CE ed in particolare dell'Art. 22.

2.2.6 Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in Attuazione dell'Agenda 21

Il Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in Attuazione dell'Agenda 21 è stato presentato con Deliberazione CIPE del 28 Dicembre 1993. L'Agenda 21 attuata dall'Italia rappresenta un documento che ha selezionato, tra quelli già individuati

dalla Comunità Europea, gli obiettivi e le azioni più congruenti con la condizione ambientale del Paese, avendo riguardo anche alle sue caratteristiche sociali ed economiche. Il Piano risulta diviso nei seguenti capitoli:

- energia;
- industria;
- agricoltura;
- trasporti;
- turismo;
- gestione dei rifiuti;
- cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile: quadro generale di riferimento.

Ciascun capitolo, ad eccezione dell'ultimo, descrive sinteticamente la situazione italiana, le indicazioni dell'Agenda 21 in proposito, gli obiettivi da assumere come prioritari, le azioni e gli strumenti necessari ed è completato da una matrice che indica i soggetti che detengono responsabilità per l'attuazione del piano.

Tra gli obiettivi nazionali esaminati dal Piano rientrano il risparmio di energia, inteso come maggiore efficienza nella produzione e nell'utilizzo della risorsa, e la protezione dell'ambiente, in particolare modo per quanto riguarda le emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti in atmosfera.

Tra le altre, le linee strategiche proposte dal Piano che possono essere messe in relazione con il progetto oggetto del presente studio, sono:

- promozione dell'efficienza energetica e della conservazione di energia nell'uso del calore, dell'elettricità e dei mezzi di trasporto;
- promozione dell'efficienza nella produzione di energia, tramite l'adozione di nuove tecnologie ad alto rendimento per la generazione di energia elettrica, diffusione di impianti di cogenerazione calore-elettricità, recupero di energia dagli impianti di termodistruzione dei rifiuti e il recupero del calore di scarto;

- sostituzione dei combustibili ad alto potenziale inquinante con combustibili a basso tenore di carbonio e privo di zolfo come il metano.

2.2.7 Il Piano Energetico Nazionale

Il Piano Energetico Nazionale (PEN), approvato il 10 Agosto 1988, ha fissato gli obiettivi di lungo periodo del Paese in funzione dei seguenti criteri:

- promozione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico;
- adozione di norme per gli autoproduttori;
- sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

Questi obiettivi sono finalizzati a limitare la dipendenza energetica da altri paesi, attualmente maggiore dell'80%, e comprendono sia l'energia elettrica che il fabbisogno di idrocarburi.

Il PEN, constatata la debolezza del settore elettrico italiano, prevede un programma di costruzioni di nuove centrali policombustibili. Gli investimenti già effettuati ed in fase di realizzazione corrispondono sostanzialmente a quanto previsto, anche se con un ridimensionamento delle centrali a carbone ed un maggiore ricorso alle centrali a ciclo combinato. Tale ridimensionamento è stato determinato da motivazioni ambientali (normative sulle emissioni in atmosfera), tecnico economiche (efficienza, rapidità di realizzazione, impegni finanziari), strutturali (rinnovamento del parco elettrico italiano) e di mercato (nuovo assetto del mercato elettrico, liberalizzazione e maggiore competizione che richiede efficienza ed abbattimento dei costi).

Obiettivi strategici del PEN sono in particolare:

- il risparmio energetico;
- la riduzione della dipendenza energetica dall'estero mediante diversificazione nell'uso delle diverse fonti di importazione;
- lo sviluppo economico con minori impatti sull'ambiente.

2.2.8 Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991

La Legge No. 9 del 9 Gennaio 1991 "Norme per l'Attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale: Aspetti Istituzionali, Centrali Idroelettriche ed Elettrodotti, Idrocarburi e Geotermia, Autoproduzione e Disposizioni Fiscali" riporta:

- norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti (Titolo I);
- norme relative al settore degli idrocarburi e della geotermia (Titolo II);
- norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli Enti Locali (Titolo III);
- disposizioni fiscali (Titolo IV);
- disposizioni finanziarie e finali (Titolo V).

La Legge 9/91 dispone l'emanazione di norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione relativamente a derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica nonché per l'autorizzazione alla costruzione di oleodotti (Art. 1).

All'Art. 2 la Legge 9/91 prevede l'applicazione della procedura di VIA alle opere di accumulazione di acqua per fini idroelettrici (dighe superiori a 10 m di altezza o di capacità superiore a 100,000 m³), agli elettrodotti ed alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

Per quanto concerne le attività e le opere inerenti la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, la Legge disciplina le norme in merito alla concessione dei relativi permessi (Artt. da 3 a 11) in terra ferma, nel mare e sulla piattaforma continentale. Secondo l'Art. 12, relativo al vettoriamento del gas naturale, le società proprietarie di metanodotti devono provvedere al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia.

La Legge stabilisce nuove norme in materia di lavorazione o deposito di oli minerali. In particolare viene fornito un elenco di nuove opere per la cui costruzione e gestione è prevista la richiesta di concessione ai Ministeri dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e delle Finanze, sentita la regione interessata (Art. 16).

Viene inoltre disposta l'emanazione di norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni ed autorizzazioni per le suddette opere (Art. 17).

Nell'ottica di promuovere il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale, l'Art. 18 introduce agevolazioni finanziarie per lo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante ed a maggior sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche.

Nell'ambito della Legge 9/91, vengono definite le norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali (Art. 20) e per le società commerciali e le imprese elettriche degli Enti Locali (Art. 21).

Infine, a livello pianificatorio, la Legge prescrive la definizione di una serie di accordi e contratti di programma (Art. 30) tra il Ministero dell'Industria, l'ENEL il CISPEL, l'ENEA e le Regioni finalizzati alla individuazione di una politica programmatica che consenta la realizzazione sul lungo periodo degli obiettivi di risparmio e razionalizzazione energetica che stanno alla base del Piano Energetico Nazionale.

La Legge 9/91 consente la circolazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a cogenerazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese previa autorizzazione del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato.

2.2.9 Legge No. 10 del 9 Gennaio 1991

La Legge No. 10 del 9 Gennaio 1991, "Norme per l'Attuazione del Nuovo Piano Energetico Nazionale in Materia di Uso Razionale dell'Energia, di Risparmio Energetico e di Sviluppo delle Fonti Rinnovabili di Energia", riporta:

- norme in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Titolo I, Articoli da 1 a 24);
- norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici (Titolo II, Articoli da 25 a 37);
- disposizioni finali (Titolo III, Articoli 38 e 39).

Gli obiettivi prioritari della Legge possono riassumersi nei seguenti punti (Articolo 1):

- migliorare i processi di trasformazione dell'energia;
- ridurre i consumi di energia;
- migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, a parità di servizio reso e di qualità della vita.

Le norme fissate dalla Legge 10/91, in accordo con gli indirizzi della politica energetica della Comunità Europea, sono pertanto finalizzate a favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, ed una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica (Art. 1).

Per un adeguato sviluppo e consolidamento di una politica di uso razionale dell'energia e delle materie prime energetiche, la Legge 10/91 definisce azioni organiche volte alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ed alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione. Particolare attenzione viene rivolta allo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia (sole, vento, energia idraulica, risorse geotermiche, maree, moto ondoso e trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali) e di quelle ad esse assimilabili.

Secondo quanto indicato dalla legge sono considerate fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali nonché altre forme di energia recuperabile in processi, impianti e prodotti (Art. 1).

La Legge 10/91 prescrive l'emanazione da parte del CIPE di direttive per il coordinamento degli interventi di attuazione del Piano Energetico Nazionale (Art. 2) e la necessità di stipulare accordi di programma tra il Ministero dell'Industria del

Commercio e dell'Artigianato e l'ENEA per lo sviluppo di attività volte al conseguimento degli obiettivi del Piano (Art. 3).

L'Art. 4 stabilisce l'emanazione di norme attuative e relative alle tipologie tecnico-costruttive delle opere previste per l'attuazione del Piano.

A livello programmatico, l'Art. 5 sancisce l'obbligo per Regioni e Province autonome di predisporre piani regionali e provinciali contenenti indicazioni in merito all'uso di fonti rinnovabili di energia.

I piani regionali sono supportati da specifici piani energetici comunali realizzati dai comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, inseriti nei rispettivi piani regolatori generali.

Le Regioni hanno il compito di concedere contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia (Art. 8) e del contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario (Art. 10) e nel settore agricolo (Art. 13).

2.2.10 Legge No 426, 9 Dicembre 1998, "Nuovi Interventi in Campo Ambientale"

La Legge No.426 del 9 Dicembre 1998 riguarda gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi specchi d'acqua marittimi, lacustri, fluviali e lagunari in concessione. In particolare, l'art. 1 della Legge autorizza e predispone gli impegni finanziari al riguardo.

Per la realizzazione degli interventi e l'attribuzione dei finanziamenti, il Ministro dell'Ambiente adotta, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli indirizzi prioritari, i soggetti beneficiari e i criteri di finanziamento dei singoli interventi.

Al comma 3 dell'art.1 vengono indicati i primi interventi di bonifica di interesse nazionale compresi in aree industriali ed in siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati e, nell'elenco alla lettera "f", viene indicato anche il sito di "Taranto".

Nell'ambito del medesimo programma il Ministro determina le modalità per il monitoraggio delle attività di realizzazione delle opere previste dal programma stesso.

La legge 426/98, all'art. 2, prevede interventi puntuali per la conservazione della natura e, in particolare, l'impegno è finalizzato alle seguenti attività:

- l'acquisizione gratuita delle opere abusive nelle aree naturali protette, a favore degli organismi di gestione;
- l'istituzione di parchi nazionali;
- l'istituzione di aree protette;
- l'istituzione di aree protette marine;
- la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "*Posidonia oceanica*" nonché lo studio delle misure di salvaguardia.

2.2.11 Decreto Legislativo 152/ 2006 Parte IV Titolo V, (ex Decreto Ministeriale 471/99)

Il Decreto Ministeriale 25 Ottobre 1999, No. 471, "*Regolamento recante Criteri, Procedure e Modalità per la Messa in Sicurezza, la Bonifica e il Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati, ai sensi dell'Articolo 17 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, No. 22, e successive modificazioni e integrazioni*", stabiliva i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Tale Decreto non viene espressamente abrogato dalla recente pubblicazione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152 "Norme in materia Ambientale" sul Supplemento ordinario alla G.U. del 14 Aprile 2006, No. 88, il DM 471/99. Tuttavia, alla luce della disciplina dettata dagli articoli della Parte IV, Titolo V del DLgs 152/2006 e dei cinque allegati, il provvedimento può essere considerato abrogato a partire dal 29 Aprile 2006, data di entrata in vigore del DLgs 152/2006.

Ai sensi dell'Art. 239, la Parte IV, Titolo V del DLgs 152/2006 "disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di

sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

Le norme della parte quarta, titolo V del Decreto non si applicano agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato. Secondo il nuovo Decreto, inoltre, gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle Regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.

In allegato al Decreto, nella parte relativa alla bonifica dei siti contaminati, sono riportati:

- i criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (Allegato 1);
- i criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati (Allegato 2);
- i criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operative o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costo sopportabili (Allegato 3);
- criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate (Allegato 4);
- concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti (Allegato 5).

2.2.12 Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Taranto

La Legge 9 Dicembre 1998, No. 426, concernente "Nuovi Interventi in Campo Ambientale" (art. 1, comma 4, punto e) considera tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nell'area industriale e sito ad alto rischio ambientale di Taranto.

La medesima legge indica che il Ministro dell'Ambiente deve perimetrare l'ambito territoriale entro il quale procedere alla caratterizzazione ed alla successiva progettazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Nella riunione tenutasi con i rappresentanti del Comune di Taranto, presso il Ministero dell'Ambiente, in data 22 Giugno 1999, è stato concordato l'ambito della

perimetrazione: è stata individuata un'area nella quale, accanto a zone sicuramente utilizzate nel tempo per attività potenzialmente inquinanti, sono state individuate anche zone che, in quanto confinanti o interconnesse, possono essere state esposte a fattori inquinanti. In mancanza di precise informazioni sulle condizioni di inquinamento dell'area si è fatto riferimento alle aree occupate dagli insediamenti industriali, alle zone di discarica, all'area della fascia litoranea compreso l'intero bacino del Mar Piccolo i cui fondali siano stati interessati da sversamenti abusivi di rifiuti, all'area umida denominata Salina Grande.

Con Nota No. 9039 del 11 Novembre 1999 il Comune di Taranto ha espresso parere favorevole alla proposta di perimetrazione predisposta dal Ministero dell'Ambiente.

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 Gennaio 2000 "*Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Taranto*" è stata effettuata la perimetrazione del sito sopra citato, presentata nella figura seguente.

Figura 2.2-A: Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Taranto



LEGENDA

- CTE ENIPOWER
- AREA RAFFINERIA
- PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TARANTO

SCALA



2.2.13 Decreto Ministeriale No. 468 del 18 Settembre 2001 - Regolamento recante:

"Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"

Il Decreto Ministeriale No. 468/2001 approva, ai sensi della legge 9 Dicembre 1998 No. 426, il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale. I relativi allegati, che costituiscono parte integrante del decreto riportano, mediante schede descrittive la situazione di ogni sito.

I principali contenuti del programma nazionale sono elencati di seguito:

- a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 1, della Legge 9 Dicembre 1998, No.426 e della Legge 23 Dicembre 2000, No. 388;
- b) definizione degli interventi prioritari;
- c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
- d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse;
- e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi;
- f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;
- g) individuazione delle fonti di finanziamento;
- h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.

Il sito di Taranto è compreso nel Piano Nazionale di Bonifica. In particolare, in allegato al Programma sono riportate le schede descrittive degli interventi di interesse nazionale, tra cui quella relativa al sito Taranto.

In tale ambito, i Progetti Definitivi di Bonifica della Raffineria di Taranto sono stati emessi da Eni Divisione Refining & Marketing per la parte di Suolo e Sottosuolo (rev. 3) nell'Ottobre del 2005, mentre per le Acque di Falda nel Gennaio 2004.

L'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare) ha redatto il Progetto Preliminare di Caratterizzazione Ambientale dell'Area Marino Costiera prospiciente il Sito di Interesse Nazionale di Taranto (ICRAM, 2003), approvato il 18 Aprile 2003 dalla Conferenza dei Servizi decisoria del Sito di Interesse Nazionale di Taranto.

2.2.14 Decreto Legislativo 152/2006 Parte III, (ex D.L. No. 152, 11 Maggio 1999)

Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152 Parte III, Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" è la normativa di riferimento in materia di scarico e tutela delle acque. Il recente decreto abroga il Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, No. 152 "Disposizioni sulla Tutela delle Acque dall'Inquinamento e Recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il Trattamento delle Acque Reflue Urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla Protezione delle Acque dall'Inquinamento provocato dai Nitrati provenienti da Fonti Agricole" come modificato dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, No. 258.

Le finalità del Decreto sono quelle di disciplinare la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee ponendosi i seguenti obiettivi (Art.73):

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

In particolare, la Parte III, Sezione II relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento del D.Lgs. si compone di 5 Titoli:

- TITOLO I: Principi generali e competenze; individua finalità, definizioni e competenze;
- TITOLO II: Obiettivi di qualità; individua gli obiettivi di qualità ambientale coordinandoli con le disposizioni comunitarie esistenti;

- TITOLO III: Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi; definisce ed individua le aree sensibili, le disposizioni per la tutela dei corpi idrici, la disciplina delle diverse tipologie di scarico che derivano dalle varie attività antropiche, tra cui quelle industriali. Rientrano in tale parte sia le misure di tutela quantitativa della risorsa, sia la disciplina degli scarichi;
- TITOLO IV: Strumenti di tutela; indica gli strumenti deputati al raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati. Definisce i Piani di gestione ed i piani di tutela delle acque e il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici. Segue poi la disciplina da seguire per le autorizzazioni allo scarico;
- TITOLO V dedicato alle Sanzioni.

Gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati sono:

- l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di controlli e sanzioni;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi nell'ambito del servizio idrico integrato;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
- l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;

- l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.

Nell'ambito del riordino complessivo in materia di tutela delle acque, l'Art. 170 prescrive che le Regioni possono adeguarsi al D.Lgs. con un tempo non inferiore a due anni e che fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'Art.175.

Il recente Decreto Legislativo 152/2006 riprende il precedente D.Lgs. 152/99 che ha cambiato in modo radicale, l'approccio alla salvaguardia delle acque. La riduzione delle emissioni, prima perseguita mediante un approccio puramente quantitativo basato su riduzioni indifferenziate, ora viene guidata da considerazioni che riguardano gli effetti. In altre parole le riduzioni vengono fissate concordemente alla capacità di tollerare certe deposizioni di inquinante da parte dei sistemi ricettori.

2.2.15 Decreto Legislativo 112/98 (Riforma Bassanini)

In attuazione del processo di decentramento amministrativo, il Decreto Legislativo 112/98 "Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in Attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, No. 59", in base al principio di sussidiarietà, ha trasferito molte funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali. La portata di tale delega è molto innovativa in quanto l'energia non è compresa tra le materie che la Costituzione (all'Art. 117) rimette alla competenza legislativa regionale.

In ambito energetico, rimangono comunque di competenza statale tutte le funzioni che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, allo Stato vengono assegnate quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovraregionale.

Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce

espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla Legge 10/91 (Artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici.

L'Art. 31 del D.Lgs 112/98 attribuisce agli Enti locali le funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale"; alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni:

- la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

2.2.16 Conferenza per l'Energia e l'Ambiente

Nel periodo 25-28 Novembre 1998 si è tenuta a Roma la "Conferenza Nazionale sull'Energia e l'Ambiente". La conferenza ha preso spunto dal nuovo approccio relativo alla politica energetico-ambientale. Negli ultimi anni infatti è andato consolidandosi un approccio di tipo integrato tra le questioni energetiche e ambientali; tra le finalità prettamente energetiche vi sono:

- la sicurezza degli approvvigionamenti;
- la valorizzazione delle risorse nazionali;
- la competitività del settore;

le finalità ambientali vengono associate a:

- preservare l'ambiente locale e globale;
- migliorare il rendimento ed evitare gli sprechi;
- razionalizzare l'uso delle risorse;
- servire gli utenti in modo equo.

L'altro importante cambiamento riguarda lo spostamento da una politica di tipo "command and control" a una di tipo pro-attivo, basata sulla logica della concertazione e degli accordi volontari.

Il "Patto per l'Energia e l'Ambiente", sottoscritto a Roma durante tale conferenza, individua sei indirizzi prioritari per inquadrare il percorso attuativo delle politiche energetiche:

- cooperazione internazionale;
- apertura della concorrenza del mercato energetico;
- coesione sociale;
- concertazione;
- competitività, qualità, innovazione e sicurezza;
- informazione e servizi.

All'interno di questi indirizzi, e per soddisfare gli obiettivi fissati, gli accordi volontari rappresentano gli strumenti attuativi migliori e da privilegiare per definire operativamente le azioni di politica energetico-ambientale. Gli accordi volontari sono articolati in due livelli, a cui sono assegnati compiti diversi:

- accordi settoriali: sottoscritti dalle rappresentanze nazionali di specifici comparti economici e produttivi, in cui vengono definiti indirizzi, obiettivi e programmi di azioni.
- accordi territoriali: sottoscritti dalle rappresentanze interessate a livello regionale e locale e che possono riguardare singole imprese (di piccole, medie o grandi dimensioni), distretti specializzati di piccole o medie imprese o distretti di filiera.

Il governo e le regioni si impegnano ad istituire un fondo nazionale e fondi regionali per le energie rinnovabili e la protezione del clima, le risorse devono giungere sia dalla "Carbon Tax" (Paragrafo 2.2.17) sia da impegni annuali predisposti all'interno delle leggi finanziarie.

2.2.17 Carbon Tax

Il governo italiano ha adottato, in collegato con la Legge Finanziaria del 1999, la Carbon Tax, uno strumento fiscale che grava sui combustibili fossili in relazione al quantitativo di anidride carbonica emesso durante il processo di combustione. La logica del nuovo tributo è quella di incentivare l'uso di prodotti energetici a basso contenuto di carbonio penalizzando l'utilizzo di quelli ad alto contenuto. La Carbon Tax trova la sua legittimazione nell'impegno sulla riduzione del gas serra sottoscritto dal governo italiano a Kyoto.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

- favorire l'uso di combustibili che emettono minor quantità di anidride carbonica;
- promuovere iniziative volte ad elevare l'efficienza energetica;
- implementare l'uso di fonti di energia rinnovabile.

Il nuovo sistema di tassazione stabilisce aliquote obiettivo per le accise sugli oli minerali, differenziate a seconda del prodotto energetico e del settore di utilizzo dello stesso (maggiormente penalizzanti per i prodotti a maggior emissione di CO₂), generando un loro graduale incremento dal 1999 al 2005. In linea di massima in tutti i settori di utilizzo risultano maggiormente colpiti, sebbene con peso diverso, gli oli combustibili, il carbone ed il GPL rispetto al metano.

2.2.18 Decreto Legislativo 152/2006 Parte IV, (ex Decreto Ronchi (D.Lgs 22/97))

Il recente Decreto Legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale" rappresenta il nuovo strumento di riferimento in materia di rifiuti. La parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" abroga il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, No. 22 (e successive modifiche e integrazioni) ed i relativi provvedimenti attuativi, che restano continuano però ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi previsti dalla parte IV del nuovo decreto. La parte IV del DLgs 152/2006, Titoli I, II, III, IV, disciplina la gestione dei rifiuti anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle

discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.

La gestione dei rifiuti viene definita come attività di pubblico interesse e, pertanto, disciplinata in modo da assicurare un'elevata protezione dell'ambiente tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. Ai sensi dell'Art. 178, la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

All'Art.183 del Titolo I il Decreto riporta le definizioni di rifiuto, rimandando all'allegato A , le definizioni di detentore, di gestore, le operazioni di raccolta, di raccolta differenziata, di smaltimento (allegato B), di recupero e di stoccaggio (allegato C). Inoltre, all'Art. 184 del medesimo titolo, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali; questi ultimi, in funzione delle caratteristiche di pericolosità, sono a loro volta suddivisi in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

La finalità è di ridurre i quantitativi di rifiuti da inviare allo smaltimento selezionando le migliori tecniche e modalità quali:

- la raccolta differenziata;
- il reimpiego;
- il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti stessi.

Viene anche promossa l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali tenendo conto del contesto geografico e/o della esigenza di impianti specializzati al trattamento di determinati tipi di rifiuti, utilizzando allo scopo metodi e tecnologie atti a garantire il più elevato grado di protezione e dell'ambiente

e di tutela della salute pubblica e realizzando impianti la cui tecnologia miri alla loro valorizzazione energetica.

2.2.19 Protezione del Paesaggio e Aree Vincolate

In questo paragrafo sono esaminati i principali strumenti pianificatori in materia di aree protette e vincolate, con particolare riferimento a:

- aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137” e successive modifiche, che abroga il Decreto Legislativo No. 490 del 29 Ottobre 1999;
- sistema delle aree protette così come regolamentate da:
 - Decreto Ministeriale 6 Dicembre 1991, No. 394, “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette”,
 - Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva “Habitat”), recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, “Regolamento Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della Fauna Selvatiche”,
 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 Marzo 2003, No. 120, “Regolamento Recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997;
- Aree vincolate ai sensi del Regio Decreto Legislativo No. 3276 del 30 Dicembre 1923 (“Vincolo Idrogeologico”).

In relazione a tali aspetti si rimanda anche a quanto disciplinato dalle Leggi regionali per la protezione delle risorse naturali (Paragrafo 2.3.2).

Aree Vincolate ai Sensi del DL 42/2004

Il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, No. 42 e successive modifiche³ costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio per quanto riguarda la definizione di paesaggio e per alcuni dei principi ispiratori dell'attività di tutela. Tale decreto abroga, tra gli altri, il Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, No. 490, che rappresentava il punto di confluenza delle principali leggi in materia di tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, la Legge 1089/39 (Tutela delle Cose d'Interesse Artistico o Storico), la Legge 1497/39 (Protezione delle Bellezze Naturali) e la L. 431/85 (Conversione in Legge, con Modificazioni, del DL 27 Luglio 1985, No. 312, Recante Disposizioni Urgenti per la Tutela delle Zone di Particolare Interesse Ambientale e successive Norme di Applicazione).

Il Decreto Legislativo 42/04 e le successive modifiche, disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per:

- Tutela, Fruizione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);
- Tutela e Valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).

Per quello che riguarda i beni culturali, in base a quanto riportato all'articolo 10 del Decreto, sono tutelati i seguenti beni:

“ ...

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

- a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto

³ - Comunicato 26 Febbraio 2004; Legge 15 Dicembre 2004, N. 308; DI 26 Aprile 2005, N. 63, convertito con modificazioni nella Legge 109/2005; DI 30 Giugno 2005, N. 115; Decreti Legislativi 156/2006 e 157/2006.

pubblico;

b) gli archivi ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'Art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, No. 616, e di quelle ad esse assimilabili.”

Alcuni beni, inoltre, vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell'Articolo 10 del presente Decreto solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente. In particolare, tali beni sono:

“...

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etno-antropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse.”

Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione, sia diretta che indiretta, alla loro fruizione ed alla circolazione sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

Con riferimento ai contenuti del Decreto, nell'area prossima al sito dove è prevista la localizzazione della nuova centrale (Figura 2.5-A) sono presenti due immobili di interesse storico – architettonico tutelati ai sensi dell'art. 10 del DL 42/2004 (ex Art. 2 del DL 490/99):

- Complesso di S.ta Maria della Giustizia, situato a Sud-Ovest rispetto all'area di prevista localizzazione della Centrale, oltre la Strada Statale Ionica (No.106);
- Masseria Montella, situata a Nord-Ovest rispetto all'area di prevista localizzazione della Centrale, tra il perimetro della Raffineria e la Strada Statale Ionica (N.106).

Per quanto riguarda i beni paesaggistici e ambientali, in base a quanto riportato all'art. 136 del Decreto (ex. L. 1497/39), sono sottoposti a tutela:

“..

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1 (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.”

Inoltre, in virtù del loro interesse paesaggistico (Art. 142 del DL 42/04, ex. Art. 1 della L. 431/85), sono comunque sottoposti a tutela:

“..

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio

- Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento definiti dall'Art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 Maggio 2001, No. 227;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, No. 448;
 - l) i vulcani;
 - m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.”

Nell'area prossima al sito di progetto (Figura 2.5-A), risulta sottoposta alle disposizioni di vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 142, lett. a del DL 42/04 Parte III, Titolo I (ex Art. 146 del DL 490/99, Titolo II), l'area costiera a Sud ed Ovest della Raffineria compresa tra Punta Rondinella e Pino Solitario. Parte di tale area risulta interessata dal tracciato dell'elettrodotto di collegamento tra la Centrale e la rete Nazionale di Trasmissione.

Per quanto riguarda l'esame della normativa relativa alla tutela di tali beni, l'articolo 135, "Pianificazione paesaggistica", prevede che le regioni assicurino un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio e, a tal fine, sottopongano a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi denominati "piani paesaggistici". Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui agli Artt. 136 e 142, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di

valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile. Infine, secondo quanto indicato dall'Art. 146 del Decreto, i progetti di qualunque genere che interessano i beni di cui agli Artt. 136 e 142 devono essere sottoposti alla Regione o all'ente locale al quale la Regione ha affidato la relativa competenza. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza.

Sistema delle Aree Protette

La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette istituendo l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri a suo tempo stabiliti dal Comitato nazionale per le aree protette.

Attualmente, il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- **Parchi Nazionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- **Parchi Naturali Regionali e Interregionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- **Riserve Naturali**, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna,

ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;

- **Zone Umide di Interesse Internazionale**, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- **Altre Aree Naturali Protette**, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**, designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)**, designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE⁴, costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che:
 - contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica

⁴ La Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva "Habitat") è stata recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, "Regolamento Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della Fauna Selvatiche".

nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo,

- sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata.

Tali aree vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC);

- **Aree di Reperimento Terrestri e Marine** indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

Per quanto riguarda l'area vasta di indagine (Provincia di Taranto), come evidenziato in maggior dettaglio al Paragrafo 2.3.12, in base alla classificazione sopra indicata, sono presenti le seguenti aree protette:

- Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine";
- Riserva Naturale Statale delle Murge Orientali;
- Riserva Naturale Statale della Stornara;
- Riserve Naturali Regionali orientate del litorale tarantino orientale;
- Riserva Naturale Regionale orientata Bosco delle Pianelle;
- Riserva Naturale Regionale orientata "Palude del Conte e Duna Costiera";
- Riserva Naturale Regionale orientata "Palude La Vela";
- Oasi di protezione della Palude della Vela;
- Parco comunale Bosco delle Pianelle;
- IT9130001 Torre Colimena (pSIC);
- IT9130002 Masseria Torre Bianca (pSIC);
- IT9130003 Duna di Campomarino (pSIC);
- IT9130004 Mar Piccolo (pSIC);
- IT9130005 Murgia di Sud-Est (pSIC);
- IT9130006 Pineta dell'Arco Ionico (pSIC);
- IT9130007 Area delle Gravine (pSIC e ZPS);

- IT9130008 Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto (pSIC).

Vincolo Idrogeologico

Il Regio Decreto Legge No. 3276/1923 prevede il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani. In particolare, all'art.1, il decreto sottopone a vincolo idrogeologico, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di uso contrastanti con la norma, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, causando un danno pubblico.

I successivi artt. 7, 8 e 9 definiscono una serie di prescrizioni sulla utilizzazione e la gestione dei territori vincolati; in particolare l'art. 7 prescrive che la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, sono subordinate ad autorizzazione rilasciata dal comitato forestale, nel rispetto delle modalità da esso prescritte.

2.3 **Pianificazione Regionale**

In base a quanto disposto dall'Art. 1 bis della Legge 8 Agosto 1985, No. 431, spetta alle regioni il potere/dovere di sottoporre a specifica normativa d'uso e valorizzazione ambientale il territorio in cui ricadono le aree sottoposte a vincolo paesaggistico mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali.

La legge che disciplina la tutela e l'uso del territorio pugliese è la Legge Regionale No. 56 del 31 Maggio 1980 "Tutela ed uso del territorio" con la quale l'amministrazione regionale ha inteso riordinare la disciplina urbanista regionale. Gli strumenti indicati a regolamentare gli interventi sul territorio regionale sono rispettivamente:

- Piano Urbanistico Territoriale (PUT) regionale e sue articolazioni quali il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT);
- Piani Regolatori Generali Comunali quali livelli di massimo dettaglio territoriale.

Il PUT dovrebbe costituire il quadro di riferimento per la pianificazione generale e di settore del territorio regionale ad ogni scala. Le prescrizioni dettate dal Piano hanno effetti integrativi sui piani urbanistici vigenti: in pratica devono essere recepite da parte dei Comuni entro un anno dall'approvazione del PUT stesso.

Allo stato attuale la Regione Puglia non ha ancora completato l'iter progettuale e attuativo del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) ma, con Delibera del Consiglio Regionale, No. 1748, del 15 Dicembre 2000, è stato approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P).

Il Piano Regolatore è lo strumento normativo e previsionale che disciplina le azioni di intervento sul territorio comunale compatibilmente con gli strumenti di livello superiore. Nel caso della Centrale a progetto, i comuni interessati dall'opera sono il Comune di Taranto, dove verrà localizzato l'Impianto, ed il Comune di Massafra, in parte interessato dal tracciato dell'elettrodotto. Per quanto riguarda il Comune di Taranto, lo strumento urbanistico vigente è la Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Taranto approvata nel Settembre 1974 mentre, per il Comune di Massafra, lo strumento urbanistico è rappresentato dal Piano Regolatore

Generale approvato nell'Ottobre 2000. Il contenuto dei due documenti, con riferimento agli aspetti ritenuti di interesse in relazione al presente studio, è trattato nel dettaglio nel Paragrafo 2.5.

Gli strumenti pianificatori territoriali/tematici analizzati nei successivi capitoli, sono i seguenti:

- PUTT regionali;
- Piano Regionale di Sviluppo;
- Programma Operativo Plurifondo;
- Programma Operativo Regionale;
- Piano Regionale di Smaltimento Rifiuti Urbani;
- Programma di Emergenza Rifiuti;
- Piano Regionale dei Trasporti;
- Piano di Bacino – Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- Piano Direttore a stralcio del Piano per la Tutela delle Acque.

Al termine del paragrafo sono riportate le leggi regionali relative alla disciplina delle emissioni all'atmosfera ed alla protezione delle risorse naturali. Le altre normative regionali per ciascuna delle componenti ambientali di rilevanza per lo studio sono presentate nei relativi capitoli del Quadro di Riferimento Ambientale.

2.3.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico

In base a quanto disposto dall'art. 1 bis della Legge 8 Agosto 1985, No. 431, spetta alle regioni il potere/dovere di sottoporre a specifica normativa d'uso e valorizzazione ambientale il territorio in cui ricadono le aree sottoposte a vincolo paesaggistico mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali.

Come anticipato, la Regione Puglia non ha ancora completato l'iter progettuale ed attuativo del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) ma, con Delibera del Consiglio Regionale, No. 1748, del 15 Dicembre 2000, è stato approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P).

Nel Dicembre 1985 è stata infatti avviata la realizzazione del PUTT/PBA (Paesaggio Beni Ambientali) in esecuzione della Legge 431/85. Non si trattava di un Piano direttamente operativo (tranne che per alcuni casi), ma di uno strumento indirizzato ad una caratterizzazione qualitativa del territorio, ottenuta tramite l'individuazione e classificazione dei beni in un contesto organico e vario. Il PUTT/PBA si prefiggeva di individuare sul territorio gli elementi da tutelare (sistemi, categorie, singoli beni, ambiti territoriali), di valutare il loro stato di conservazione ed uso e di fornire indicazioni, anche progettuali, per la pianificazione urbanistica "generale ed integrata" dei territori.

Pur rinviando ai successivi piani paesistici esecutivi una disciplina specialistica di settore, il PUTT/PBA conteneva un primo insieme di indirizzi e criteri quali:

- le direttive di regolamentazione, indirizzi di orientamento per la specificazione degli obiettivi di Piano;
- i regimi di tutela e le prescrizioni di base da osservare sia nella formazione dei sottopiani sia nella formazione delle autorizzazioni e pareri;
- il ruolo dei piani di secondo livello dei parchi e della strumentazione urbanistica;
- le prescrizioni di base direttamente vincolanti prevalenti sugli strumenti vigenti.

Uno dei principali indirizzi normativi riguarda la conformità degli interventi derivanti sia da piani sia da specifica progettazione, sia essa di natura pubblica sia privata, che comportino trasformazioni territoriali: essa deve essere attestata attraverso il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica regionale (caso di progetti presentati dai proprietari dei siti) o dal parere paesaggistico o dall'attestazione paesaggistica nel caso di piani o progetti presentati da enti o soggetti pubblici.

Il più recente Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTT/P), redatto in adempimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 490/99 e dalla Legge Regionale No. 56 del 31 Maggio 1980, disciplina i processi di trasformazione fisica e uso del territorio allo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibile la qualità del paesaggio e delle sue componenti strutturali, promuovendo la salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali. Sotto l'aspetto normativo il PUTT si configura come uno strumento di portata urbanistico-territoriale

con specificazione dei valori paesistici-ambientali, che interessa l'intero territorio regionale.

Il Piano si articola con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico – culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte. La sua articolazione è volta a:

- suddividere e perimetrare il territorio regionale in sistemi di aree omogenee suddivise per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, la copertura botanico/vegetazionale e colturale, la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa e l'individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
- individuare e classificare le componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale;
- definire e regolamentare interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale.

Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:

- obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;
- indirizzi di orientamento degli obiettivi di Piano e definizione delle metodologie e modalità di intervento negli ambiti territoriali estesi;
- direttive di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione subordinati di ogni specie e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;
- prescrizioni di base direttamente vincolanti e applicabili sia a livello di salvaguardia provvisoria che definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione subordinati e di rilascio di autorizzazioni per interventi diretti;
- criteri di definizione dei requisiti tecnico – procedurali di controllo e di specificazione delle prescrizioni di base.

Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, i contenuti normativi sopra indicati non sostituiscono ma si limitano ad integrare quelli indicati da ciascuna

legge; in particolare le prescrizioni di base prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela. Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione. Va infine notato che le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.

Obiettivo principale del Piano è quello di consentire l'oggettiva verifica della compatibilità di ogni progetto di trasformazione paesistica; a tal fine vengono perimetrati gli ambiti territoriali con riferimento a 5 valori paesaggistici ciascuno riferito a particolari indirizzi di tutela:

- *Valore eccezionale "A"*, riferito a beni di riconosciuta unicità e/o singolarità, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per i quali vanno perseguiti obiettivi di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e recupero di eventuali situazioni compromesse;
- *Valore rilevante "B"*, riferito a situazioni di compresenza di più beni costitutivi, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per i quali vanno perseguiti obiettivi di conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale e recupero di eventuali situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori o mitigazione degli effetti negativi;
- *Valore distinguibile "C"*, riferito a situazioni di presenza di un bene costitutivo, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per il quale vanno perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, e trasformazione, se compromesso, compatibilmente con la qualificazione paesaggistica;
- *Valore relativo "D"*, dove, anche in assenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli per i quali vanno perseguiti obiettivi di valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
- *Valore normale "E"*, dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico, per il quale vanno perseguiti obiettivi di valorizzazione delle peculiarità del sito.

Il cosiddetto Piano Territoriale Paesistico, introdotto dalla Legge No. 1497 del 1939, non ancora redatto, dipenderà direttamente da questo, e nelle intenzioni, avrà un alto contenuto specialistico e operativo nell'insieme.

Le indicazioni del PUTT per la porzione di territorio interessata dal progetto della Centrale e delle opere ad essa connesse sono riportate in Figura 2.3-A.

2.3.2 Piano Regionale di Sviluppo

Il Piano Regionale di Sviluppo è stato approvato dal Consiglio Regionale della Regione Puglia nel 1982. L'aggiornamento di tale Piano è costituito, di fatto, dal Programma Operativo Plurifondo i cui contenuti sono trattati nel Paragrafo successivo. Gli obiettivi principali del Piano sono i seguenti:

- ampliare lo scenario produttivo e l'innovazione tecnologica;
- migliorare la qualità della vita intesa "come accessibilità dei lavoratori ai beni e servizi essenziali, quali: casa, tutela della salute, cultura, tempo libero e sport".

Le considerazioni che riguardano lo sviluppo del settore industriale evidenziano che, nonostante i processi di ristrutturazione e di risanamento industriale negli anni '80, non si siano effettuati "consistenti investimenti sostitutivi tali da determinare un'espansione compensativa dell'occupazione ed il rilancio dell'economia regionale". In particolare si indica un rilancio per l'area Jonico-Salentina, mirato a sanare la crisi occupazionale ed imprenditoriale, operando affinché venga data priorità meridionale ai programmi di investimento dei grandi gruppi pubblici e privati.

Per quanto riguarda il settore industriale la linea è quella di potenziare e/o ristrutturare l'apparato industriale previa individuazione dei diversi settori in crisi, di aprire nuovi mercati, di consolidare la presenza delle piccole e medie imprese sui mercati internazionali.

Il progetto di reindustrializzazione non può che essere corredato da interventi di adeguamento infrastrutturale per rendere vantaggioso l'inserimento dell'area.

Il Programma Regionale di Sviluppo 1994-1996 recepisce gli indirizzi del Governo regionale (deliberazioni G.R. No. 476 del 1 Febbraio 1994 e No. 682 del 6 Marzo 1995) e pone, come obiettivo fondamentale della strategia di sviluppo di medio-lungo periodo, la distrettualizzazione del territorio regionale, recuperando le esigenze produttive espresse dalle diverse realtà territoriali.

2.3.3 Programma Operativo Plurifondo

Il Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999 è stato approvato con DGR No. 3646 dell'8 Agosto 1995.

Il Programma Operativo Plurifondo è uno strumento di programmazione che rappresenta, di fatto, un aggiornamento attuativo e programmatico del Piano Regionale di Sviluppo.

Le leggi regionali del Febbraio 1995 No. 3, 4, 5 disciplinano e normano gli interventi del programma operativo per il quinquennio 1994-99. La legge regionale No. 3 è stata recentemente abrogata dalla legge regionale No. 13 del 25 Settembre 2000; resta tuttavia applicabile ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza.

Vengono istituiti tre comitati:

- Comitato Interassessorile per le Politiche Comunitarie (CIPC);
- Comitato misto (Regione, Enti locali, forze economiche e sociali) che ha funzioni propositive, consultive e garantisce la cooperazione tra i vari soggetti;
- Comitato di sorveglianza che ha il compito di seguire e sorvegliare l'attuazione e l'esecuzione dei diversi programmi, affinché siano raggiunti gli obiettivi previsti.

In particolare nella legge sulle Norme di attuazione degli interventi (No. 5/1995) l'Art. 4 fa riferimento agli interventi in campo ambientale: viene detto che la Regione Puglia "incentiva il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese e pertanto la Regione Puglia agevola l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'esterno e all'interno delle aziende".

I principali obiettivi perseguiti dal POP in una prima attuazione operativa nel quinquennio 1994-1999 sono i seguenti:

- potenziamento delle infrastrutture a supporto delle attività economiche;
- rafforzamento delle strutture del sistema produttivo, non solo per lo sviluppo, ma anche con interventi di reindustrializzazione, diversificazione produttiva delle aree di maggior crisi industriale;
- sostegno e promozione di attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

- diversificazione e valorizzazione delle risorse agricole e dello sviluppo rurale;
- valorizzazione delle risorse umane (programmi di formazione per disoccupati, per le grandi imprese).

Un'importante strategia del POP è comunque quella finalizzata al sostegno diretto delle attività economiche e della loro competitività, nonché alla promozione e realizzazione di un adeguato quadro infrastrutturale.

Nel seguente prospetto vengono riportate le aree di intervento e gli obiettivi prioritari direttamente funzionali ad una rete di obiettivi intermedi operativi collegati ai precedenti.

Aree di intervento	Obiettivi operativi	Obiettivi prioritari
Strade, porti, acquedotti	Potenziamento delle infrastrutture	Decongestionamento centri urbani
Agricoltura, industria, artigianato, servizi	Modernizzazione della struttura produttiva	Riqualificazione zone rurali
Turismo, tecnologia, ricerca, ambiente, parchi e riserve, valorizzazione risorse umane	Sviluppo di settori non tradizionali, miglioramento della qualità della vita, formazione manodopera ecc.	Miglioramento e valorizzazione dell'ambiente Riduzione della disoccupazione

Dall'analisi del Sistema Industriale si evince che, dimensionalmente, il tessuto delle imprese industriali pugliesi è imperniato su quelle piccole e medie, anche se, in particolare nell'area di Taranto, non mancano le grandi imprese appartenenti a grandi gruppi industriali impegnati in settori tecnologicamente significativi. Per questo motivo l'orientamento va da un lato verso il sostegno delle piccole e medie imprese innovative, dall'altro verso il miglioramento delle condizioni infrastrutturali per accrescere i livelli di competitività.

In relazione alle principali problematiche ambientali il POP, in base alla ripartizione in bacini effettuata con riferimento alla legge sulla difesa del suolo (No.183/89), ha individuato 5 ambiti territorialmente omogenei: quello di interesse per il presente studio è il cosiddetto Arco Ionico.

Per tale ambito sono individuate le seguenti problematiche ambientali:

- problemi di dissesto idrogeologico ed in particolare fenomeni di carsismo e crollo lungo le pareti delle gravine anche in prossimità di centri abitati;
- problemi di inquinamento dei corpi idrici che riguardano:
 - l’alterazione delle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee causate dall’impiego di prodotti chimici in agricoltura,
 - inquinamento marino causato dal complesso di carichi inquinanti di origine civile ad industriale;
- presenza dell’area ad elevato rischio ambientale di Taranto.

In ultima analisi i principali obiettivi ambientali da perseguire secondo il POP sono:

- sviluppare tecnologie più favorevoli per l’ambiente;
- evitare l’uso di sostanze pericolose;
- diffondere il risparmio energetico ed incentivare la produzione di energie rinnovabili;
- utilizzare le risorse naturali non ad un livello superiore alle capacità di rinnovamento;
- avviare nuove forme di pianificazione urbana al fine di utilizzare correttamente il territorio;
- ridurre il trasporto su gomma a vantaggio di quello su rotaia e intermodale.

2.3.4 *Programma Operativo Regionale*

Il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 è stato approvato dalla Giunta della Regione Puglia il 19 Novembre 1999. La Legge Regionale 25 Settembre 2000, No. 13 “Procedure per l’attuazione del Programma Operativo Regionale della Regione Puglia 2000-2006” disciplina le modalità e le procedure di attuazione degli interventi previsti nel Programma.

Nel presente paragrafo sono analizzati i contenuti del Programma con riferimento ai punti di debolezza e alle potenzialità dell’area in esame, agli obiettivi individuati e alle strategie da adottare per raggiungerli.

Punti di Debolezza del Sistema Puglia

I punti di debolezza principali evidenziati nell'analisi socioeconomica effettuata per la predisposizione del POR, secondo una scala indicativa di tipo ordinale decrescente, sono i seguenti:

- la struttura del mercato del lavoro, che presenta tassi crescenti di disoccupazione sia giovanile, sia in modo particolare della componente femminile, e nel contempo tassi di attività inferiori alla media del Mezzogiorno;
- l'andamento degli investimenti sia pubblici che privati, risultati in flessione per gran parte del decennio, e che necessita di una marcata inversione di tendenza a partire dal fabbisogno elevato di ammodernamento e riqualificazione della rete infrastrutturale di base, fortemente al di sotto dei fabbisogni provenienti dalla comunità economica e civile;
- la capacità di innovare del sistema socio-economico regionale nel suo insieme, risulta ridotta negli ultimi anni sia a livello produttivo, soprattutto nei confronti dell'innovazione organizzativa e di prodotto, sia a livello sociale e economico, ad esempio per quanto concerne le aree della valorizzazione delle risorse ambientali e culturali da un lato, e l'avvio di nuovi modelli di collaborazione tra pubblico e privato dall'altro, in grado di moltiplicare le occasioni di sviluppo sul territorio, diffusisi solo in parte grazie alla recente promozione della programmazione negoziata;
- i livelli di qualità della vita dell'intera comunità regionale, sottoposti negli ultimi anni a peggioramenti consistenti che hanno finito, in aggiunta alla crisi del mercato del lavoro, per moltiplicare i fenomeni di marginalità, di disagio sociale e di emigrazione giovanile;
- lo scarso sviluppo di economie legate alla valorizzazione delle ingenti risorse naturali, ambientali e culturali ampiamente presenti a livello regionale e poco utilizzate a tal fine, con ricadute ancora inferiori alle potenzialità presenti per quanto concerne ad esempio le presenze turistiche;
- l'insufficiente presenza di nuovi comparti a maggiore intensità di conoscenza in grado di favorire un graduale ampliamento dell'attuale modello di specializzazione produttiva in direzione di produzioni connotate da livelli più elevati di crescita del reddito e dell'occupazione;
- il mancato consolidamento del sistema produttivo regionale che, alla luce dei nuovi processi di integrazione e di globalizzazione dei mercati, è chiamato a

definire un nuovo e più efficace posizionamento competitivo basato su: a) un più accentuato livello di integrazione orizzontale e verticale in grado di qualificare le produzioni ed accrescere i differenziali competitivi rispetto ai concorrenti europei e non; b) un graduale ampliamento dei prodotti/mercati in direzione di segmenti più elevati ed a maggiore valore aggiunto; c) un ricorso più ampio e sistematico ai mercati esteri, a fronte di un graduale ridimensionamento del ruolo dei mercati di sbocco meridionali e nazionali;

- una sensibile differenziazione interna del livello di sviluppo territoriale che contraddistingue la regione; con riferimento al livello provinciale, è possibile evidenziare una diversità tra il livello di PIL pro-capite di Bari (71,3% del livello nazionale) e Taranto (68,1%), da un lato, ed i livelli di reddito di Brindisi (59,4%), Foggia (56,8%) e Lecce (54,5%), dall'altro. Tali differenze possono essere rilevate anche a livelli sub-provinciali (tra aree interne e costiere, tra aree di sviluppo delle PMI ed aree rurali) così come su altre variabili, in parte già citate, come la qualità della vita, la dotazione infrastrutturale, i servizi alla persona, ecc.
- il sistema ambientale pugliese, che necessita d'interventi integrati soprattutto in termini di risanamento e riqualificazione delle aree urbane. Con specifico riferimento all'ecosistema urbano, Foggia e Brindisi risultano le uniche due province con valori superiori alla media nazionale del relativo indice sintetico su base provinciale, mentre Taranto occupa la penultima posizione, Bari è prossima alla media e Lecce si situa all'84° posto.

Potenzialità

Nel contempo sono presenti nell'ambito regionale concrete potenzialità, opportunità e risorse sulle quali poter far leva per accelerare i fenomeni di sviluppo già in corso, legati soprattutto alla presenza di (in ordine decrescente di importanza):

- un numero ampio di giovani alla ricerca di occupazione in possesso di livelli di scolarizzazione medio-alti;
- un sistema di imprese minori diffuso a livello territoriale e particolarmente dinamico, connotato negli ultimi anni da livelli crescenti di apertura all'estero;
- un patrimonio ambientale, naturale e storico-artistico significativo e presente su gran parte del territorio regionale;
- un sistema regionale di offerta di formazione e di innovazione ampio e diffuso sul territorio, in grado di sostenere adeguatamente le esigenze provenienti dal sistema socio-economico nel suo insieme;

- una collocazione geografica che pone la regione come crocevia privilegiato nelle direttrici di comunicazione nei confronti dell'area balcanica da un lato, e del Centro-Europa dall'altro (corridoio No. 8 e No. 10);
- un crescente livello di attrattività della Puglia da parte di investimenti produttivi grazie alla qualità delle opportunità insediative e dell'offerta regionale nel suo insieme.

Obiettivi del Programma

I risultati dell'analisi e l'individuazione dei principali nodi-opportunità richiamano la necessità, per la Nuova Programmazione dei fondi 2000-2006, di perseguire un duplice indirizzo che risulta determinante per le prospettive di crescita a breve e medio termine della regione Puglia nel suo insieme:

- consolidare le attuali dinamiche di sviluppo alla luce dei profondi mutamenti derivanti dai processi di integrazione e di crescente globalizzazione;
- rimuovere gli ostacoli di ordine strutturale che negli ultimi anni hanno limitato le prospettive di crescita del sistema Puglia nel suo insieme.

Gli interventi devono nel contempo essere improntati al proseguimento dei macro obiettivi di ordine generale che riguardano in modo specifico l'attuale modello di sviluppo regionale che la stessa analisi del contesto territoriale contribuisce a mettere in evidenza:

- competitività, innovazione ed ampliamento del sistema produttivo;
- migliore qualità della vita;
- una crescita con minori divari territoriali interni.

La soluzione dei principali nodi socioeconomici della Puglia, nonché la valorizzazione delle principali risorse ed opportunità, deve agire principalmente nella direzione di assicurare una capacità di sviluppo economico ecosostenibile in grado di alimentare consistenti livelli di innovazione, investimento ed occupazione.

Pertanto, anche in considerazione delle priorità indicate in termini di nodi ed opportunità, nonché di macro-obiettivi, sarà necessario destinare le risorse del POR in ordine di priorità, al soddisfacimento, in relazione agli assi prioritari di intervento, dei seguenti fabbisogni:

- valorizzazione dei sistemi locali;

- rafforzamento delle reti e dei nodi di servizio;
- valorizzazione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione delle risorse culturali;
- valorizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata.

Strategie

Sulla base di quanto emerso dall'analisi della situazione socioeconomica dall'individuazione dei nodi e delle opportunità, nonché dai macro-obiettivi individuati in sede di pianificazione delle strategie da perseguire nel periodo 2000-2006 (indicate in precedenza), sono stati analizzati e selezionati per ciascun asse prioritario gli obiettivi generali e specifici. Sono sintetizzati nel seguito gli obiettivi globali e specifici degli assi di interesse per questo studio (Asse 1 e Asse 4).

Asse 1. Valorizzazione delle Risorse Ambientali e Naturali

Il territorio è una risorsa la cui tutela e valorizzazione possono permettere in Puglia sia di migliorare la qualità della vita dei cittadini che assicurare uno sviluppo eco-sostenibile per le generazioni future.

Gli obiettivi globali dell'asse sono:

- promozione di un modello di sviluppo regionale eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente ed alle risorse naturali, contribuendo nel contempo ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità regionale;
- tutela e valorizzazione del patrimonio naturale regionale ai fini ambientale e per quanto attiene alle ricadute in termini di espansione della fruibilità e di incremento del reddito/occupazione;
- creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescere la qualità della vita dei cittadini, espandere la fruibilità di risorse naturali.

Gli obiettivi specifici dell'asse sono:

- ciclo integrato dell'acqua:
 - garantire disponibilità idriche adeguate per la popolazione civile e le attività produttive della regione creando le condizioni per aumentare l'efficienza di

- acquedotti, fognature e depuratori, in un'ottica di tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. No. 152/99, favorendo nel contempo un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato,
- migliorare le condizioni delle infrastrutture incoraggiando il risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le tecniche di gestione nel settore. Promuovere la tutela e il risanamento delle acque marine e salmastre;
- difesa del suolo:
 - garantire un adeguato livello di sicurezza fisica delle funzioni insediative, produttività, turistica e infrastrutturale attraverso la realizzazione della pianificazione di bacino, di un sistema di governo e presidio idrogeologico diffuso ed efficiente, e di una pianificazione territoriale compatibile con la tutela delle risorse naturali,
 - perseguire il recupero delle funzioni idrogeologiche dei sistemi naturali, forestali e delle aree agricole;
 - tutela e valorizzazione ambientale:
 - migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, riducendone il degrado/ abbandono ed accrescendone l'integrazione con le comunità locali in un'ottica di manutenzione, tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse,
 - accrescere l'offerta di beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta fruizione ambientale e delle risorse,
 - in generale promuovere la capacità della Pubblica Amministrazione di intervenire per la conservazione e lo sviluppo,
 - migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, promuovere la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero a fini di produzione di energia dai rifiuti non riciclabili, nonché elevando la sicurezza dei siti per lo smaltimento e favorendo lo sviluppo di un efficiente sistema di imprese,
 - risanare le aree contaminate e migliorare le conoscenze, le tecnologie, le capacità di intervento dei soggetti pubblici e privati, nonché la capacità di controllo della Pubblica Amministrazione per la bonifica dei siti inquinati,
 - sviluppare produzione di energia da fonti rinnovabili o da fonti alternative (biomasse).

Asse 4. Valorizzazione dei Sistemi Locali

La Puglia si caratterizza per un'accentuata articolazione della sua struttura produttiva e territoriale. E' possibile individuare sia aree in cui prevale la specializzazione industriale (di piccola e media impresa, a prevalente presenza di grande impresa, nei settori dell'industria leggera, in quelli dell'industria meccanica, ecc.), che ambiti di caratterizzazione agricola e agroindustriale, nonché zone a forte vocazione turistica. L'intervento di consolidamento e sviluppo di questi sistemi può permettere alle politiche di sviluppo regionale di raggiungere un più elevato grado di integrazione, di essere meglio finalizzate e di avere un più elevato tasso di efficacia.

A livello di sistema locale è inoltre possibile selezionare e definire le priorità degli interventi infrastrutturali, formativi ed innovativi, nonché valorizzare le stesse esperienze di programmazione negoziata ricercando forme di connessione con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo e di programmi ed accordi interregionali sottoscritti o da sottoscrivere.

Gli obiettivi globali dell'asse sono:

- creare le condizioni economiche adatte allo sviluppo imprenditoriale ed alla crescita produttiva; aumentare la competitività, la produttività, la coesione e cooperazione sociale in aree concentrate del territorio. Promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali e l'emersione di quel tessuto di imprese che spesso confluiscono nell'area del sommerso;
- consolidare ed espandere il sistema produttivo esistente mediante il rafforzamento delle filiere tipiche regionali e di quelle in via di costituzione, nonché sostenere le iniziative finalizzate all'incremento dell'attrattività industriale da parte dei comuni e del sistema del partenariato locale;
- ampliare ed innovare il sistema produttivo locale mediante diffusione delle tecnologie dell'informazione, sviluppo dei processi di cooperazione ed integrazione con i soggetti della ricerca e con la pluralità delle strutture di interfaccia con il territorio;
- incrementare le occasioni di raccordo con il sistema di offerta di servizi innovativi in grado di sostenere adeguatamente l'evoluzione dei fattori di competitività dei sistemi produttivi locali, anche a carattere insulare, soprattutto in direzione dei mercati esteri;

- sostenere le strategie di valorizzazione delle risorse umane come risultato di opportuni e mirati processi formativi a forte valenza manageriale e tecnico-organizzativa che prendano spunto da un'attenta fase di analisi e di monitoraggio dei fabbisogni realizzata con la collaborazione degli stessi soggetti appartenenti al sistema produttivo locale.

Gli obiettivi specifici dell'asse sono, per i sistemi industriali:

- favorire lo sviluppo, l'aumento di competitività (soprattutto non di prezzo) e di produttività, con promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale, degli schemi EMAS ed Ecolabel, di innovazioni di processo/prodotto, prevenendo la formazione, riducendo le quantità e la pericolosità dei rifiuti generati dal ciclo produttivo nonché la possibilità di riutilizzo, riciclaggio e di recupero dei prodotti, per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali, di iniziative imprenditoriali nei settori già presenti che hanno dimostrato buone capacità di sviluppo (anche agendo sul completamento ed irrobustimento di filiere e di sistemi locali) e sulle attività produttive connesse con l'uso delle risorse ambientali e culturali locali;
- favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove imprese, specie in iniziative che assicurino buone prospettive di crescita e di integrazione con il territorio, a basso impatto ambientale, anche in relazione a comparti caratterizzati da una maggiore intensità di conoscenza;
- favorire la creazione ed il rafforzamento dei servizi alle imprese ed in particolare la loro connessione all'interno delle logiche di filiera, anche sostenendo forme di associazionismo tra imprese per rilanciare la produzione e la commercializzazione di produzioni tipiche locali attraverso piattaforme logistiche ed informatiche anche al fine di ridurre il potenziale inquinante, il quantitativo di rifiuti da smaltire, l'uso delle risorse naturali;
- irrobustire e migliorare la dotazione di infrastrutture e di servizi per la localizzazione e la logistica, strettamente funzionali a ridurre il livello di diseconomie esterne anche minimizzando il consumo di territorio;
- potenziare il ruolo dei mercati finanziari, migliorare l'informazione e l'assistenza tecnica per le imprese per l'utilizzo dei sistemi di incentivazione e per la riduzione degli squilibri patrimoniali e finanziari anche per il finanziamento di

investimenti, sviluppo pre-competitivo ed innovazione tecnologica dal punto di vista produttivo ed ambientale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2005, No. 253 è stato pubblicato il "Complemento di programmazione del POR Puglia 2000-2006 adeguato a seguito della revisione di metà periodo" nel BURP No. 46 del 30 Marzo 2005.

Il Complemento di Programmazione (CdP) è il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari del Programma Operativo Regionale. Esso contiene la descrizione analitica e dettagliata delle misure previste per attuare gli assi prioritari di sviluppo. Il Complemento di Programmazione è definito come "il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari del Programma Operativo, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure".

Ogni Complemento di Programmazione comprende:

- la descrizione più nel dettaglio delle misure fissate dal Programma Operativo per l'attuazione dei corrispondenti assi prioritari, nonché la valutazione ex-ante delle misure ed i corrispondenti indicatori per la sorveglianza e il monitoraggio;
- la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure;
- un piano finanziario, che indica la ripartizione dei Fondi strutturali e degli altri fondi impiegati per ogni anno a livello di ciascuna misura;
- le misure che devono assicurare la pubblicità del Programma Operativo;
- la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato Membro ai fini dello scambio informatizzato dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 9 Dicembre 2004, No. 1894, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia No. 41 suppl. del 16 Marzo 2005, è stato approvato il Programma del Progetto Integrato Territoriale No.6 - Taranto "Sviluppo di un sistema logistico distributivo legato alle più importanti direttrici internazionali che muove dagli investimenti in corso di realizzazione nell'area di Taranto", in attuazione delle indicazioni del POR 2000-2006.

Il PIT No. 6 aggrega i comuni di Massafra, San Giorgio Jonico, Statte, Taranto e la

Provincia di Taranto ed è individuato in termini di specializzazione economica per la potenzialità di sviluppare azioni di “consolidamento delle reti e nodi di servizio”.

L’obiettivo generale individuato a monte e confermato attraverso le analisi e le consultazioni riguarda quindi il tema di un nuovo modello di sviluppo incentrato sulla qualificazione dei trasporti e la crescita della specializzazione ed integrazione logistica.

L’idea di forza è quella dell’”apertura territoriale” che mira ad evitare il rischio di una possibile chiusura all’esterno trasformando le potenzialità territoriali in fattori da qualificare in maniera integrata per l’attrazione dei traffici internazionali. Il concetto di “apertura” implica un complesso di azioni di sviluppo che attengono a temi tra cui:

- il miglioramento infrastrutturale;
- la salvaguardia ambientale;
- lo sviluppo imprenditoriale;
- la crescita dei saperi.

La Programmazione 2007-2013 è in via di redazione. Ad oggi l’Assessorato al Bilancio e Programmazione (Settore Programmazione e Politiche Comunitarie) nel Gennaio 2006 ha elaborato il “Documento Strategico preliminare della Regione Puglia 2007-2013”.

2.3.5 *Piano Energetico Regionale*

Come rilevato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del Giugno 2001, la Regione Puglia non è ancora dotata di Piano Energetico Regionale, mentre è stato commissionato e portato a termine uno studio propedeutico del medesimo.

Con deliberazione No. 1409 del 30 Settembre 2002, la Giunta Regionale ha preso atto dello studio per l’elaborazione del Piano Energetico Regionale, attualmente in fase di revisione finale.

Lo studio propedeutico al Piano Energetico Regionale si articola, schematicamente, come segue:

- raccolta, analisi ed elaborazione dei dati, che prevede la raccolta dei dati a disposizione e l'elaborazione di un bilancio energetico, l'effettuazione di un'analisi della domanda di energia (per settori e per aree geografiche) e dell'offerta;
- definizione degli obiettivi e degli interventi volti al risparmio energetico, con particolare riferimento all'individuazione di fonti rinnovabili e alla riduzione delle emissioni inquinanti.

Di particolare interesse sono le elaborazioni degli scenari di sviluppo al 2005 sia per quanto riguarda i consumi di energia sia per quanto riguarda la stima delle emissioni inquinanti ed in particolare di CO₂ e di gas climalteranti.

Come accennato in precedenza, lo studio propedeutico al Piano Energetico individua una serie di azioni volte allo sviluppo delle fonti rinnovabili al fianco di quelle tradizionali e al risparmio energetico. Per quanto riguarda il primo aspetto, accanto al repowering dell'attuale comparto elettrico tradizionale si effettuano proposte per la pianificazione nei settori dell'energia eolica, solare (termica e fotovoltaica), idroelettrica, da biomasse e da RSU. Le azioni volte al risparmio energetico possono essere sintetizzate nella riduzione dei consumi energetici a parità di utili effettivi e nell'aumento dell'efficienza dei cicli produttivi. In particolare, per quanto riguarda il comparto industriale, si indica il miglioramento dell'efficienza dei cicli produttivi e l'impiego di sistemi a cogenerazione, per il comparto civile, l'installazione di caldaie a gas ad alto rendimento in luogo di quelle a gasolio e a gas tradizionali e la realizzazione di interventi di coibentazione isolamento termico e termoregolazione, nel settore dei trasporti, infine, viene indicata la razionalizzazione dell'uso dei mezzi di trasporto e delle sedi stradali.

Lo studio individua anche le linee per l'attuazione, la gestione e il controllo della pianificazione energetica mediante:

- misure strutturali;
- integrazione degli strumenti di politica energetica e di pianificazione territoriale e settoriale;
- avvio di iniziative sul territorio;
- misure di promozione e formazione;

- strumenti finanziari.

Gli studi preliminari per l'elaborazione del Piano Energetico Regionale indicano chiaramente che nel prossimo futuro ci si orienterà verso un sostanziale incremento del consumo di gas metano a discapito degli altri combustibili solidi e liquidi, sia per quanto riguarda il settore industriale ed energetico, sia per quanto riguarda il settore civile.

Nel Luglio del 2003, Regione Puglia e Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione hanno redatto un Aggiornamento dello Studio Preliminare per l'Elaborazione del Piano Energetico della Regione Puglia. Ferme restando le considerazioni dello Studio precedente, tale aggiornamento, nato con l'obiettivo principale di una ridefinizione dei potenziali energetici da risorse locali, contiene valutazioni sulla necessità di espansione, nel lungo termine, della capacità di generazione di energia elettrica nella regione, soprattutto per quanto concerne la produzione da impianti di grande potenza.

Di particolare interesse sono i risultati degli studi di pianificazione energetica e di evoluzione del mercato elettrico. Entrambe le indagini hanno come obiettivo la valutazione della crescita del sistema di produzione nei prossimi 20 anni, a partire dal 2002. Il primo studio pone l'attenzione sulle problematiche ambientali, mentre il secondo esamina gli effetti della presenza di un mercato competitivo dell'energia elettrica ponendo maggior peso sugli aspetti economico produttivi.

Recentemente, la Regione Puglia ha affidato la redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) al Gruppo composto da Ambiente Italia S.r.l. di Milano (capofila) e dall'Associazione no-profit A.FO.RI.S. di Foggia. L'incarico affidato prevede anche la redazione di una specifica relazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che accompagnerà la redazione del Piano ed un'attività di supporto tecnico all'Amministrazione Regionale nella fase di consultazione con gli enti locali, le realtà socio-economiche e le associazioni.

Nel Gennaio 2006 Regione Puglia, la Società Ambiente Italia e l'Associazione Aforis hanno redatto, nell'ambito del PEAR, il "Bilancio Energetico Regionale – Rapporto di

sintesi”, che effettua un’analisi del sistema energetico della Regione Puglia basata sulla ricostruzione, per il periodo 1990-2004, dei bilanci energetici regionali. L’analisi, volta ad identificare le linee caratterizzanti la pianificazione energetica regionale, si sviluppa considerando sia l’aspetto della domanda che quello dell’offerta di energia.

Da tale rapporto si evince come negli ultimi 15 anni, in Puglia, i consumi finali siano cresciuti con un tasso annuo pari a circa l’1,3%, con un incremento di circa il 41% per quanto riguarda il consumo di energia elettrica e tra il 30% e il 35% per i consumi di gas naturale, olio combustibile e benzina; stabile risulta invece il consumo dei combustibili solidi, che mantengono il primato di vettori più utilizzati. Nel 2004, il settore che richiede il maggior contributo energetico è l’industria, che assorbe la metà dei consumi finali complessivi (49%). Seguono i trasporti (27%), il settore civile (18%) e l’agricoltura (6%).

Per quanto riguarda la produzione locale di energia primaria, in Regione si estraggono circa 520 milioni di metri cubi di gas naturale (dato del 2004), in calo rispetto agli anni precedenti; la produzione di combustibili liquidi è attualmente assente, mentre ha avuto un picco nel triennio 1998-2000; risultano, infine, in continua crescita le fonti rinnovabili, rappresentate essenzialmente dalle biomasse, idroelettrico, eolico e fotovoltaico, come evidenziato nelle Figure seguenti.




Figura 2.3.B: Produzione locale da fonti energetiche primarie (Bilancio Energetico Regione Puglia, 2006)

La produzione lorda di energia elettrica al 2004 è stata pari a 31.320 GWh, a fronte di una produzione di circa 13.410 GWh nel 1990. Tale produzione è dovuta ad un incremento della potenza installata dai 2.650 MW nel 1990, ai 6.100 MW nel 2004, come evidenziato nella figura seguente.




Figura 2.3.C: Potenza installata e produzione di energia elettrica. (Bilancio Energetico Regione Puglia, 2006)

Sulla base delle informazioni contenute nel documento “Bilancio Energetico Regionale – Rapporto di Sintesi”, nel Febbraio 2006 la Regione Puglia ha pubblicato un “Documento preliminare per la discussione” per la redazione del P.E.A.R.. L’obiettivo di questo Documento preliminare è quello di delineare le linee di indirizzo che si intende porre per definire una politica di governo sul tema dell’energia, sia per quanto riguarda la domanda sia per quanto riguarda l’offerta e di attivare, su queste, una discussione aperta con il territorio.

Sul lato dell’offerta di energia, fra i principali obiettivi del P.E.A.R. proposti dalla Regione nel Documento Preliminare vi sono:

- la produzione di energia elettrica da mantenere superiore alla domanda interna, con la consapevolezza della necessità di ridurre l’impatto sull’ambiente;
- la diversificazione delle fonti e la riduzione dell’impatto ambientale globale e locale attraverso la graduale riduzione dell’impiego del carbone sostituendolo con il gas naturale e le fonti rinnovabili;
- coerentemente con l’incremento dell’impiego del gas naturale, il piano prevede di attrezzare il territorio regionale con installazioni che ne consentano

l'approvvigionamento, per una capacità tale da poter soddisfare sia i fabbisogni interni che quelli di aree limitrofe.

Sul lato della domanda di energia, i principali obiettivi che si pone la Regione Puglia sono:

- applicare il concetto delle migliori tecniche e tecnologie disponibili;
- implementare le attività di contabilizzazione energetica e di auditing per verificare le opportunità di razionalizzazione energetica;
- valutare le condizioni idonee all'installazione di sistemi funzionanti in cogenerazione.

Entrando nel dettaglio di quanto indicato nel Documento Preliminare alla redazione del P.E.A.R. per il governo della domanda di energia nel settore industriale, vengono individuate le seguenti linee di azione per la razionalizzazione energetica:

- la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi;
- l'impiego di fonti energetiche rinnovabili di livello locale;
- la razionalizzazione dei processi produttivi;
- la realizzazione di sistemi di produzione energetica in cogenerazione.

Con riferimento a quest'ultimo punto, la regione Puglia pone grande attenzione sulla possibilità di implementare lo sviluppo della cogenerazione, sia per le esigenze industriali, ma anche considerando la possibilità di estendere l'impiego termico ad aree residenziali o terziarie poste nelle vicinanze. La valutazione dello sviluppo di sistemi di generazione energetica funzionanti in cogenerazione viene considerata particolarmente interessante nel caso di aree di nuova espansione industriale.

2.3.6 *Emergenza Rifiuti in Puglia*

Il territorio regionale pugliese è interessato da una situazione di emergenza socio-economico-ambientale, ufficialmente dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già dal Novembre 1994.

La causa scatenante la dichiarazione dello stato di emergenza è da far risalire essenzialmente agli episodi di colera manifestatisi in Puglia nel Settembre 1994. In quella occasione sono state considerate ad alto rischio le situazioni legate al sistema depurazione delle acque ed al sistema di smaltimenti dei rifiuti urbani.

Con ordinanze del Ministero dell'Interno, succedutesi dal 1994 al 2000, il Presidente della Regione e il Prefetto di Bari sono stati nominati, rispettivamente, Commissario delegato per i rifiuti e Commissario delegato per le acque. Ai poteri derogatori, autorizzativi, dispositivi e finanziari attribuiti ai suddetti, si associa il compito, affidato al Presidente della Regione, di predisporre un piano di interventi teso a pianificare e programmare tutte le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti.

Nel 1997 è stato redatto dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Puglia il Programma di Emergenza. Tale intervento si è reso necessario a causa della sostanziale paralisi di ogni iniziativa mirata a risolvere o a contribuire alla soluzione del problema dei rifiuti nella Regione, nonostante l'adozione del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani.

Con Ordinanza No. 3077 del 4 Agosto 2000, "Ulteriori Disposizioni per Fronteggiare l'Emergenza in Materia di Gestione dei Rifiuti Urbani, Speciali e Speciali Pericolosi, in Materia di Bonifica e Risanamento Ambientale dei Suoli, delle Falde e dei Sedimenti Inquinanti, nonché in Materia di Tutela delle Acque Superficiali e Sotterranee e dei Cicli di Depurazione nel Territorio della Regione Puglia", sono state unificate presso lo stesso ufficio del presidente della Regione Puglia le competenze inerenti la materia della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, delle bonifiche e risanamento ambientale e di tutela delle acque.

Nel Marzo 2001 è stato adottato il Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle Aree Inquinare.

Infine, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 Dicembre 2005, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 Febbraio 1992 No. 225, è stato prorogato fino al 31 maggio 2006 lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche.

2.3.7 Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle Aree Inquinata

Con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale in Puglia No. 41 del 6 Marzo 2001, è stato adottato il Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle Aree Inquinata.

Il Piano è stato quindi integrato e modificato con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del 30 Settembre 2002, No. 296 - *Decreto commissariale 6 Marzo 2001, No. 41 "Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate". Completamento, integrazione e modificazione* e successivamente con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del 9 Dicembre 2005, No. 187 - *Decreti Commissariali 6.3.2001, No. 41, e 30.9.2002, No. 296 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Aggiornamento, completamento e modifica.*

La Regione Puglia era già intervenuta nel settore della gestione dei rifiuti con specifici atti di legislazione e di pianificazione:

- con Deliberazioni del Consiglio Regionale 30 Giugno 1993, No. 251 e 10 Settembre 1993, No. 359, è stato approvato il Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani;
- con Legge Regionale 13 Agosto 1993, No. 17, poi modificata con Legge Regionale 18 Luglio 1996 No. 13, sono state dettate disposizioni per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e per l'attuazione del Piano Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale No. 6159 del 6 Novembre 1989 è stato adottato il Progetto di Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali, Tossici e Nocivi;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale No. 11 del 5 Dicembre 1990 è stata approvata la localizzazione degli impianti in attuazione del Programma di Emergenza di cui al DPCM 3 Agosto 1990, per l'adeguamento del sistema di smaltimento di rifiuti industriali;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale No. 67 del 20 Dicembre 1995 è stato approvato il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinata.

Il Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle Aree Inquinata, approvato con Decreto commissariale 41/2001, in attuazione dell'Art. 1 Comma 5 dell'Ordinanza

Ministro dell'Interno 4 Agosto 2000, No. 3077, concernente l'emergenza in materia di gestione dei rifiuti in Puglia, si propone le seguenti finalità:

- verificare l'attualità delle previsioni contenute nei piani regionali vigenti, sia per quanto concerne i dati stimati che ne costituiscono il presupposto, sia lo stato di attuazione e gli obiettivi raggiunti;
- aggiornare ed adeguare il piano regionale di gestione dei rifiuti per effetto dell'Art. 22 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, No. 22.

Per quanto riguarda il primo punto il Piano rileva, in termini generali, che "l'organizzazione di un sistema compiuto ed integrato di gestione dei rifiuti, che si producono nel territorio regionale, è obiettivo ben lontano dall'essere raggiunto e che, pertanto, gli interventi devono essere opportunamente ridefiniti e aggiornati per recuperare i ritardi che si sono accumulati in un settore così significativo dell'intero sistema ambientale".

Il Piano è così strutturato:

- produzione dei rifiuti;
- strategie per la riduzione dei volumi, della quantità e della pericolosità dei rifiuti:
 - gestione dei rifiuti urbani,
 - situazione attuale,
 - linee di indirizzo generale per la gestione dei rifiuti urbani,
 - fabbisogno e gli obiettivi di piano,
 - organizzazione dei bacini per la gestione associata dei rifiuti urbani,
 - fase transitoria (programma di emergenza);
- gestione dei rifiuti speciali
 - situazione attuale,
 - linee di indirizzo generale (con riferimento ai fanghi da depurazione e ai rifiuti sanitari),
 - fabbisogno e obiettivi del piano,
 - fase transitoria;
- costi;
- impianti di recupero e impianti di smaltimento (tecnologie e criteri per la localizzazione);

- piano di bonifica delle aree inquinate.

Produzione di Rifiuti

I dati relativi alla produzione di rifiuti che sono riportati nel Piano sono quelli già presentati in precedenti documenti, in particolare nel Programma di Emergenza. Nella seguente Tabella 2.1 si riportano i dati relativi alla Provincia di Taranto (dati comunali 1996), Bacino TA/2.

Tabella 2.1: Produzione RSU relativi alla Provincia di Taranto (bacino TA/2)

Bacino	RSU t/giorno	No. Abitanti	Prod. Procapite (kg/giorno)
Crispiano	12,784	13150	0,972
Martina Franca	58,789	46558	1,263
Satte	13,351	15217	0,877
Montesemola	4,542	4430	1,025
Taranto ⁵	293,42	221660	1,340

Per quanto riguarda i rifiuti speciali, in Tabella 2.2 si riportano i dati MUD elaborati dall'Unioncamere, in base ai quali risulta che in Puglia sarebbero stati prodotti (nel 1995) le seguenti quantità di rifiuti speciali e tossico-nocivi, così ripartiti tra le varie province:

Tabella 2.2: Produzione Rifiuti Speciali e Rifiuti Tossico-Nocivi – Regione Puglia – Anno 1995

Provincia	Rifiuti speciali (t)	Rifiuti tossico – nocivi (t)
Bari	315310	2432
Brindisi	61804	228
Foggia	133144	1557
Lecce	199106	1663
Taranto	79001	1163

⁵ I dati relativi al Comune Taranto sono stimati

Una stima statistica basata sulle dichiarazioni MUD, con una metodologia riportata nel Piano, mostra invece che nell'intera regione verrebbero prodotti circa 2,700,000 t di rifiuti speciali e quindi una quantità di gran lunga superiore a quella riportata nelle indagini Unioncamere e sopra riportate.

Strategie per la Riduzione dei Volumi, della Quantità e della Pericolosità dei Rifiuti

Per quanto riguarda la riduzione della produzione di rifiuti e la riduzione della pericolosità degli stessi, il Piano evidenzia che l'unica soluzione è una strategia di tipo preventivo caratterizzata da un'insita difficoltà di controllo diretto da parte del sistema pubblico, dal momento che la stessa è associata alle modalità di produzione e di consumo dei beni.

Tali obiettivi sono essenzialmente conseguibili mediante:

- la contrazione dei consumi;
- la modifica dei cicli produttivi attraverso lo sviluppo e la diffusione delle innovazioni di processo e di prodotto;
- la sottrazione di sempre maggiori quote di residui dal circuito dello smaltimento dei rifiuti attraverso lo sviluppo delle attività di riciclo e riutilizzo dei residui in cicli produttivi.

La strategia complessiva individuata dal Piano è quella supportata da un sistema di incentivazione, definito prima nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e quindi nel relativo Programma Operativo della Regione Puglia.

Nell'ambito di tale Programma sono definite specifiche azioni rivolte al sistema produttivo che prevedono aiuti finalizzati, tra l'altro, alla modifica o riorganizzazione dei cicli produttivi per indirizzare gli stessi verso soluzioni a minor impatto ambientale con conseguente riduzione quantitativa o modifica qualitativa dei rifiuti prodotti, e alla diffusione dei sistemi di certificazione ambientale, oltreché azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte sia al sistema delle imprese sia ai cittadini per orientare i consumi verso prodotti a basso impatto ambientale.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani si rileva come l'attuazione piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia del 1993 sia stato fortemente contrastato, soprattutto in sede di localizzazione degli

impianti previsti, posta ordinariamente in capo ai Comuni e alle Province, salvo l'intervenuto esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione.

Gli unici limitati impianti autorizzati ed in esercizio del 1993 ad oggi, riguardano o progetti di discarica controllata già elaborati e finanziati con i fondi nazionali o comunitari, oppure ampliamenti di impianti preesistenti. Nelle more della realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani attivati dal Commissario delegato e dell'ulteriore sviluppo dei risultati della raccolta differenziata, la maggiore quota di gestione dei rifiuti urbani continua ad essere sostenuta dagli impianti di discarica controllata preesistenti al piano regionale; man mano che tali impianti esauriscono le relative volumetrie, si determinano sul territorio situazioni di crisi ed emergenza.

Di seguito viene indicata, per la Provincia di Taranto, la situazione nella gestione dei rifiuti urbani, con riferimento alle diverse tipologie di impianti in esercizio e di impianti in fase di cantiere al 31 Dicembre 2000:

- impianto di compostaggio di Statte, finanziato con fondi FIO 1986 di proprietà del comune di Taranto, lo stesso impianto è completato da una doppia linea di termovalorizzazione per rifiuti urbani, in fase di adeguamento;
- discarica controllata autorizzata di Castellaneta, impianto posto ordinariamente a servizio del bacino di utenza TA1; in periodi di emergenza ha sostenuto lo smaltimento di comuni del bacino TA2 e del bacino BA3. Oggi esaurito, risulta approvato il progetto di realizzazione di un nuovo impianto;
- discarica controllata autorizzata di Massafra, impianto realizzato con fondi ex Legge 441/87, posto ordinariamente a servizio del bacino TA1; in periodi di emergenza sostiene lo smaltimento di comuni del bacino TA2 e del bacino BA3. Allo stato attuale l'impianto risulta essere in fase di esaurimento;
- discarica controllata autorizzata di Manduria, impianto realizzato con fondi ex Legge 441/87, posto ordinariamente a servizio del bacino TA3, in fase di prossimo esaurimento.

Risultano cantierizzati i seguenti impianti di trattamento:

- adeguamento dell'impianto di compostaggio di Taranto;

- centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata a Taranto;
- centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, con annessa linea di selezione dei rifiuti indifferenziati a Castellaneta.

Per quanto riguarda le linee di indirizzo generale per la gestione dei rifiuti urbani, il Piano rileva come l'azione complessiva deve mirare alla sottrazione delle massime possibili quote di rifiuto urbano dal circuito dello smaltimento a favore del circuito del recupero e riutilizzo, riservando allo smaltimento definitivo in discarica controllata una funzione residuale per i rifiuti non destinati ad alcuna forma di riutilizzo o di recupero ovvero una mera funzione di soccorso per eventuali situazioni contingenti di crisi. Viene quindi riportata una descrizione generale del fabbisogno di interventi da sviluppare per la gestione dei rifiuti, in termini di azioni ed impianti, e descrive, in linea generale, l'organizzazione dei bacini per la gestione associata dei rifiuti urbani. Infine il capitolo si conclude con una descrizione, per tutte le province, delle emergenze presenti sul territorio.

Gestione dei Rifiuti Speciali

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti speciali ed in particolare gli impianti esistenti ed in esercizio a ciò destinati ed autorizzati, il Piano rileva che la situazione attuale non trova riscontro in un disegno appositamente ed organicamente predisposto in un contesto di pianificazione o regolamentazione regionale, ma è nata e si è evoluta quasi esclusivamente:

- su iniziativa di soggetti produttori di rifiuti, necessitati ad attrezzare soluzioni di smaltimento nell'ambito della propria azienda, a servizio del proprio ciclo produttivo;
- su iniziativa di imprese che si sono collocate sul libero mercato per offrire il servizio di smaltimento ai produttori non attrezzati in proprio.

Lo strumento di gran lunga più utilizzato tuttora è quello della discarica controllata, mentre per i rifiuti speciali e/o pericolosi che non possono essere smaltiti in impianti di discarica di tipo A e di tipo B, la destinazione allo smaltimento risulta effettuata come di seguito:

- mediante discariche controllate di 2° categoria, tipo C, rispettivamente di titolarità dell'Ilva di Taranto, dell'Enichem Agricoltura di Brindisi e dell'Enichem Agricoltura di Monte Sant'Angelo (tutte destinate a ricevere rifiuti di propria produzione). Rimane assolutamente scoperto ed insoddisfatto, in ambito regionale, il fabbisogno di smaltimento (relativamente a tali tipi di impianti) per tutti i rifiuti speciali e/o pericolosi che non possono essere ammessi in discariche di 1° categoria Tipi A e B, diversi da quelli che sono prodotti dagli indicati stabilimenti;
- mediante incenerimento in impianti appositamente autorizzati a ricevere rifiuti derivanti da attività sanitarie ed altre specifiche tipologie compatibili (potenzialità complessiva intorno a 40 t/g);
- mediante esportazione in impianti oltre il territorio nazionale;
- mediante conferimento in impianti ubicati al di fuori del territorio regionale;
- mediante impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico (limitatamente a rifiuti liquidi) di diverse tipologie e caratteristiche.

Non esistono discariche di 3° categoria.

Tra i problemi specifici del settore si rilevano:

- la gestione dei rifiuti costituiti dai veicoli a motore fuori uso;
- la gestione dei rifiuti speciali compostabili, i quali sono in parte destinati ad impianti autorizzati al loro trattamento per la produzione di ammendanti e fertilizzanti;
- la gestione dei fanghi che residuano alla depurazione dei liquami urbani o comunque ad essi assimilati.

L'azione regionale è orientata a determinare sul territorio le condizioni utili e necessarie per lo sviluppo di una rete di servizi, soprattutto a supporto delle piccole e medie imprese, atti a favorire prioritariamente il recupero di energia, anche promuovendo, ove possibile, ogni utile sinergia tra la gestione dei rifiuti speciali la gestione e dei rifiuti urbani (ad esempio imballaggi, compostaggio, recupero energetico), riservando allo smaltimento finale in discarica un ruolo residuale di soccorso.

Una ulteriore modalità di gestione favorita dal Piano è quella dell'autosmaltimento, in particolare per quanto attiene i grandi impianti industriali presenti sul territorio regionale, senza peraltro trascurare le possibili iniziative consortili di filiera tra piccole e medie imprese.

Il Piano effettua quindi una quantificazione della potenzialità delle piattaforme polifunzionali idonee a trattare i reflui speciali. In queste piattaforme potranno coesistere trattamenti biologici, trattamenti chimico-fisici e trattamenti particolari. In particolare il Piano rileva che:

- i reflui possono essere trattati biologicamente. A tale scopo occorrono impianti biologici, muniti di sezioni di stoccaggio per i vari reflui e di pretrattamenti idonei, complessivamente per il trattamento di 80,000 m³/a;
- il 5% dei rifiuti del settore manifatturiero deve essere indirizzata al trattamento di solidificazione/stabilizzazione (circa 50,000 t/a);
- altri reflui quali acidi e basi diluiti contenenti metalli pesanti, quelli contenenti cianuri, quelli contenenti cromo VI, devono essere opportunamente pretrattati, previo accumulo in una sezione di stoccaggio, ponendo particolare attenzione alla compatibilità dei rifiuti, cioè alla possibilità di metterli insieme senza problemi di sicurezza per il personale addetto e per l'ambiente circostante. Per questi reflui particolari occorre per tutta la regione una potenzialità di 5,000 t/a;
- una quota di rifiuti pericolosi, per complessive 10,000 t/a, deve invece essere destinata all'incenerimento;
- infine, la regione deve dotarsi di discariche ove smaltire 800,000 t/a di inerti.

Tra i rifiuti speciali non presi in considerazione il Piano evidenzia i fanghi di depurazione dei reflui urbani, stimabili in oltre 360,000 t/a al 15% di secco. Tali fanghi, ove non direttamente utilizzati in agricoltura e ove le caratteristiche qualitative lo consentano, possono essere avviati al compostaggio con la frazione organica dei rifiuti solidi nella misura massima del 30% del totale.

Nelle more della definizione e realizzazione della rete di servizi prevista dal Piano, anche a seguito delle attività di monitoraggio e approfondimento e verifica semestrale programmata, si registrano alcune situazioni di crisi che è comunque necessario fronteggiare e superare con ogni necessaria urgenza.

In particolare il Piano si riferisce a:

- l'esigenza di assicurare la presenza sul territorio di una dotazione minima di strutture di smaltimento locale a servizio soprattutto della PMI nelle more del perfezionamento del ciclo di recupero e riutilizzo degli stessi rifiuti speciali;
- l'attivazione di ogni iniziativa utile finalizzata a garantire la tempestiva creazione di una rete di servizi di smaltimento dei rifiuti inerti (provenienti essenzialmente dalle attività edili), omogenea sul territorio, per fronteggiare il diffuso fenomeno dell'abbandono di questi rifiuti lungo le strade e in altre aree pubbliche nelle more del perfezionamento del ciclo di recupero e riutilizzo degli stessi rifiuti inerti.

Costi

La valutazione dei costi degli impianti a tecnologia complessa non è mai agevole e completamente generalizzabile, in quanto una larga parte degli stessi dipende da situazioni locali, quali per esempio il costo del terreno, il costo unitario del personale, il costo e le distanze di trasporto, la disponibilità di discariche per lo smaltimento dei residui finali e relativo costo, e/o da fattori economici che sono soggetti a variazioni nel tempo, quali il tasso di sconto, il cui valore incide pesantemente sulla quota annuale di ammortamento.

Pertanto il Piano, per ciascuna tipologia di impianto, indica, ove possibile sotto forma parametrica, le principali voci che concorrono alla determinazione dei costi, nonché di quelle che indicano i possibili ricavi, senza arrivare alla indicazione puntuale di un determinato valore. Un tale tipo di approccio comporta una valutazione dei costi approssimata al $\pm 20\%$.

Impianti di Recupero e di Smaltimento

Il Piano descrive le principali caratteristiche delle tipologie di processo e fornisce i criteri generali per la localizzazione degli impianti. In particolare si rileva come l'individuazione dell'areale e la scelta dei siti deve essere condotta attraverso l'analisi dei seguenti elementi di carattere: geo-fisico-territoriale, ambientale, vincolistico, economico.

Il recente documento di "Aggiornamento, completamento e modifica al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Puglia", approvato con Decreto Commissariale del 9 Dicembre 2005, No. 187, nasce dalla considerazione che dal Piano del 2001 e

dai decreti successivi *“non emerge, in definitiva, una chiara consapevolezza delle modificazioni che deriveranno dal (pur previsto) diffondersi ed incrementarsi delle raccolte differenziate e manca l'indispensabile coerenza tra gli obiettivi della raccolta differenziata e le prescrizioni/previsioni contenute negli atti emanati successivamente”*. In generale, nonostante le modifiche ed integrazioni apportate, le misure previste dal Piano regionale di gestione dei Rifiuti appaiono per molti aspetti parziali e insufficienti e soprattutto non sono coerenti con i principi e gli obiettivi delle norme comunitarie derivate di settore e della normativa nazionale vigente. A tal fine si è reso necessario un immediato intervento integrativo per implementare la previsione di misure che favoriscano e promuovano la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo e il riciclaggio. Lo scopo del documento è quindi quello di apportare correzioni e integrazioni al Piano vigente per conformare gli strumenti di settore sia di livello regionale che provinciale, comunale e di ambito alle politiche comunitarie e nazionali.

Nel documento di aggiornamento del Piano vigente, vengono quindi definite le linee di indirizzo della pianificazione per la gestione dei rifiuti in Puglia. Vengono definite quelle che devono essere le priorità del Piano e, fra le altre, si evidenziano:

- la diminuzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
- l'organizzazione, per i rifiuti urbani, un sistema integrato di gestione, che limiti lo smaltimento ad una quota non superiore al 35% dei rifiuti urbani;
- il raggiungimento al 2010 di una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno al 55% del rifiuto urbano prodotto.

Inoltre viene sottolineato come le misure di attuazione assunte in sede regionale, provinciale, comunale e di ambito debbano attenersi ai criteri e principi di seguito indicati:

- rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza ed economicità;
- gestione integrata e sostenibile, basata sul principio di precauzione e di verifica degli obiettivi posti;
- incentivazione della crescita dell'occupazione locale e della nascita di nuove attività imprenditoriali;
- promozione della cooperazione tra e con le attività commerciali e imprenditoriali locali;

- riduzione dell'impatto della comunità locale sull'ambiente.

Viene quindi effettuato un monitoraggio dei dati relativi alla raccolta differenziata della Regione, anche suddivisa nelle varie frazioni merceologiche. Di seguito si riportano le tabelle dell'andamento percentuale della raccolta differenziata e della produzione di rifiuti aggiornate al 2004, tratte dal documento di Aggiornamento.




Figura 2.3-B: Percentuale di Raccolta Differenziata anni 2002-2004




Figura 2.3-C: Produzione di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) anni 2002-2004

Con particolare riferimento all'area di studio, si riporta la tabella della disponibilità impiantistica relativa alla Provincia di Taranto e la relativa simbologia richiamata.

Tabella 2.3: Disponibilità Impiantistica Provincia di Taranto

ATO	Prod. RSU (t/g)	Impianto	Comune	Stato impianto	Potenzialità di progetto (t/g)	Potenzialità residue (mc)	Previsione chiusura
TA1	530	D	Massafra	realizzata, in esercizio		160.000	nov-08
		SB	Massafra	realizzato, in esercizio	300		
		CDR	Massafra	realizzato, in esercizio	300		
		S	Castellaneta	in realizzazione	150		
		D	Castellaneta	realizzata, non in esercizio (proprietà privata)		300.000	
		CMRD	Castellaneta	in realizzazione			
		T	Taranto-Statte	realizzato, in esercizio	200		
		C	Taranto-Statte	realizzato, in esercizio	40		
TA3	284	D	Manduria	realizzata, in esercizio in attesa di ulteriori lotti		470.000	2012
		SB	Manduria	realizzato, in esercizio	250		
		CMRD	Manduria	realizzato, in esercizio	40		

CMRD: Centro Materiali Raccolta Differenziata;
 C: impianto di Compostaggio;
 S: impianto di Selezione;
 SB: impianto di Selezione e Biostabilizzazione;
 CDR: impianto di produzione Combustibile Derivato da Rifiuto;
 D: Discarica.

Dai dati riportati in tabella la dotazione impiantistica relativa alla Provincia di Taranto può essere così riassunta:

- *Centri Materiali Raccolta Differenziata:* per quanto attiene gli impianti per la selezione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata nella provincia di Taranto esistono due impianti, uno realizzato ed in esercizio a Manduria ed uno in fase di realizzazione a Castellaneta. La potenzialità prevista in esercizio è pari a 40 t/g;
- *Impianti di Compostaggio:* l'impianto di compostaggio di Taranto è l'unico a servizio dell'intera provincia. Tuttavia al momento manca una verifica puntuale sulla qualità del materiale in ingresso – uscita dall'impianto per comprendere la destinazione finale del compost prodotto (utilizzo in agricoltura, sistemazioni, copertura discariche, discarica). L'impianto ha una potenzialità è pari a: 40 t/g;
- *Impianti di Selezione e Biostabilizzazione:* esistono due impianti di selezione e biostabilizzazione sul territorio provinciale, ubicati rispettivamente a Massafra e a Manduria, realizzati e funzionanti. Un terzo impianto di sola selezione è in fase di realizzazione a Castellaneta. La potenzialità in esercizio è pari a 550 t/g;
- *Impianti di Produzione CDR:* è presente ed in esercizio un unico impianto di produzione CDR a Massafra. Il CDR ivi prodotto viene utilizzato per il recupero energetico in un impianto dedicato attiguo. La potenzialità in esercizio è pari a 300 t/g;

- *Discariche*: a servizio della Provincia di Taranto esistono tre discariche ubicate a Massafra, Castellaneta e Manduria. Quella di Castellaneta risulta realizzata ma non in esercizio. La volumetria teorica complessiva è pari a 930.000 m³, quella disponibile è pari a 630.000 m³.

Il documento di “Aggiornamento, completamento e modifica al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Puglia”, allo scopo di calcolare il fabbisogno impiantistico regionale, si articola nelle seguenti direzioni:

- riprendere in considerazione la composizione merceologica dei rifiuti urbani;
- quantificare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e precisare quelli di raccolta differenziata per ciascuna filiera, ricalcolando quindi gli “indici di recupero – obiettivo” alla luce delle abbondanze relative delle diverse frazioni nei rifiuti “residuali”;
- calcolare quindi le quantità di rifiuti residue e la relativa composizione merceologica, anche al fine di valutare l’utilità e il fabbisogno di un ipotetico utilizzo energetico;
- calcolare il fabbisogno impiantistico complessivo della regione, sia per ciò che concerne gli impianti di trattamento biologico che quelli di recupero energetico (produzione di CDR);
- estendere l’impostazione adottata ad un periodo decennale (2005-2015), in modo da riscontrare il modificarsi del fabbisogno impiantistico man mano che le raccolte differenziate si consolidano.

Tale documento definisce infine le azioni da porre in essere al fine di realizzare gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di riciclo, raccolta differenziata e recupero e definisce i criteri per la realizzazione di impianti di trattamento/smaltimento di rifiuti speciali con particolare riferimento a quelli contenenti amianto.

2.3.8 *Il Piano delle Bonifiche*

Il Piano di ripristino e bonifica ambientale della Regione Puglia costituisce uno strumento indispensabile all’attività programmatica di tutela, salvaguardia e recupero ambientale. Allo stato attuale il Piano è in fase di predisposizione e, una volta ultimato, comprenderà:

- una dettagliata mappatura dei siti inquinati da rifiuti urbani, inerti, ingombranti e speciali;
- un'indagine conoscitiva dei siti potenzialmente inquinanti presenti sul territorio;
- una valutazione delle priorità di intervento;
- una corretta quantificazione dei costi dell'intervento.

Relativamente alla bonifica delle aree inquinate da attività industriale, verrà condotta un'ulteriore indagine conoscitiva sui siti potenzialmente inquinati e potenzialmente inquinanti che saranno oggetto di una specifica monografia, che comprende le aree d'interesse nazionale, già perimetrale, di Brindisi, Manfredonia e Taranto, nonché dello stabilimento ex Fibronit. Questa indagine consentirà, inoltre, una prima quantificazione dei costi di bonifica e ripristino ambientale.

Per quanto riguarda gli interventi di bonifica e ripristino ambientale del commissario delegato, il Piano evidenzia come l'azione commissariale si sia sviluppata attivando, in collaborazione con le Prefetture, gli istituti pubblici scientifici e di ricerca operanti a livello nazionale e locale, al fine di definire la mappa dei siti potenzialmente inquinati presenti sul territorio regionale ed alla definizione delle priorità di intervento.

Il punto di partenza è stato il piano regionale dei siti potenzialmente contaminati redatto nel 1993-94, per conto della Regione Puglia, dall'ENEA. Sulla base di tale primo strumento è stata operata a cavallo tra il 1998 e il 1999 un'ulteriore ricognizione in tutti i comuni pugliesi delle situazioni a rischio. Le numerose segnalazioni raccolte presso i comuni hanno consentito al Commissario delegato pro-tempore di rappresentare al Ministero dell'Ambiente, nell'ambito delle attività per la definizione del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, l'esigenza di un fabbisogno finanziario complessivo di circa 650 miliardi di lire, a fronte di una disponibilità finanziaria accordata al Commissario delegato di 20 miliardi di lire a valere sui fondi ex legge 426/98. Nel frattempo, sono state attivate in Puglia numerose operazioni di bonifica.

Il Commissario è altresì impegnato sul versante della bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Manfredonia, Brindisi e Taranto per i quali sono attivi altrettanti tavoli di lavoro presso il Ministero dell'Ambiente.

Il Piano sottolinea come l'azione commissariale in materia di bonifica di siti inquinati sarà improntata nell'immediato futuro ad individuare le priorità di intervento tra le oltre 400 situazioni meritevoli di interesse rinvenienti dalle attività ricognitive sino ad oggi compiute. Già al momento della stesura del Piano, comunque, in aggiunta ai siti di interesse nazionale prima richiamati, è stato possibile indicare alcune vaste aree territoriali caratterizzate da evidenti situazioni di pressione/rischio ambientale sulle quali dovrà necessariamente essere incentrata l'iniziativa commissariale. In Provincia di Taranto sono state individuate oltre alle aree industriali nell'ambito dello stabilimento siderurgico, la bonifica della discarica di S.Teresa, bonifica della discarica di Cristiano, bonifica e risanamento del Mar Piccolo.

Le prime iniziative nell'ambito della bonifica dei siti inquinati possono trovare riscontro nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Regionale 2000 – 2006, dove sono previste azioni relative al monitoraggio dei siti inquinati, da svolgere in collaborazione con i Presidi Multizonali di Prevenzione, nonché alla caratterizzazione dei siti ed alla successiva bonifica, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale No. 471/1999.

Si noti che, con i provvedimenti No.32 e 33 del 17 Marzo 2003, il Commissario delegato ha approvato le graduatorie provvisorie per l'utilizzazione delle risorse finanziarie dell'annualità 2003 del POR Puglia.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 29 Dicembre 2004, No. 2006 è stato istituita ed avviata in via sperimentale l'Anagrafe dei siti da bonificare, ai sensi dell'art. 17 del D.M. Ambiente n. 471/99.

2.3.9 Piano Regionale dei Trasporti

Le attività di pianificazione dei trasporti della Regione Puglia sono state avviate nel mese di novembre 2001, in coerenza con le indicazioni del Bando di Gara, della deliberazione della Giunta Regionale No.869 del 4 luglio 2001 e del programma di attività predisposto dai consulenti, e si sono completate con la proposta di Piano Regionale dei Trasporti approvato con delibera di Giunta Regionale del 6 Novembre 2002 No.1719.

Il lavoro complessivo affidato ha riguardato la redazione del Piano Triennale dei Servizi (P.T.S.) all'Art. 8 della L.R. 13/1998 e del Nuovo Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.), da svolgere nell'ambito di cui all'art.14 del D.L.vo No. 422/1997 ed a norma della Legge regionale 25 Marzo 1999, No.13.

Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti [P.G.T.L. 2000] e degli altri documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità di cui all'Art. 27 della Legge Regionale 13/99.

Ancora la Legge regionale prevede che il PRT sia articolato per bacini e per reti, (così come definiti per il Piano triennale dei servizi) nelle varie modalità del trasporto, e definisca in particolare:

- a) l'organizzazione generale dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;
- b) i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'Art. 2 del regolamento (CEE) No.1191/69;
- c) i criteri di individuazione del modo del trasporto pubblico che ottimizzi l'efficienza economica, l'efficacia trasportistica e la salvaguardia ambientale, nel rispetto del principio del minimo costo per la collettività di cui all'Art. 3 del regolamento (CEE) No.1191/69;
- d) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;
- e) i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;
- f) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;
- g) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
- h) il sistema di monitoraggio dei servizi di trasporto.

La Regione predispose la proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'Art. 11 della L.R. 13/99.

Il precedente Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia era stato approvato dalla Giunta Regionale con delibera No. 42 del 24 Gennaio 1990 e delineava un quadro di interventi di potenziamento ed adeguamento del sistema dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che, se da una parte risultava legato ad un insieme di indirizzi economici, territoriali e trasportistici propri degli anni ottanta e novanta, dall'altra risulta ancora oggi incompleto e solo parzialmente realizzato.

Gli interventi programmati dal P.R.T. del 1990 riguardavano con particolare attenzione l'adeguamento ed il potenziamento della linea ferroviaria adriatica (Bologna - Bari), con previsione di raddoppio dell'intera linea e di potenziamento degli impianti al fine di consentire una circolazione ferroviaria di maggiori prestazioni. Inoltre su tale linea ferroviaria erano previsti gli interventi di adeguamento necessari allo sviluppo del trasporto intermodale

L'unitarietà fisica e funzionale del Sistema Nazionale dei Trasporti impone l'assunzione di obiettivi per il nuovo P.R.T. coerenti con gli obiettivi assunti a scala nazionale, dal Piano Generale dei Trasporti (P.G.T.).

Di conseguenza gli obiettivi posti a base della redazione del P.R.T. della Puglia sono stati:

- garantire adeguati livelli di accessibilità all'intero territorio regionale, ovviamente con valore dei parametri di misura dell'accessibilità (tempi di accesso, qualità del trasporto, costo del trasporto) differenziati in relazione alle caratteristiche delle diverse aree territoriali;
- rendere minimo il costo generalizzato della mobilità mediante interventi sia di tipo organizzativo della gestione e sia di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- ottimizzare la salvaguardia dell'ambiente agendo, secondo una linea ormai consolidata, sulla ripartizione modale della domanda di trasporto passeggeri e merci, ma anche introducendo una linea di intervento per modificare il parco veicolare finalizzata al progressivo aumento di veicoli "non inquinanti";
- migliorare ed aumentare il livello di sicurezza, operando sulla ripartizione modale, ma anche sul livello di sicurezza delle infrastrutture stradali;

- assicurare trasporto di qualità alla domanda debole includendo le aree a bassa densità insediativa e le persone con ridotte capacità motoria;
- configurare un assetto del sistema di trasporto che si caratterizzi per elevata affidabilità e regolarità utilizzando tecnologia da un lato ed incremento di informazione dall'altro;
- massimizzare l'efficacia funzionale e l'efficienza socio-economica degli investimenti, mirando cioè ad ottimizzare il risultato di ogni somma di denaro investita nel sistema;
- rispettare i vincoli imposti da direttive nazionali ed extra-nazionali, sia di natura finanziaria che relativi ad esternalità territoriali/ambientali.

Di seguito, con riferimento all'area di studio, vengono descritte le proposte del P.R.T per il sistema infrastrutturale regionale insieme alle principali indicazioni e previsioni del Piano per le diverse reti di trasporto.

Il Sistema Stradale

Il P.R.T. delinea il quadro di riferimento della rete stradale di interesse (Capitolo 6.3) e definisce le linee strategiche di intervento sulla rete stradale (Capitolo 8.1) in funzione di una diffusa necessità di potenziamento di itinerari esistenti da configurare con interventi cosiddetti "in sede" o con interventi "in variante" comunque previsti nell'ambito di corridoi infrastrutturali già definiti.

Le motivazioni di intervento sulla rete sono da individuare nei seguenti aspetti fondamentali: eliminazione di criticità localizzate, ridefinizione gerarchica delle funzioni, adeguata accessibilità a tutte le aree e poli regionali, funzionalità dei nodi metropolitani.

I principali interventi in corso e programmati fanno riferimento ai già citati strumenti di programmazione nazionale: Piani Triennali ANAS, Interventi Q.C.S. e Legge Obiettivo.

In Area di Inseribilità risulta indicato l'intervento di ammodernamento del collegamento dalla S.S. 106 dir. e del Casello Autostradale di Taranto con la S.S. 106 (S.S. 7 – S.S. 106dir.).

Il Sistema Ferroviario

Il Piano Generale dei Trasporti (P.R.T.) assume, come uno degli obiettivi di base, la qualità del trasporto passeggeri su ferrovia. Ciò mediante l'ottimizzazione di alcune caratteristiche prestazionali che determinano la percezione del livello di servizio da parte degli utenti: capacità, velocità, regolarità, intermodalità, comfort.

Con la realizzazione di un'offerta di trasporto ferroviario di qualità, il P.R.T. intende incidere sulla ripartizione modale della domanda di trasporto passeggeri, modificandola a favore della ferrovia e spostando pertanto segmenti di domanda dal trasporto su gomma, collettivo ed individuale, al trasporto ferroviario.

I principali interventi in corso e programmati fanno riferimento ai già citati strumenti di programmazione nazionale: P.G.T., P.O.N. e Legge Obiettivo.

Con riferimento ai contenuti del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, risultano inseriti i seguenti interventi di interesse per l'area di studio:

- Direttrice Bari – Taranto: completamento del raddoppio;
- Direttrice Reggio C. – Gioia Tauro – Sibari – Taranto: potenziamento e velocizzazione per merci.

Con riferimento al P.O.N. Trasporti 2000-2006:

- Direttrice Bari – Taranto: raddoppio Castellaneta – Palagianello - Massafra;
- Direttrice Bari – Taranto: completamento Raddoppio Bari – Taranto e CTC intera linea;
- Direttrice Reggio C. – Sibari – Taranto: potenziamento Gioia Tauro – Taranto.

Gli interventi previsti in base alla Legge Obiettivo risultano i seguenti:

- Corridoio Plurimodale Adriatico – Sistemi ferroviari: Direttrice Bologna – Bari – Lecce – Taranto;
- Corridoi Trasversali – Sistemi ferroviari: Direttrice Taranto – Sibari – Reggio Calabria.

Il Sistema dei Porti Nazionali ed Internazionali

I P.R.T. si focalizza sulla prospettiva per l'immediato futuro di un forte sviluppo del traffico di container nel Mediterraneo, specie per le componenti relative alle relazioni

oceaniche a lunga distanza, che sono quelle più suscettibili di utilizzare i servizi dei nuovi porti di transshipment.

In tale ottica assume notevole rilevanza lo sviluppo del terminal di Taranto, come importante contributo all'accelerazione del processo di incremento di movimentazione merci lungo la direttrice adriatica, che porterà non solo ad un intensificarsi del traffico di feeder in Adriatico, ma anche ad un maggior carico sulla linea ferroviaria litoranea.

Il Sistema dei Nodi Intermodali e della Logistica

Il quadro di riferimento per il sistema dei nodi intermodali e della logistica delineato nel P.R.T, unito alle valutazioni quantitative effettuate sull'economia regionale (capitolo 4) e sulla domanda di trasporto merci (capitolo 5), consentono di definire la proposta di piano per il settore merci, sostanzialmente incentrata su una nuova organizzazione della rete logistica regionale.

Il Piano suddivide l'articolazione della domanda merci d'interesse regionale, in tre livelli, che presentano caratteristiche e richiedono misure diverse:

1. L'interscambio regionale con il centro - nord Italia e con l'estero, comprendente i flussi internazionali di attraversamento, in transito attraverso i porti regionali, per il quale è possibile prevedere un maggior ruolo del trasporto ferroviario;
2. L'interscambio regionale con le regioni del centro – sud Italia, per il quale è possibile attivare misure di razionalizzazione dell'offerta su strada, in modo da contenere i flussi di traffico sul sistema;
3. La mobilità interna alla regione, a servizio dei distretti produttivi e della commercializzazione dei prodotti, per la quale possono essere utilizzati sia i benefici della razionalizzazione dell'offerta sia interventi di servizio alla distribuzione.

Per ciascun livello di articolazione della domanda il P.R.T. prevede pertanto una specifica proposta di strutturazione della rete logistica, con funzioni ed articolazione territoriale, propri del livello considerato

Il Sistema portuale e distripark di Taranto, viene inserito nel sistema logistico di primo livello, al servizio dell'intermodalità terrestre dei grandi flussi merci del transhipment mediterraneo ed oceanico del porto.

Il Sistema Aereoportuale

L'analisi degli strumenti di programmazione settoriali e gli indirizzi dell'Unione Europea evidenziano, al fine dello sviluppo degli aeroporti italiani, la necessità dell'ottimizzazione delle economie di scala, dello sviluppo della complementarità funzionali e delle sinergie fra gli scali e dal potenziamento della logistica, dell'intermodalità e delle infrastrutture di accesso agli aeroporti.

Obiettivo fondamentale è, pertanto, quello di un riequilibrio territoriale dell'offerta al fine di evitare che la competizione fra aeroporti e le istanze locali conducano ad una redistribuzione, piuttosto che ad un incremento, del traffico a scala regionale.

In accordo a tali obiettivi emerge chiaramente una nuova configurazione dell'assetto del sistema da realizzarsi mediante politiche di sviluppo degli scali regionali indirizzate verso specifiche specializzazioni funzionali. In tale ottica l'aeroporto di Grottaglie viene indicato dal P.R.T. come aeroscalo merci. Tale specializzazione scaturisce dalla possibilità di integrazione intermodale con i flussi del porto di Taranto e dalla futura ubicazione del secondo centro italiano per la manutenzione degli aeromobili dell'Alitalia. L'impianto richiede gli interventi di connessione stradale già richiamati ed indicati nelle schede intervento allegate.

2.3.10 Piano di Bacino – Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Come stabilito dalla Legge 183/1989, per bacino idrografico si intende l'ambito fisico di pianificazione che consente di superare la frammentazione e le separazioni finora prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi. Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di bacino, che si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Tale documento, tenendo conto dei diversi livelli istituzionali che operano con

specifiche competenze di programmazione (Stato, Autorità di Bacino, Regioni, Province), dovrà rappresentare il necessario coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale.

L'impianto iniziale della Legge 183/89 ha subito nel tempo integrazioni dovute soprattutto alla constatazione della difficoltà da parte delle Autorità di Bacino e delle Regioni di elaborare un Piano di Bacino con la varietà di contenuti previsti, oltre a situazioni di emergenza determinate da eventi meteo climatici estremi.

Il DL 180/98, convertito in L 267/98, noto come decreto "Sarno", dà la possibilità di redigere Piani stralci (tra cui Il Piano per l'Assetto Idrogeologico, di seguito nominato PAI) al fine di individuare le aree a più elevata pericolosità idrogeologica (R4) per le persone e le infrastrutture.

Il recente D. Lgs 152/2006 Parte III Art. 175 ha abrogato la L 183/89 e l'Art. 1 della L 267/98 relativo ai Piani Stralcio per la Tutela del Rischio Idrogeologico e, riprendendone i contenuti, diventa la nuova normativa di riferimento in materia.

La Regione Puglia, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Legge 183/89 ha:

- definito i bacini regionali (DGR No. 3128 del 28/05/1990);
- approvato gli schemi previsionali e programmatici elaborati con le Regioni limitrofe per i bacini interregionali, per la ripartizione dei fondi messi a disposizione con DPCM 1/3/1991 per il quinquennio 1989/93 ed elaborato le intese per la costituzione delle Autorità di Bacino del fiume Ofanto e del fiume Bradano (DCR No. 109 e No. 110 del 1991);
- individuato le carenze conoscitive (DGR No. 1439 del 24/05/1993 e DGR No. 449/1995);
- definito il programma delle attività connesse con la redazione del Piano di Bacino regionale (DGR No. 1054 del 31/03/1995 e DGR No. 5485 del 14/11/1996);
- approvato gli schemi previsionali e programmatici relativi ai bacini regionali ed interregionali per il triennio 94-96 (DCR No. 125 del 24/09/1996 di modifica della DGR No. 3944 del 13/9/1995);

- ridefinito gli ambiti territoriali delle singole Autorità di Bacino e i relativi organi, costituendo un unico comitato istituzionale, tre comitati tecnici, tre segreterie tecnico-operative e tre sedi: San Severo, Bari e Grottaglie (DCR No. 205 del 25/3/1 997);
- adottato il Piano Straordinario degli interventi urgenti ai sensi del Decreto "Sarno" convertito in L No. 267 del 3/9/1998 e modificato dalla L No. 226 del 13/7/1999.

Con Legge Regionale No. 19/2002 viene istituita l'Autorità di Bacino della Puglia con competenza territoriale sui bacini regionali e su quello interregionale dell'Ofanto, anche in virtù dell'Accordo di Programma sottoscritto il 5/8/1999 con la Regione Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici che prevedeva la costituzione di due sole Autorità di Bacino.

Il PAI è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera No. 25 del 15 Dicembre 2004 e approvato in via definitiva con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia No. 39 del 30 Novembre 2005. Tale Piano costituisce il Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dell'art. 17 della Legge 18 Maggio 1989, No. 183.

Attualmente l'Autorità di Bacino sta riproiettando le aree a rischio idrogeologico in diversi comuni della Puglia, compreso quello di Taranto. L'aggiornamento della cartografia al momento disponibile è quello approvato con Delibere del Comitato Istituzionale del 19 Maggio 2006.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Puglia è composto dalla Relazione Generale, dalle Norme Tecniche di Attuazione e dagli elaborati grafici. Le Norme Tecniche di Attuazione del PAI sono organizzate secondo il relativo campo di applicazione, di seguito esposto:

- Assetto Idraulico;
- Assetto Geomorfologico;
- Programmazione ed Attuazione delle Azioni del PAI;
- Procedure di Formazione, Revisione, Verifica e Aggiornamento del PAI;
- Disposizioni Generali Finali.

Con il PAI entrano quindi in vigore le norme di salvaguardia per il territorio pugliese mirate “al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologia necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso” (Art. 1, Titolo I).

Inoltre, al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua:

- il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità (Art. 6, Titolo I);
- le fasce di pertinenza fluviale (Art. 10, Titolo I).

L'area interessata dal progetto proposto ricade nel Bacino Idrografico del Fiume Tara, che prende nome dal suo fiume principale.

In particolare, il sito nel quale verrà localizzata la Centrale Termoelettrica non è caratterizzato da alcuna restrizione ai sensi del Piano per l'Assetto Idrogeologico. A Nord-Ovest e Sud-Est del sito, tuttavia, sono presenti due aree classificate ad alta probabilità di inondazione “A.P.” e per questo parzialmente segnalate come “aree a rischio molto elevato” (R4).

Per quanto riguarda l'elettrodotto, nella progettazione del tracciato e nella scelta progettuale fra tracciato in cavo ed aereo (con conseguente posizionamento dei piloni di sostegno), si opererà al fine di mantenersi ad una distanza dall'asse fluviale compatibile con gli articoli 6 (“Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali”) e 10 (“Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale”), per non alterare in alcun modo il deflusso dei corpi idrici. Inoltre, per quanto riguarda i tratti interrati, al termine dei lavori, si provvederà a condurre accurate opere di recupero ambientale, volte ripristino delle caratteristiche morfologiche iniziali degli alvei fluviali, sempre nell'ottica di non alterarne in nessun modo il naturale assetto.

Il tratto finale del tracciato dell'elettrodotto e la sottostazione elettrica, entrambi nel comune di Massafra, ricadono in un'area classificata come “A.P.” (Area a Pericolosità Idraulica – ad elevata probabilità di Inondazione). Gli interventi

consentiti nelle aree "A.P." sono disciplinati all'Art. 7, Titolo II delle Norme Tecniche del PAI.

Nel dettaglio, le disposizioni generali per le aree a pericolosità idraulica in merito agli interventi ammissibili sono disciplinate dall'Art. 4 delle Norme Tecniche, in cui viene specificato quanto segue:

"...

3. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1⁶, salvo gli interventi di somma urgenza (...), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

⁶ Alveo fluviale; aree golenali; aree a pericolosità idraulica; fasce di pertinenza fluviali

5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.
6. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.
9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.
10. *I vincoli e le prescrizioni di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 relativi alle aree di cui al comma 1 (Art.4) non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinato all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta."*

Gli interventi consentiti nelle aree ad alta probabilità di inondazione e/o aree allagate (A.P.), sono disciplinate dall'Art. 7, che recita:

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. No. 380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico

a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

Nella Figura seguente (Figura 2.3-D), estratta dalla Tavola 35 (scala di provenienza 1:25.000) del PAI, sono riportate le indicazioni del Piano per l'area di studio.

2.3.11 Legge Regionale 22 Gennaio 1999, n.7 relativa alle Emissioni all'Atmosfera

La LR 22 Gennaio 1999, n.7 disciplina le emissioni odorifere delle aziende, le emissioni derivanti da sansifici e le emissioni nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Per quanto riguarda queste ultime, l'art. 5 del Capo IV dispone che qualsiasi impianto ubicato in tali aree è tenuto a far rientrare le stesse emissioni in limiti più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa.

A tal fine, viene richiesto che i titolari degli impianti presentino i progetti di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. L'adeguamento degli impianti deve avvenire entro 24 mesi successivi, anche in assenza di provvedimento autorizzativo da parte della Regione sul progetto di adeguamento presentato.

Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento, l'autorizzazione concessa dalla Regione ai sensi del DPR 203/88 viene automaticamente revocata, mentre gli impianti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88 devono cessare ogni attività.

2.3.12 Leggi Regionali per la Protezione delle Risorse Naturali

Di seguito si elencano le leggi della Regione Puglia in materia di tutela dell'ambiente naturale:

- Legge Regionale 7 Giugno 1975, n. 50 - "Istituzione di parchi naturali attrezzati" disciplina la normativa relativa alla realizzazione dei parchi e alla loro gestione;
- Legge Regionale 21 Marzo 1977, n. 8 - "Istituzione delle riserve naturali" - disciplina la normativa relativa alla realizzazione di riserve naturali, ponendo vincoli più restrittivi rispetto la precedente;

- Legge Regionale 27 Febbraio 1984, No. 10 – “Norme per la disciplina dell’attività venatoria, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali” disciplina la normativa relativa alla gestione dell’attività venatoria, per la quale inserisce l’elenco delle specie cacciabili ed istituisce le aree faunistico-venatorie e per il riequilibrio ambientale, tra le quali si individuano le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
- Legge Regionale 19/97 – “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Naturali Protette nella regione Puglia” disciplina la normativa relativa all’istituzione e alla gestione delle Aree Naturali Protette regionali al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della regione;
- Legge Regionale 24 Luglio 2001, No. 16 – “Integrazione all’art. 5, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, No. 19 “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”;
- Legge Regionale 23 dicembre 2002, No. 23 - "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata 'Boschi di S. Teresa e dei Lucci' " pubblicata sul BURP del 30 Dicembre 2002, No. 164;
- Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No. 24 - "Istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale" pubblicata sul BURP del 30 Dicembre 2002, No. 164;
- Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No.25 - "Istituzione del Parco naturale regionale Bosco e paludi di Rauccio" pubblicata sul BURP del 30 Dicembre 2002, No. 164;
- Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No. 26 - "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano" pubblicata sul BURP del 30 Dicembre 2002, No.164;
- Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No. 27 - "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata Bosco delle Pianelle" pubblicata sul BURP del 30 Dicembre 2002, No. 164;
- Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No. 28 - "Istituzione del Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa" pubblicata sul BURP del 30 Dicembre 2002, No. 164.
- Legge Regionale 1 Giugno 2004, No. 9 - "Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice - Modifica dell'art. 27 della legge regionale 24

- luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)" pubblicata sul BURP del 7 Giugno 2004, No.69.
- Legge Regionale 20 Dicembre 2005, No.18 - "Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle gravine' " pubblicata sul BURP del 27 Dicembre 2005, No.157.
 - Legge Regionale 15 Marzo 2006, No.5 - "Istituzione della riserva naturale orientata regionale 'Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo' " pubblicata sul BURP del 17 Marzo 2006, No.35.
 - Legge Regionale 15 Marzo 2006, No.6 - "Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano' " pubblicata sul BURP del 17 Marzo 2006, No.35.
 - Legge Regionale 15 Maggio 2006, No.10 - "Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata' " pubblicata sul BURP del 19 Maggio 2006, No.61.
 - Legge Regionale 15 Maggio 2006, No.11 - "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata 'Palude La Vela' " pubblicata sul BURP del 19 Maggio 2006, No.61.

A queste si aggiungono i seguenti disegni di legge, come previsto dall'Art. 6 della LR 19/97, che dovranno essere poi adottati in via definitiva dalla Giunta Regionale e inviati al Consiglio Regionale per l'approvazione della legge istitutiva dell'area protetta:

- Disegno di Legge 5 Ottobre 2005 e 17 Gennaio 2006, No. 2 "Istituzione del parco naturale regionale 'Isola di S.Andrea e litorale Punta Pizzo'" pubblicata sul BURP del 3 Febbraio 2006, No. 16 e sul BURP del 30 Marzo 2006, No. 41.
- Disegno di Legge 14 Marzo 2006 e 11 Novembre 2002, No. 14 - "Istituzione della riserva naturale regionale orientata dei laghi di Conversano e Gravina di Monsignore' " pubblicata sul BURP del 21 Marzo 2006, No. 36.
- Disegno di Legge 14 Marzo 2006, No. 15 - "Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice' " pubblicata sul BURP del 21 Marzo 2006, No. 36.

Le aree naturali protette, istituite con Legge Regionale 19/97, sono mirate alla salvaguardia e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, nonché

le altre economie locali, garantendo priorità di accesso ai finanziamenti previsti da regolamenti e da piani e programmi nazionali e comunitari (Art.1).

I territori regionali sottoposti a tutela sono classificati secondo le seguenti tipologie (Art.2):

- parchi naturali regionali ovvero le aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- riserve naturali regionali ovvero aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere:
 - integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico,
 - orientate, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostituzione di ambienti e di equilibri naturali degradati;
- parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o dell'ente locale;
- monumenti naturali per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale;
- biotopi ovvero porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.

Con particolare riferimento alla Provincia di Taranto, all'Articolo 5 vengono individuate le seguenti aree di interesse naturalistico, nonché ambientale e paesaggistico:

- Bosco Delle Pianelle;

- Foce del Chidro;
- Saline e Dune di Torre Colimena;
- Boschi Cuturi e Rosa Marina;
- Gravine dell'Arco Ionico;
- Lago Salinella;
- Pinete Arco Ionico;
- Palude la Vela;
- Duna di Campo Marino;
- Palude del Conte e Duna Costiera;
- Zona Collina e Boschi di Massafra.

Sempre comprese nella Provincia di Taranto, le aree naturali protette precedentemente istituite sono:

- Riserva Naturale Statale delle Murge Orientali;
- Riserva Naturale Statale della Stornara.

La Riserva Naturale Biogenetica Statale Murge Orientali, istituita con D.M.A.F. del 29 Marzo 1972 della Provincia di Taranto e dei Comuni di Martina Franca e Massafra, ha un'estensione di circa 733 ettari ed una tipologia di formazioni boschive di fragno, macchia mediterranea e pascoli rocciosi. Si tratta di un insieme molto vario di zone protette caratterizzate dalla presenza di macchia mediterranea, rosmarino, garighe e fragno e, dal punto di vista faunistico, di cavalli delle Murge e di asini di Martina Franca.

La Riserva naturale Statale della Stornara è stata istituita con D.M.A.F. del 13 Luglio 1977 della Provincia di Taranto e dei Comuni di Massafra, Palagiano e di Castellaneta, ha un'estensione di circa 1456 ettari ed una tipologia di formazione matura di pino d'aleppo. Si tratta di una Riserva interessata da un consistente fenomeno di svernamento da parte di una variegata avifauna presso i boschi costieri ionici costituiti da pinete di pino d'Aleppo e specie vegetali minori come il *Plantago albicans* e la *Satureja cuneifolia*.

Nella seguente Tabella 2.3.C sono riassunte le aree naturali protette e le oasi di protezione, ad oggi effettivamente istituite e di interesse nella Provincia di Taranto.

Tabella 2.4: Aree Protette e Oasi di Protezione

Denominazione	Estensione (Ha)	Provvedimento Istitutivo
Riserva Naturale Murge Orientali	733	D.M. 29.03.72
Riserva Naturale Stornara	1456	D.M. 13.07.77
Parco comunale Bosco delle Pianelle	590	D.C.C. 63, 07.06.94
Foce del Chidro	60	Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No.24 - "Istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale
Salina e dune di Torre Colimena	-	Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No.24 - "Istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale
Palude del Conte e Duna Costiera	-	Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No.24 - "Istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale
Bosco Cuturi e Rosa Marina	-	Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No.24 - "Istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale
Bosco delle Pianelle	-	Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No.27 - "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata Bosco delle Pianelle "
Gravine dell'Arco Jonico	-	Legge Regionale 20 Dicembre 2005, No. 18 - "Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle gravine' "
Zona Collina e Boschi di Massafra	-	Legge Regionale 20 Dicembre 2005, No. 18 - "Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle gravine' "
Palude del Conte e Duna Costiera	-	Legge Regionale 15 Marzo 2006, No.5 - "Istituzione della riserva naturale orientata regionale 'Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo' "
Palude la Vela	-	Legge Regionale 15 Maggio 2006, No.11 - "Istituzione della Riserva naturale regionale orientata 'Palude La Vela' "
Oasi di protezione Palude della Vela	-	Decreto del Presidente della Giunta Regionale No.424 del 29.06.1990

Con riferimento al Comune di Taranto, le aree naturali più prossime alla localizzazione dell'opera oggetto di studio sono:

- L'oasi di protezione *Palude della Vela*, attualmente in concessione al WWF, rappresenta una zona umida ubicata sulle sponde del Mar Piccolo ad Est della Raffineria Eni, individuata come importante zona di sosta e svernamento per molte e rare specie acquatiche inserite nella Direttiva 92/43 (Spatola, Mignattaio, Moretta tabaccata). I problemi di salvaguardia dell'area sono rappresentati dalla alterazione della zona umida, dalla caccia e dalla riduzione del regime idrico. Recentemente, ai sensi della LR 19/97, nell'area è stata istituita la Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" con LR 11/2006;

- l'area naturale denominata *Pinete dell'Arco Ionico*, individuata dalla LR 19/97 e localizzata a nord ovest della Raffineria Eni, che presenta motivazioni di salvaguardia sia naturalistiche, per la presenza di estese pinete spontanee (*Pinus halepensis*) ed di un sistema dunale frastagliato, sia antropiche, per la presenza di alcune torri costiere. L'area è stata proposta come sito di importanza comunitaria (pSIC - IT9130006) ma, allo stato attuale, non risulta ancora istituita come area protetta;
- il Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", istituito dalla LR18/2005, e ancora mancante del regolamento (Figura 2.3-C). Questo comprende le aree naturali "Gravine dell'Arco jonico" e "Zona collina e boschi di Massafra", già individuate dalla LR 19/97. Il parco è localizzato a Nord della Raffineria Eni ed ha come fine, fra gli altri, quello di conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali individuate nelle direttive 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei. Comprende, alcuni pSIC fra cui il pSIC-ZPS IT9130007 "Area delle Gravine".

Come anticipato al Paragrafo 2.2.16, con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 Aprile 2000, è stato pubblicato l'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Le aree presenti in tale elenco localizzate nella Provincia di Taranto sono identificate nella seguente Tabella 2.3.D.

Tabella 2.5: Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS)


Denominazione	Codice	Estensione (Ha)	Comune/i
Torre Colimena (pSIC)	IT9130001	975	Manduria
Masseria Torre Bianca (pSIC)	IT9130002	583	Taranto
Duna di Campomarino (pSIC)	IT9130003	152	Maruggio, Manduria
Mar Piccolo (pSIC)	IT9130004	1374	Taranto
Murgia di Sud-Est (pSIC)	IT9130005	47602	Massafra, Gioia del Colle, Noci, Alberobello, Martina Franca, Cisternino, Ceglie Messapica, Ostuni, Mottola, Castellaneta, Crispiano, Manduria
Pineta dell'Arco Ionico (pSIC)	IT9130006	3686	Ginosa, Castellaneta, Palagianò, Massafra, Taranto.
Area delle Gravine (pSIC – ZPS)	IT9130007	26740	Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte
Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto (pSIC)	IT9130008	1505	Taranto - Demanio marittimo


Con riferimento all'area di interesse per l'intervento a progetto, i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale individuate e riportate in Figura 2.3-E sono:

- *Mar Piccolo*, localizzato ad est della raffineria Eni, all'interno del golfo di Taranto. Il sito è caratterizzato da depressioni costiere con presenza di depressioni umide costiere con vegetazione alofila, saline ed un corso d'acqua facente parte del gruppo di brevi ma caratteristici fiumi jonici. L'elemento di vulnerabilità più grande è costituito dalla bonifica delle steppe salate per messa a coltura e per insediamenti abitativi;
- *Pineta dell'arco Ionico*, localizzato lungo la costa tra i comuni di Taranto e Massafra, a Nord-Ovest della Centrale proposta; il sito è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di pineta su sabbia e da un sistema dunale che svolge un ruolo di difesa delle aree interne;
- *Area delle Gravine*, localizzato a Nord dell'area industriale, caratterizzato dalla presenza di profondi solchi erosivi originatesi per l'erosione dei corsi d'acqua sovrainposti a fratture della crosta rocciosa superficiale che costituiscono habitat rupestri di grande valore botanico.

La caratterizzazione dettagliata di questi habitat è riportata nel Capitolo 6 del Quadro Ambientale (Volume II).

**Figura 2.3-E: Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"
(LR18/2005, scala di provenienza 1:50.000)**






LEGENDA

-  ZONA INDUSTRIALE
-  IT9130004 - MAR PICCOLO (pSIC)
-  IT9130006 - PINETA DELL' ARCO IONICO (pSIC)
-  IT9130007 - AREA DELLE GRAVINE (pSIC / ZPS)
-  TRACCIATO ELETTRODOTTO (TRATTO IN AEREO)
-  TRACCIATO ELETTRODOTTO (TRATTO IN CAVO)
-  CTE ENIPOWER

SCALA



RIFERIMENTO: CARTA D'ITALIA, FOGLIO 202, QUADRANTI: I S.O. (STATTE), II N.O. (TARANTO), III N.E. (ISOLE CORADI), IV S.E. (FERMATA BELLAVISTA), SCALA 1:25.000

FIGURA 2.3.F: Localizzazione dei pSIC e ZPS

2.3.13 Piano Direttore per la Tutela delle Acque

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2006 lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella Regione Puglia, già dichiarato a partire dal D.P.C.M. 8/11/94.

Con Ordinanza No. 3184 del 22 marzo 2002, il Ministro dell'Interno, delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, ha emanato le disposizioni per fronteggiare la dichiarata Emergenza "nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia", attribuendo, al Presidente della regione Puglia-Commissario Delegato l'attuazione degli interventi necessari fino alla cessazione dello stato di emergenza.

La suddetta Ordinanza ha inteso procedere ad una più puntuale definizione delle competenze, già attribuite e da attribuire al Presidente della regione Puglia-Commissario delegato, alla luce delle disposizioni normative in materia di tutela delle acque e, principalmente, del D.Lgs n° 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ordinanza medesima, inoltre, all'art. 7, comma 3 assegna, tra l'altro, al Commissario delegato la predisposizione del Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

In data 14 maggio 2002, la SOGESID S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della Convenzione Quadro stipulata tra il Commissario delegato e la SOGESID il 10 agosto 2001, ha sottoposto all'approvazione del Commissario delegato il "Programma Operativo" relativo al "Piano di Tutela delle Acque", di cui all'art. 44 del D.Lgs. 152/99. Il programma prevedeva, tra l'altro la redazione di un primo documento denominato "Piano Direttore", stralcio del Piano di Tutela.

Il "Piano Direttore a stralcio del Piano di Tutela delle Acque" è stato redatto nel giugno del 2002, mentre il "Piano di Tutela", predisposto dal Commissario, ad oggi non è ancora stato approvato dall'organo regionale competente.

Il Piano Direttore, partendo da approfondita e dettagliata analisi territoriale, dallo stato delle risorse idriche regionali e dalle problematiche connesse alla salvaguardia delle stesse, delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da intraprendere nel settore fognario-depurativo, in particolare per la redazione del Piano Stralcio, ai

sensi dell'art. 141, comma 4 della L.388/2000 (Programma di interventi urgenti a stralcio per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli artt. 27, 31 e 32 del D.Lgs 152/99), nonché per l'attuazione delle altre iniziative ed interventi, finalizzati ad assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale, così come previsto dalla O.M.I. N. 3184 del 22/3/02.

Il Piano rappresenta quindi uno stralcio del Piano di Tutela, di cui ne anticipa alcuni aspetti, ed è orientato al conseguimento di una politica di governo delle acque, mirata prioritariamente al superamento dell'emergenza, ma che persegue un giusto equilibrio tra il raggiungimento di uno stato ambientale sostenibile e il soddisfacimento dei fabbisogni per lo sviluppo economico e sociale della regione.

Il Piano Direttore, in sintesi, definisce:

- i criteri per la individuazione dei recapiti finali delle acque reflue depurate da impianti a servizio dei centri abitati;
- i criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'art. 39 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- le modifiche ai limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue sul suolo;
- i limiti dei parametri chimico-fisici e microbiologici per il riutilizzo irriguo delle acque reflue.

2.4 Pianificazione Provinciale

A livello provinciale vengono considerati di interesse per il presente studio la Dichiarazione di Area ad Elevato Rischio Ambientale ed il Piano di Disinquinamento del territorio provinciale.

2.4.1 Dichiarazione di Area ad Elevato Rischio Ambientale

Gli strumenti legislativi che definiscono le “Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale” sono la Legge 8 Luglio 1986, No. 349, e, successivamente, l'art. 6 della Legge 28 Agosto 1989, No. 305. Quest'ultima definisce tali aree come *“gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo e che comportano rischio per l'ambiente e per la popolazione”*. In essa viene inoltre indicato che la delibera istitutiva deve individuare:

- gli obiettivi che orientano gli interventi di risanamento;
- le linee direttive di un Piano di Risanamento che individui gli interventi prioritari per le situazioni di rischio, disponga misure dirette a contenere i fenomeni di squilibrio ambientale, disponga le misure di vigilanza sulle tecnologie di produzione e sullo stato di attuazione degli interventi; tale Piano deve essere predisposto dal Ministero dell'Ambiente, di intesa con le regioni interessate, e approvato dal Consiglio dei Ministri. Il comma 7 dell'art. 6 della L. 305/89 aggiunge che le misure predisposte dal Piano approvato valgono come dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità e sono prevalenti rispetto a precedenti previsioni di pianificazione territoriale.

La legge 305\89 ha anche stabilito un limite di validità temporale di 5 anni della dichiarazione di pubblica utilità, periodo oltre il quale a seconda dello stato di attuazione degli interventi di risanamento può essere o meno necessario rinnovare la dichiarazione di area. L'iter che ha condotto alla dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale per il territorio dei comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte, in provincia di Taranto è stato il seguente:

- deliberazione della giunta regionale della Puglia No. 5308 del 30 Maggio 1988 la Regione Puglia con la quale è stata presentata istanza per la dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale;

- deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 30 Novembre 1990 con la quale il territorio della Provincia di Taranto comprendente i comuni di Taranto, Crispiano, Massafra e Montemesola è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale;
- deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata l'11 Luglio 1997 con la quale è stata rinnovata la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale.

In essa vengono indicate le linee direttive per la predisposizione di un Piano di disinquinamento/risanamento e riassetto del territorio e vengono indicate una serie di proposte di intervento; il Piano deve inoltre essere preceduto da una stima previsiva sulla fattibilità degli interventi e dei relativi costi.

La relazione allegata alla dichiarazione mostra gli elementi negativi che hanno portato a tale individuazione:

- presenza di un'importante concentrazione di industrie, tra le quali le acciaierie dell'ILVA, la Raffineria Eni, la cementeria Cementir e una serie di industrie manifatturiere di medie e piccole dimensioni concentrate nel territorio del comune di Taranto;
- presenza di notevoli attività portuali con movimentazione notevole di prodotti chimici/petroliferi;
- presenza di aree di interesse naturalistico da preservare;
- presenza di inquinamento atmosferico e contaminazione delle acque provocate dalle attività portuali e industriali presenti.

Da una prima analisi effettuata, il territorio risulta fortemente caratterizzato dal comparto industriale che, per estensione, occupa una superficie quadrupla rispetto all'intero abitato di Taranto. Viene infatti rilevato un effettivo inquinamento dell'atmosfera conseguente alle emissioni del polo industriale ed un notevole livello di inquinamento dei corsi d'acqua superficiali presenti nella zona (Patemisco, Tara, Galeso e canale D'Aiedda). Per quanto riguarda la situazione del mare, in particolare per il Mar Piccolo, viene registrata una certa criticità dal punto di vista della qualità delle acque dovuta al notevole carico di inquinanti generato dal comparto industriale, accentuato dalla particolare morfologia del bacino stesso.

L'area definita propriamente a rischio è costituita dalla porzione di territorio provinciale comprendente i comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte, avente un'estensione di circa 564 Km².

2.4.2 *Piano di Disinquinamento per il Risanamento del Territorio della Provincia di Taranto*

Il Piano di Disinquinamento per il risanamento del territorio della Provincia di Taranto è stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 Aprile 1998. L'elaborazione del Piano si è sviluppata nelle seguenti fasi:

- individuazione degli obiettivi da perseguire definendo i valori limite per i vari indicatori della qualità ambientale;
- scelta delle strategie più idonee per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'area in esame;
- scelta delle linee d'intervento per le aree d'interesse, con identificazione degli interventi specifici da intraprendere in modo prioritario e nelle fasi successive;
- individuazione delle risorse finanziarie disponibili e dei meccanismi di spesa attivabili;
- definizione delle modalità di attuazione e di controllo delle varie fasi del Piano;
- attivazione di un sistema di monitoraggio integrato che consenta di controllare in modo continuo le diverse componenti ambientali.

Il Piano costituisce una premessa all'avvio del risanamento dell'area, provvedendo, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, a disporre misure dirette a realizzare ed utilizzare impianti per ridurre o eliminare l'inquinamento e a garantire un costante controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

Nel Piano vengono anche definiti i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti.

Essendo centrato su un ambito territoriale caratterizzato da significative alterazioni degli equilibri ambientali nelle principali componenti (aria, acqua, suolo), il Piano è

mirato a progettare soluzioni delle problematiche ambientali non limitando le analisi agli impatti diretti dei singoli insediamenti industriali, ma considerando anche impatti cumulativi ed indiretti determinati da una pressione sull'ambiente e sul territorio costante e combinata da parte del polo industriale nel suo complesso.

Nella prima parte di attuazione del Piano di Risanamento si procede ad una identificazione e, ove possibile, una quantificazione preliminare degli obiettivi di qualità per le componenti ambientali interessate al fine di avviare la risoluzione delle principali problematiche emergenti.

I criteri adottati per l'identificazione degli obiettivi di risanamento tengono conto sia del degrado ambientale e territoriale rilevati, sia delle conoscenze ed informazioni acquisite. Gli obiettivi definiti sono mirati ad un miglioramento della qualità ambientale per le componenti atmosfera, idrica e del suolo e ad un contenimento del rischio nei riguardi della sicurezza della popolazione derivante dalla presenza del polo industriale.

In linea generale, secondo quanto indicato dal Piano, gli obiettivi di qualità devono tendere a:

- garantire il miglioramento progressivo dello stato di qualità per le singole componenti ambientali;
- salvaguardare le risorse ambientali disponibili e contribuire ad evitare il loro depauperamento;
- salvaguardare le risorse paesaggistiche e naturalistiche dell'area.

Le strategie prefissate per raggiungere tali obiettivi sono:

- dare priorità agli interventi che garantiscono il rispetto dei valori limite imposti dalla normativa;
- incentivare gli sviluppi tecnologici per soluzioni strutturali nel lungo termine;
- eseguire interventi di disinquinamento a valle dei processi.

Il primo punto è rimandato direttamente al soggetto responsabile della sorgente di impatto che deve, con risorse proprie, garantire il rispetto dei valori limite normativi.

Il sistema di monitoraggio integrato deve permettere di controllare in modo continuo le diverse componenti ambientali ed i parametri indicatori critici integrando le conoscenze attuali e creando un'aggiornata base informativa per valutare l'impatto ambientale di eventuali nuovi insediamenti sul territorio. In linea con la strategia di dare priorità alle opere di prevenzione, per limitare l'impatto ambientale alla fonte, occorre favorire il più possibile misure di tipo strutturale piuttosto che promuovere opere di depurazione a valle dei processi. Dove ciò non sia possibile, sarà necessario ricorrere ad interventi di disinquinamento a valle dei processi.

Gli interventi sono stati suddivisi in tre classi di priorità di attuazione:

- Priorità 1): agire sulla rimozione delle cause del degrado emettendo prescrizioni per gli impianti esistenti, accelerare i tempi di adeguamento per l'esercizio di taluni impianti, eliminare le cause accertate di situazioni di degrado e quelle che potenzialmente sono in grado di provocare danni ambientali;
- Priorità 2): eseguire interventi di disinquinamento su realtà di degrado accertate laddove le cause siano sotto controllo e sanare situazioni che comportino rilevanti problemi sanitari;
- Priorità 3): incrementare gli strumenti di analisi e di controllo del territorio per ottenere una migliore conoscenza dello stato dei diversi componenti ambientali identificando cause e responsabilità di determinate situazioni di degrado.

Dal punto di vista dell'articolazione temporale degli interventi, le vari classi di priorità corrispondono approssimativamente ad una scansione articolata in tre periodi, dei quali il primo ha durata biennale e gli altri due ciascuno di durata triennale. Le esigenze che hanno portato a definire gli interventi in 1° priorità sono state:

- agire prioritariamente sulla rimozione della cause del degrado;
- eseguire interventi di disinquinamento su specifiche realtà di degrado accertate, le cause delle quali siano venute a cessare, o almeno, siano sotto controllo;
- incrementare gli strumenti di analisi e di controllo del territorio.

Nel seguito sono indicati, per le componenti ambientali di interesse, i principali interventi previsti e la valutazione degli effetti attesi.

Ambiente Atmosferico

Gli interventi previsti per il recupero la tutela della qualità dell'aria hanno il duplice effetto di consentire:

- la riduzione delle emissioni delle sorgenti convogliate (obiettivo A1);
- la riduzione delle emissioni delle sorgenti (obiettivo A2).

In particolare, per quanto riguarda le emissioni convogliate, di tipo continuo, i provvedimenti da adottare in 1° priorità prevedono essenzialmente, per gli impianti di produzione di energia e vapore:

- l'uso dei combustibili a basso tenore di zolfo (olio combustibile e gas metano);
- il miglioramento dei sistemi di combustione;
- il miglioramento dei sistemi di abbattimento.

Tali interventi tendono a ridurre le emissioni di anidride solforosa, di particolato e di ossidi di azoto.

Ambiente Idrico

Gli interventi previsti, diretti a migliorare lo stato delle acque superficiali e profonde, riguardano principalmente l'adeguamento dei sistemi depurativi e del collettamento degli scarichi civili, ed i sistemi di approvvigionamento e distribuzione. Sono state previste azioni anche sui sistemi di depurazione di acque industriali.

Molti di tali interventi (assieme ad altre azioni specifiche) avranno ripercussioni anche sulla qualità delle acque marine, sia portuali che costiere.

Dall'insieme degli interventi si attendono significativi effetti positivi, a breve-medio termine, sulla qualità delle acque superficiali e marine, dato che tutte le principali fonti di degrado sono state razionalmente affrontate.

Suolo e Rifiuti

Gli interventi mirati al recupero ed alla tutela della qualità del suolo sono strettamente correlati ad una corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, sia civili che industriali, per cui il Piano presenta un quadro impostativo dell'intero sistema di gestione dei rifiuti, realizzabile nel medio periodo e alcuni interventi specifici coerenti con esso.

Rischio Industriale

Gli interventi previsti dal Piano, indirizzati al contenimento del rischio industriale, riguardano principalmente il miglioramento delle attrezzature di sicurezza e di protezione per gli impianti e le installazioni ai quali sono associabili incidenti potenziali di grandi proporzioni, talvolta coinvolgenti anche infrastrutture di tipo civile; sono state previste riallocazioni di impianti o cessazioni di attività a rischio, quando esse comportassero interferenze con le strutture civili difficilmente sanabili.

Gli obiettivi sono così riassumibili:

- contenimento del rischio da incidente rilevante in installazioni industriali (obiettivo D1);
- contenimento del rischio da incidente rilevante da trasporto terrestre e nell'area portuale di sostanze pericolose (obiettivo D2);
- miglioramento nella gestione delle emergenze (obiettivo D3).

Sostegno allo Sviluppo Socio Economico

Molti degli interventi previsti hanno ricadute positive su tale tema. Essi coprono diversi campi di attività e i principali sono costituiti da:

- riqualificazione territoriale e urbana:
 - riqualificazione del territorio e delle infrastrutture dei centri urbani e del polo industriale (obiettivo F1);
 - recupero, valorizzazione e tutela delle zone a rilevanza paesaggistica e naturalistica (obiettivo F2);
- sostegno allo sviluppo socio-economico:
 - riorientamento e riqualificazione delle politiche di sviluppo (obiettivo G1),
 - potenziamento competenze professionali in campo ambientale (obiettivo G2).

In Tabella 2.6 vengono elencati i principali interventi riportati dal Piano per quanto riguarda lo Stabilimento Agip (ora Eni R&M), all'interno del quale verrà proposta da EniPower S.p.A, i comuni di Taranto e Massafra, la Provincia di Taranto e la regione Puglia.

Tabella 2.6: Area di Taranto, elenco dei principali interventi contenuti nel Piano di Risanamento Ambientale

Intervento	Obiettivo	Titolare	Priorità
Miglioramento dei sistemi di combustione	A1: Riduzione delle emissioni in atmosfera di polveri sospese provenienti dai processi di combustione	Agip Petroli	1
Miglioramento dell'efficienza di recupero ed aggiornamento dei sistemi di controllo degli impianti di recupero zolfo	A1: Riduzione delle emissioni in atmosfera di composti di zolfo ed ottimizzazione dei processi di recupero	Agip Petroli	1
Aggiornamento del sistema di monitoraggio dell'aria nel perimetro di Stabilimento	H2: Miglioramento delle conoscenze dello stato di qualità dell'aria	Agip Petroli	1
Realizzazione di sistemi di recupero vapori nelle aree di movimentazione di prodotti petroliferi	A2: Riduzione delle emissioni atmosferiche diffuse di vapori di idrocarburi e diminuzione di rischio di esposizione degli addetti a sostanze cancerogene	Agip Petroli	1
Sostituzione delle guarnizioni dei serbatoi a tetto galleggiante e delle tenute sulle linee di fluidi critici	A2: Riduzione delle emissioni atmosferiche diffuse di vapori di idrocarburi	Agip Petroli	1
Adeguamento degli impianti di condizionamento	A2: Riduzione delle emissioni atmosferiche diffuse ed adeguamento degli impianti alla legge No. 549/93 "Tutela dell'ozono e dell'ambiente"	Agip Petroli	1
Potenziamento dei sistemi di trattamento effluenti liquidi, sezioni A e C, impianti TAE	B1 – E1: Aumento della capacità di accumulo ed equalizzazione dell'impianto di trattamento delle acque	Agip Petroli	1
Potenziamento degli impianti antincendio	D1: Miglioramento dei sistemi antincendio	Agip Petroli	1
Adeguamento della protezione dal fuoco sul parco stoccaggio GPL	D1: Riduzione del Rischio di Incidente rilevante	Agip Petroli	1
Completamento della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione Taranto Bellavista	B1: Realizzazione del sistema di depurazione per l'area di Taranto – Ovest e di Statte con l'attivazione del depuratore di Bellavista	Comune di Taranto	1
Adeguamento della rete fognaria della città	B1: Contenere l'inquinamento diffuso e i problemi igienico sanitari correlati allo stato della rete fognaria migliorandone la qualità	Comune di Taranto	1
Manutenzione straordinaria dell'Impianto Gennarini e della rete di collettamento	B1: consentire la messa in funzione dell'impianto	Comune di Taranto	1
Adeguamento degli impianti di depurazione di Taranto ai fini del riuso delle acque trattate	B3: Riuso delle acque depurate	Comune di Taranto	3
Ristrutturazione e completamento del sistema integrato di selezione e termodistruzione	C2 – C1: razionalizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	Comune di Taranto	1
Realizzazione del sistema di raccolta differenziata per rifiuti solidi urbani per l'area a rischio e relativa campagna di informazione per l'utenza	C2: razionalizzare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante la raccolta differenziata e informativa sulle sue modalità	Comuni Area a Rischio	1
Realizzazione del centro di stoccaggio di prima lavorazione della raccolta differenziata a servizio del bacino TA-2	C2: realizzare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante la raccolta differenziata	Comune di Taranto	1
Realizzazione di un impianto di termodistruzione per rifiuti solidi urbani	C2- C1: Razionalizzare il sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	Comune di Taranto	2
Progetto di recupero e valorizzazione paesaggistica delle sponde del bacino del	E2 – F2: recupero e valorizzazione di aree degradate di interesse paesaggistico	Comune di Taranto	1

Intervento	Obiettivo	Titolare	Priorità
Mar Piccolo			
Analisi dei sedimenti del Mar Piccolo per la valutazione di eventuali necessità di dragaggi dei fondali	H2 – E3: Risanamento dell'ambiente marino quale azione prioritaria per il recupero del Mar Piccolo per utilizzi integrati con il tessuto urbano e socioeconomico	Provincia di Taranto	1
Riqualificazione di alcuni settori degradati della fascia litoranea a nord-Ovest del comune di Taranto	E2: Recupero e valorizzazione delle zone di rilevanza naturalistica della fascia dunare, anche ai fini di una corretta fruizione turistica-ecocompatibile	Comune di Taranto	2
Valorizzazione delle Isole Gheradi	E2 – F2 – G2: Protezione e valorizzazione di aree ad elevato pregio ambientale	Comune di Taranto	3
Riqualificazione naturalistica dell'oasi La Vela	F3 – G3: Ripristino dell'habitat naturale e realizzazione di infrastrutture	Comune di Taranto	1
Riqualificazione dell'Habitat della salina Grande e Piccola e della palude Erbara	F3 – G2: Riqualificazione dell'area	Comune di Taranto	1
Riqualificazione e valorizzazione dei Parchi urbani nell'area di Taranto	F1: Riqualificazione urbanistica e territoriale dell'area a rischio	Comune di Taranto	1
Aggiornamento dei dati sui siti da bonificare	H2 – C3: Definizione del programma per ulteriori interventi di bonifica	Provincia di Taranto	1
Bonifica della vecchia discarica Comunale RSU Massafra	B2 – C3: bonificare il sito con conseguente recupero a verde dell'area interessata	Comune di Massafra	1
Sperimentazione per l'individuazione delle specie vegetali più adatte alla rinaturalizzazione delle discariche controllate RSU in Puglia	C3 – F1: recupero di siti di discarica di RSU	Provincia di Taranto	1
Censimento delle cave dismesse	C4 – H2: disporre dei dati necessari a definire un progetto di recupero e/o bonifica di aree degradate	Provincia di Taranto	1
Osservatorio epidemiologico: istituzione di un registro delle cause di morte e di un registro dei ricoveri ospedalieri per neoplasie	H1-H2: monitoraggio della patologia tumorale nel territorio, valutazione di attività di prevenzione	Regione Puglia	1
Osservatorio epidemiologico: indagine sulla correlazione tra inquinamento atmosferico e tra mortalità a breve termine e ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie	H1-H2: stima degli effetti a breve termine sulla popolazione da inquinamento atmosferico. Monitoraggio dell'efficacia degli interventi del piano di risanamento	Regione Puglia	1
Osservatorio epidemiologico: indagine sulla prevalenza di indicatori biologici di esposizione, di dose biologicamente efficace e di polimorfismo genetico nella popolazione dell'area industriale	H1-H2: stima dei possibili effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione residente nelle vicinanze dell'area industriale di Taranto	Regione Puglia	1
Mappatura della rumorosità ambientale	H2: controllo delle componenti ambientali	Comune di Taranto	1

2.5 Pianificazione Comunale e Locale

L'area prevista per la localizzazione della Centrale è situata all'interno della Raffineria Eni, sul territorio comunale di Taranto. Parte del tracciato dell'elettrodotto previsto interessa una piccola porzione dell'adiacente Comune di Massafra. Nel presente capitolo vengono esaminati, con riferimento agli aspetti ritenuti di interesse in relazione al presente studio, i principali contenuti della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto (Paragrafo 2.5.1) e del Piano Regolatore Generale del Comune di Massafra (Paragrafo 2.5.2). Vengono inoltre esaminati i contenuti del Piano Regolatore del Porto di Taranto (Paragrafo 2.5.3) e del Piano Operativo Triennale portuale (Paragrafo 2.5.4).

2.5.1 Variante al Piano Regolatore Generale di Taranto

La Variante Generale al Piano Regolatore Generale di Taranto, approvata nel Settembre 1974, è lo strumento normativo e previsivo vigente delle azioni di intervento sul territorio comunale compatibilmente con i piani di livello superiore.

Il PRG suddivide l'intero territorio comunale secondo zone distinte per carattere storico, ambientale, grado di urbanizzazione, destinazione d'uso e modalità di intervento (azzonamento). In ciascuna delle zone omogenee individuate gli interventi si devono conformare, per destinazione e parametri urbanistici, alle Norme Tecniche di Attuazione.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) l'intero territorio comunale è stato ripartito in quattro gruppi, ciascuno suddiviso in diverse zone richiamate negli articoli sotto indicati:

- Gruppo A: zone a verde o per il rispetto degli standards, comprendenti:
 - A1: zona di verde di rispetto (Art. 13),
 - A2: zona di verde vincolato (Art. 14),
 - A3: zona speciale vincolata (Art. 15),
 - A4: zona di verde agricolo di tipo A (Art. 16),
 - A5: zona di verde agricolo di tipo B (Art. 17),
 - A6: zona di bosco attrezzato (Art. 18),
 - A7: zona di aree dotate di vegetazione di alto fusto (Art. 19),

- A8: zona di parco territoriale (Art. 20),
- A9: zona di verde pubblico esistente (Art. 21),
- A10: zona per parchi, giochi e sports (Art. 22),
- A11: zona di aree per l'istruzione (Art. 23),
- A12: zona di attrezzature per interesse comune (Art. 24),
- A13: zona di verde per l'industria (Art. 25),
- A14: zona di aree di parcheggio (Art. 26),
- A15: zona della Salina Grande (Art. 27);
- Gruppo B: zone d'interesse e servizi collettivi, comprendenti:
 - B1: zona per attrezzature di interesse collettivo (Art. 28),
 - B2: zona per servizi di interesse pubblico (Art. 29),
 - B3: zona ferroviaria (Art. 30);
- Gruppo C: zona per le attività produttive secondarie e terziarie comprendente:
 - C1: zona industriale (Art. 31),
 - C2: zona vincolata a cava (Art. 32),
 - C3: zona industriale con divieto di espansione (Art. 33),
 - C4: zona industriale di espansione (Art. 34),
 - C5: zona di impianti industriali tollerati da sopprimere o trasferire (Art. 35),
 - C6: zona di impianti artigianali e piccolo industriali esistenti (Art. 36),
 - C7: zona artigianale di sviluppo (Art. 37),
 - C8: zona per sedi di uffici direzionali, di rappresentanza commerciale e per grandi attrezzature commerciali (Art. 38),
 - C9: zona per attrezzature turistiche, balneari e fieristiche (Art. 39);
- Gruppo D: zona residenziali, comprendente:
 - D1: zona del centro storico della città vecchia (Art. 40),
 - D2: zona del centro storico di Statte (Art. 42),
 - D3: zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo A (Art. 43),
 - D4: zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo B (Art. 44),
 - D5: zona di ricomposizione spaziale dell'edilizia esistente di tipo C (Art. 45),
 - D6: zona residenziale già oggetto di decreto (Art. 46),
 - D7: zona residenziale di progetto (Art. 47),
 - D8: zona residenziale di espansione di tipo A (Art. 48),
 - D9: zona residenziale di espansione di tipo B (Art. 49),

- D10: zona di centro organizzato di quartiere (Art.50),
- D11: zona di ricomposizione spaziale delle preesistenze residenziali della fascia costiera e di altre iniziative edilizie già non regolamentate (Art.51);

Relativamente alle zone di interesse per il progetto in esame, la Centrale a progetto verrà inserita all'interno della Raffineria Eni, in un'area classificata come industriale (C1), assoggettata a tutte le disposizioni di cui al DM 27 Aprile 1964 (Figura 2.5-A).

Per quanto riguarda l'elettrodotto (Figura 2.5-B), le aree interessate dalla nuova linea, ordinate procedendo dalla Centrale in direzione della Sottostazione elettrica, sono state così classificate:

- zona industriale (C1);
- zona di verde per l'industria (A13), per le quali la variante al PRG prescrive che debbano essere piantumate, a carico delle industrie installate, con alberi d'alto fusto per un'aliquota non inferiore al 60% della superficie territoriale;
- zona ferroviaria (B3), per la quale la variante al PRG consente la realizzazione di edifici ed attrezzature connessi ed attinenti il traffico ferroviario. Ogni intervento in zona ferroviaria è subordinato all'adozione ed approvazione, ai sensi di legge di idonei piani particolareggiati;
- zona di parco territoriale (A8), che comprende aree libere e interessate da vegetazione di basso e alto fusto destinate a costituire un insieme organico d'interesse ecologico, paesaggistico, naturale e ambientale all'interno del quale è vietato edificare ed è vietata qualsiasi trasformazione dei luoghi e delle colture;
- zona di verde di rispetto (A1), istituite per garantire la formazione di distacchi a vario titolo, all'interno delle quali è vietata qualsiasi costruzione ed installazione, anche di modeste dimensioni (tralicci, pali, cartelli, fili, etc.);
- aree di parcheggio (A14) da destinare a parcheggi a rotazione e, previa autorizzazione del comune, è ammessa la costruzione di autorimesse di uso pubblico distribuite su piani entro e fuori terra per un volume massimo di 3 mc/mq;
- zona di verde vincolato (A2), per la quale la variante al PRG consente la costruzione di soli edifici destinati ai servizi per le attività agricole, ad esclusione di qualsiasi costruzione residenziale;

- zona di verde agricolo di tipo A (A4), per la quale la variante al PRG consente le costruzioni al servizio dell'agricoltura quali stalle, fienili, granai, solai, etc..

Le indicazioni del Piano Regolatore per l'area di interesse sono riportate in Figura 2.5-A.

2.5.2 *Piano Regolatore Generale di Massafra*

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Massafra è stato adottato con Deliberazione Consigliare del 31 Ottobre 2000, No. 60. Ad oggi il Piano non è ancora stato approvato ed è quindi suscettibile a variazioni. Riportiamo comunque la classificazione attualmente in vigore. La porzione di territorio comunale interessata dal tracciato dell'elettrodotto a servizio della Centrale a progetto è classificata come area agricola e, pertanto, non sono previste interazioni con l'opera proposta. A nord del tracciato sono presenti un'area destinata ad insediamenti produttivi per attività secondarie a bassa densità (D1E) e, a nord dell'area prevista per la localizzazione della Sottostazione elettrica, una zona classificata come D3, destinata ad insediamenti produttivi ad alta densità.

Le indicazioni del Piano Regolatore per le aree interessate dal tracciato dell'elettrodotto sono riportate in Figura 2.5-C.

2.5.3 Piano Regolatore Portuale

Il primo piano regolatore portuale fu redatto dall'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Bari ed approvato, nelle sue linee fondamentali, con voto No. 760 del 21 Maggio 1965 e, nella configurazione delle strutture viarie e ferroviarie interne ed esterne al Porto, con voto No. 382 del 17 Marzo 1967. La zona portuale venne individuata nella lingua demaniale costiera a ridosso del demanio ferroviario, tra Punta Rondinella ed il Ponte di Porta Napoli. Venivano quindi previsti 5 sporgenti (compresi il Molo S. Cataldo ristrutturato e il nuovo già realizzato), 6 banchine di riva, 3 pontili (di cui uno già realizzato), una diga foranea disposta parallelamente alla costa, tutto entro la rada di Taranto ad est di punta Rondinella. Il porto di Taranto assumeva così in mar Grande una impostazione commerciale-industriale-petrolifera. Storicamente tale piano ha svolto, nei fatti, una funzione di previsione generale delle opere che si andavano via via a realizzare.

A seguito delle modifiche rispetto alle previsioni di piano, ma anche per integrare la variante generale predisposta da ASI, il Genio Civile OO.MM.di Bari predispose una nuova variante generale al piano regolatore del porto (VRPR) che è l'unico piano ancora oggi vigente. La VRPR fu approvata, *senza l'adesione del Comune di Taranto*, con Decreto del Ministero dei LL.PP. No. 976 del 31 Marzo 1980. La VRPR individua due nuclei distinti per il porto, con relative opere: il porto in rada ed il porto fuori rada.

Successivamente, con deliberazione No. 7 del 2001, il Comitato Portuale approvò l'adozione dello *"Adeguamento Tecnico del piano regolatore e progettazioni preliminari delle opere prioritarie del porto di Taranto"*. Con deliberazione di Consiglio Comunale di Taranto No. 158 del 2001 fu espressa la prevista *intesa formale* sugli adeguamenti tecnici adottati.

Le opere di maggior rilevanza, per le quali sono stati predisposti i progetti preliminari, erano:

- Opere a mare:
 - Ampliamento del IV sporgente,
 - Realizzazione del terrapieno della darsena ad ovest del IV° sporgente,
 - Realizzazione della nuova banchina Belleli;
- Opere a terra:

- Ristrutturazione e completamento della “strada dei moli”,
- Sottoservizi a rete e pubblica illuminazione,
- Terminal passeggeri;

Dopo l’acquisizione dell’adeguamento tecnico al vecchio piano regolatore portuale, il crescente sviluppo dello scalo e i nuovi insediamenti hanno reso indispensabile ricorrere all’acquisizione di un nuovo strumento di pianificazione delle attività e degli interventi infrastrutturali nell’ambito della circoscrizione demaniale di competenza dell’Autorità Portuale. Attualmente il nuovo Piano Regolatore Portuale è in fase di redazione e sta per intraprendere l’iter approvativo.

In Figura 2.5 D si riporta un estratto del Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore Portuale (Febbraio 2004) redatto dall’Autorità Portuale di Taranto.

Con delibera No. 7 del 10 Luglio 2002 da parte del Comitato Portuale, sono state approvate le Linee Guida per la redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale. Scopo di tali Linee Guida è fissare gli obiettivi generali da assegnare al nuovo PRP, fra i quali:

- prevedere, con il necessario rigore scientifico multidisciplinare e specialistico, il possibile sviluppo dello scalo marittimo Tarantino, sia in base a fattori endogeni, connessi allo sviluppo dell'economia locale e dell'hinterland geografico di riferimento, che in base a fattori esogeni legati agli scenari economici internazionali dei Paesi gravitanti sui bacini marittimi, in particolare del nord-Africa, del Mediterraneo orientale, del mar Nero e dell'estremo Oriente, contribuendo altresì al riequilibrio delle modalità di trasporto;
- dotare il porto della città di Taranto di un idoneo strumento di pianificazione che, in quanto consensuale, potrà essere di riferimento per una politica di sviluppo che le diverse Amministrazioni (Stato, Regione, Provincia, Comune e Autorità Portuale) dovranno congiuntamente promuovere;
- soddisfare la domanda di movimentazione marittima ed intermodale prevedibile per il prossimo quindicennio, con un'offerta di spazi portuali adeguata alle diverse tipologie di domanda;
- contribuire allo sviluppo dell'economia locale con incremento di occupazione in attività dirette od indotte dai traffici portuali, valorizzando l'offerta dei servizi portuali, logistici ed intermodali;
- migliorare il water-front della città in particolar modo con lo specchio acqueo racchiuso dal molo Sant'Eligio e San Cataldo da destinare ad approdo turistico e a traffico crocieristico e passeggeri;
- individuare e valorizzare gli insediamenti archeologici presenti a punta Rondinella ed elaborare soluzioni che, nel rispetto dell'efficienza delle infrastrutture portuali, preservino e rendano fruibile gli insediamenti stessi;
- prevedere un pontile, un'area retrostante ed uno specchio acqueo per l'ormeggio di navi in riparazione, sistemazione di officine a terra ed ubicazione di un bacino galleggiante; la potenzialità di tali strutture dovrà essere stabilita in funzione di un accurato studio sui traffici marittimi ed esigenze amatoriali;
- individuare un area per le infrastrutture produttive industriali e commerciali, da impiegare per le lavorazioni che devono essere necessariamente effettuate a filo banchina. In tale area deve essere prevista una zona di 30 m dal ciglio banchina

su cui è preclusa ogni possibile concessione, in quanto fruibile da tutti gli operatori in qualsiasi momento. A prescindere dalle eventuali aree date in concessione, deve essere prevista, inoltre, un'area di permanente disponibilità dell'Autorità portuale da concedere per periodi di tempo limitati, project by project, a ditte che possano acquisire commesse all'unica condizione di avere uno spazio in ambito portuale che preveda una limitata movimentazione orizzontale delle merci o manufatti di notevole peso e dimensione.

Il piano regolatore del Porto di Taranto viene quindi definito come strumento avente sia la funzione di normare, in termini urbanistici, gli usi del suolo nell'ambito portuale, sia di programmare l'insieme degli interventi da attuare, sempre nell'ambito portuale, non solo da parte dell'Autorità portuale, ma anche da parte di altri soggetti pubblici e/o privati, tra loro anche indipendenti. Il Piano si propone infatti di definire un nuovo assetto del territorio in grado di soddisfare gli obiettivi di sviluppo assunti, assetto da considerare il risultato di un processo di trasformazione da attuare in tempi diversi, attraverso interventi di soggetti diversi, tra loro correlati attraverso una attività di promozione dell'Autorità Portuale.

Le linee guida indicano quindi una struttura per il PRP costituita da due componenti principali:

- un'articolazione in aree dell'ambito portuale, quale sarà definito dal nuovo PRP, con indicazione per ogni area delle funzioni compatibili e quindi degli usi del suolo consentiti;
- un'insieme di interventi strategici da realizzare gradualmente nel tempo per pervenire all'assetto finale definito dal piano, da attuare sia tramite il Piano Operativo Triennale (Paragrafo 2.4.3) per le opere di competenza dell'Autorità portuale, sia attraverso i diversi strumenti disponibili da parte dei soggetti competenti in merito a ciascun specifico intervento.

Per tali componenti vengono conseguentemente indicati due orizzonti temporali:

- il primo, avente carattere prescrittivo, con scadenza al 2013;
- il secondo, avente carattere indicativo, con scadenza al 2018.

Al 2013 dovrà essere effettuata una verifica del livello di attuazione del piano e delle modifiche intervenute nella domanda di movimentazione delle merci e si dovrà

quindi provvedere agli adeguamenti conseguenti da apportare al piano del porto proposto per il 2018, al fine di rendere prescrittivo anche questo piano.

Le Linee guida per la redazione del piano del porto fissano per tale strumento una configurazione di piano strutturale, cioè di un piano che, come indicato sia dalle Linee guida per la redazione dei "piani regolatori portuali", in corso di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia dalla legge urbanistica della Regione Puglia, identifica le linee fondamentali dell'assetto dell'ambito portuale, indicando sostanzialmente, in termini flessibili, le attività consentite nelle varie parti dell'ambito, le opere realizzabili attraverso specifiche prescrizioni tecniche, ma senza entrare, ove non necessario, in indicazioni più dettagliate sulla normativa edilizia.

In relazione all'approccio metodologico che si intende adottare, l'elaborazione del piano è prevista in tre fasi:

- la prima fase riguardante il quadro conoscitivo e comprendente quindi una ricognizione dello stato attuale delle conoscenze in merito all'ambiente fisico, alle normative ed ai vincoli esistenti nell'area di piano per effetto di piani e di programmi a diverso livello gestionale, con particolare attenzione al sistema produttivo dell'area di gravitazione del porto di Taranto e alla correlazione di tale area con il porto stesso. Tale fase comprende anche la definizione della strategia di piano, concludendosi con la definizione dell'ambito portuale e con una prima indicazione in merito allo schema spaziale del porto e agli interventi strategici. Al termine della prima fase dovrà essere svolta una verifica rispetto agli strumenti urbanistici operanti per assicurare che il PRP non sia, o possa non essere, in contrasto con gli stessi;
- la seconda fase comprendente la proposta di piano del porto, con le specificazioni necessarie in termini sia di articolazione in aree, con le relative normative di attuazione, sia di indicazione degli interventi ritenuti strategici per l'attuazione del piano stesso, sia infine delle iniziative di promozione per lo sviluppo di nuove attività nell'area portuale. Al termine della seconda fase si dovrà effettuare la verifica definitiva del piano stesso nel quadro degli strumenti urbanistici operanti nel territorio;

- la terza fase riguardante i complementi del piano, cioè l'attività per pervenire alla approvazione del piano da parte della Regione e in particolare il completamento dello studio di impatto ambientale così come richiesto dal Ministero dell'Ambiente.

2.5.4 Piano Operativo Triennale Portuale

L'Autorità Portuale di Taranto predispone, ai sensi dell'art. 9 della Legge 28.1.94, No.84, il Piano Operativo Triennale, che viene revisionato ed aggiornato annualmente e approvato dal relativo Comitato Portuale, allo scopo di individuare gli ammodernamenti e gli ampliamenti dello scalo necessari allo sviluppo delle attività portuali esistenti e/o progettate. L'ultimo Piano Operativo Triennale è quello del 2001-2003, approvato dal Comitato dell'Autorità Portuale il 2 Agosto 2001 con Delibera 08/01. Con Delibera No. 03/04 del 15 Marzo 2004 il Comitato Portuale ha approvato il Documento di revisione 2003-2004 relativo alla 2° revisione annuale, per l'anno 2003, del Piano Operativo Triennale 2001-2003. Dal 2005 l'Autorità Portuale di Taranto è in regime di commissariamento e, ad oggi, non sono state redatte altre revisioni annuali.

Il Documento di revisione 2003-2004, restando inalterati gli obiettivi da raggiungere, ha lo scopo di descrivere ciò che l'Ente ha realizzato per lo sviluppo dello scalo Jonico aggiornando i dati relativi all'andamento delle attività portuali e ai flussi di traffico.

Come si evince da tale documento di revisione, il porto ha potenziato ulteriormente la sua vocazione "commerciale" grazie alla significativa crescita delle attività del terminal container gestito dalla Taranto Container Terminal S.p.A. (Gruppo Evergreen). Dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2003 sono stati movimentati 684.215 Teus, con un incremento percentuale di circa il 40% rispetto al 2002. Tale risultato è stato raggiunto anche grazie all'attivazione ed alla significativa operatività del raccordo ferroviario che collega direttamente il terminal contenitori con la rete ferroviaria nazionale.

Il traffico industriale del porto di Taranto è principalmente costituito dalla movimentazione delle merci (materie prime e prodotti finiti) connesse all'attività dello

stabilimento siderurgico dell'ILVA S.p.A., dello Stabilimento petrolifero dell'ENI e del cementificio CEMENTIR – Cementerie del Tirreno Spa. In particolare, il traffico generato dall'attività dell'ILVA S.p.A. si è attestato, ormai da anni, su una movimentazione media annua complessiva di 24/26 milioni di tonnellate, di cui circa 8 milioni di prodotti finiti. Nel corso del 2003, l'imbarco prodotti finiti e derivati è stato di circa 8.120.000 tonn e gli sbarchi di materie prime sono stati di circa 17.000.000 tonn.

Per quanto riguarda invece la movimentazione di rinfuse liquide sul terminal petrolifero, connessa all'attività della raffineria dello stabilimento Agip S.p.A. – Gruppo Eni, questa ha registrato nel corso del 2003 una netta ripresa, rispetto al 2002, anno in cui era stata registrata un flessione causata in buona parte dal fermo per alcuni mesi degli impianti per attività di manutenzione degli stessi. Attualmente l'andamento dei traffici connessi a tali attività ha ripreso i valori preesistenti attestandosi su un totale di 5.904.025 tonn. al 31 Dicembre 2003, di cui 2.455.861 di petrolio greggio e 3.448.164 di prodotti raffinati.

L'andamento complessivo dei traffici (porto commerciale e porto industriale), a decorrere dal 2000, viene rappresentato nella tabella seguente.


Anno	TOTALE merci (imb./sb.) in Tonnellate	Porto Commerciale (% rispetto al totale complessivo)			Porto Industriale (% rispetto al totale complessivo)	
		Banchine libere	Terminal Contenitori		Terminal siderurgico	Terminal petrolifero
			Tonnellate	TEU		
2000	33.882.796	1.661.018	0	0	26.177.557	6.044.221
	100%	5%	0%		77%	18%
2001	34.529.673	905.777	2.152.592	197.755	25.738.095	5.733.209
	100%	3%	6%		75%	17%
2002	34.672.761	749.056	5.105.595	471.570	23.920.608	4.897.502
	100%	2%	15%		69%	14%
2003	37.512.815	1.324.041	5.632.031	658.426	24.652.718	5.904.025
	100%	4%	15%		66%	16%

Fonte: Elaborazione Servizio Affari Generali su dati Capitaneria di Porto di Taranto e T.C.T. (movimentazione container in TEUs)

Sul totale delle merci movimentate sulle banchine libere, nel corso del 2003, incide, nella misura di 380.000 tonn., la movimentazione di prodotti finiti dell'ILVA (effettuata per la quasi totalità sul 1° sporgente). La restante movimentazione, pari a 943.768 tonn., effettuata su dette banchine consiste in:

- alluminio, bobine di alluminio, pesce congelato, cemento (*Cementi Centrosud spa*), carpenteria metallica/macchinari, impiantistica (*Calata 1, 2, e 1° sporgente*);
- minerale di ferro, petcoke, clinker, fertilizzante, merce varia (*Calata 5*).

Il volume delle merci movimentate, per un totale di 37.512.815 tonnellate (+ 2.840.054 rispetto al 2002), rappresenta il massimo storico raggiunto, dopo la costituzione dell'Autorità Portuale, e riconferma la posizione del porto di Taranto al terzo posto a livello nazionale.



A sostegno dello sviluppo del porto commerciale, come previsto nel P.O.T. 2001-2003 ed in linea con i propri compiti istituzionali, l'Autorità Portuale ha proseguito anche nel corso del 2003 l'attività di promozione dello scalo Jonico.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Taranto, individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con proprio decreto del 6 Aprile 1994, è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dal Molo S. Eligio alla riva sinistra del fiume Tara.

Come descritto nel POT 2001-2003, la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale é discontinua per la presenza, unitamente ad aree classificate come demaniali marittime, di aree demaniali ricavate per colmate di specchi acquei (sulle quali venivano svolte prevalentemente attività di costruzione di infrastrutture marine

- ex Belleli), aree private ed aree patrimoniali. Tale discontinuità da un senso di separazione fisica del porto in due parti:

- quella situata ad est (limitrofa alla città vecchia): dal Molo S. Eligio fino al Pontile Petroli (subito dopo S. Nicolicchio);
- quella situata ad ovest: al di là del Pontile Petroli fino alla riva sinistra del fiume Tara (Molo Polisettoriale).

In data 29 Settembre 2003, il Comitato portuale, con delibera No. 09/03, ha espresso parere favorevole circa l'ampliamento della circoscrizione territoriale del porto di Taranto deliberando di inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiesta di emanazione del Decreto ai fini dell'individuazione dei nuovi limiti della circoscrizione medesima estendendo l'attuale limite EST di essa dal Molo Sant'Eligio, fino a ricomprendere il lato di ponente del Castello Aragonese. Tale estensione è finalizzata all'inclusione, tra le aree di pertinenza dell'ente, delle aree demaniali marittime, degli antistanti specchi acquei e delle scogliere in corrispondenza delle zone di fonda, destinate alle navi mercantili, nella rada di Mar Grande che hanno primaria incidenza sulla gestione delle attività commerciali e industriali esercitate nel porto – con stretto riferimento alle attrezzature di banchina ed alle opere portuali. Tale ampliamento consentirebbe, altresì, all'Autorità Portuale di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di dette parti comuni nell'ambito portuale.

In data 20 Gennaio 2003, con il supporto della locale Autorità Marittima, dell'Agenzia del demanio e del Genio Civile per le OO.MM, le aree demaniali marittime pari a mq 72.518, ubicate a ridosso del IV sporgente, a suo tempo consegnate all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (ex "Squadra Rialzo"), sono rientrate nella disponibilità dell'Autorità Portuale. Tale acquisizione consentirà di attrezzare le aree destinate alla realizzazione della Piattaforma Logistica all'interno della Piastra Logistica degli opportuni collegamenti diretti anche con la rete ferroviaria nazionale al fine di realizzare a pieno la possibilità d'interscambio tra le diverse modalità di trasporto.

Il POT 2001-2003 individua una serie di aspetti critici allo sviluppo dell'area portuale che richiedono la realizzazione di diversi interventi tra i quali:

- ammodernamento delle reti di urbanizzazione primaria;
- riattivazione del collegamento diretto ferrovia - porto commerciale;
- potenziamento del collegamento tra i moli e la rete stradale nazionale;
- esecuzione di dragaggi per aumentare il pescaggio dei fondali relativamente alle banchine commerciali ed al Molo Polisettoriale;
- bonifica di alcune aree in aggiunta a quelle situate all'altezza del 3° sporgente, già bonificate nel corso del 2000;
- prolungamento della diga foranea a protezione del Molo Polisettoriale;
- ampliamento e ribaltamento dell'imboccatura (in quanto situata di fronte al Pontile Petroli) della Darsena per mezzi Pubblici.

Il Piano Operativo Triennale 2001-2003 indica come strategia da perseguire quella di realizzare tutte le infrastrutture necessarie ed i connessi servizi per rendere possibile lo sviluppo del traffico commerciale. I principali obiettivi del Piano sono pertanto:

- riqualificare e riammodernare tutta la parte Est del porto, confinante con la città vecchia, mediante la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari ad attrarre non solo tale tipologia di traffico ma anche quello di merce varia;
- realizzare nuove banchine;
- reperire nuove aree.

Nell'ultimo documento di revisione approvato vengono analizzate le attività portate avanti nell'anno 2003 e nei primi mesi del 2004, al fine di raggiungere tali obiettivi, relativamente a nuove infrastrutture, attività di caratterizzazione ambientale, Piastra Logistica del porto di Taranto, Security in ambito portuale e realizzazione di nuovi insediamenti.

L'approvazione dell'adeguamento tecnico del nuovo Piano Regolatore Portuale consentirà di procedere nel breve alle ulteriori fasi della progettazione (definitiva ed esecutiva) delle opere ritenute più urgenti, non tralasciando la necessità di realizzare le opere di manutenzione straordinaria nella zona est del porto.

3 RELAZIONE TRA IL PROGETTO E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Le indicazioni degli strumenti di pianificazione analizzati evidenziano che l'area di localizzazione della Centrale a progetto non interferisce con nessun vincolo territoriale ed urbanistico.

La destinazione e l'uso esclusivamente industriale dell'area di inserimento dell'impianto risulta in accordo agli strumenti di pianificazione ai diversi livelli e, inoltre, l'esistenza di una struttura produttiva storica e di una rete infrastrutturale sviluppata determinano condizioni di base favorevoli per la realizzazione del progetto. Le caratteristiche dell'opera ed il limitato impatto sulle diverse componenti ambientali, risultano coerenti con i principali strumenti di pianificazione e programmazione presi in esame. Una sintesi delle relazioni fra il progetto e gli strumenti programmatici analizzati nel presente documento viene riportata nel seguito.

3.1 Riferimenti Normativi Internazionali

Il presente progetto risulta in linea con gli obiettivi indicati dai riferimenti normativi internazionali presi in esame, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni dei gas serra. Infatti, la tecnologia utilizzata dalla Centrale EniPower proposta, a ciclo combinato, consente una riduzione delle emissioni di CO₂, a parità di kWh prodotto, rispetto agli impianti tradizionali che utilizzano altri combustibili a maggior impatto ambientale.

3.2 Pianificazione Comunitaria e Nazionale

Direttiva 96/92 CE del 19 Dicembre 1996 relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, Decreto Legislativo 16 Marzo 1999 No.79, Direttiva 98/30/CE relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale e Decreto Legislativo 23 Maggio2000 No. 164

L'impatto delle direttive UE e dei successivi decreti legislativi attuativi delle direttive sul mercato italiano, può sintetizzarsi essenzialmente negli aspetti nel seguito brevemente descritti.

Le nuove norme sull'elettricità promuovono la graduale apertura del mercato elettrico e la competitività del medesimo prospettando la tendenza verso una priorità nel dispacciamento per le fonti rinnovabili e per la cogenerazione che dovrebbe portare ad un aumento della produzione di energia elettrica da tale tipo di fonti. In un contesto energetico sempre più concorrenziale, inoltre, le stringenti normative ambientali e la necessità di rinnovare il parco elettrico nazionale con centrali più efficienti spingeranno ad incrementare l'utilizzo del metano.

Le nuove norme sul gas definiscono la creazione di un mercato competitivo per il gas naturale come condizione essenziale per il completamento del mercato unico dell'energia.

Un'effettiva liberalizzazione del mercato del gas naturale attraverso l'aumento del numero degli operatori concorrenti porta i seguenti vantaggi:

- miglioramento nella qualità del servizio;
- miglioramento nella efficienza interna;
- maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale;
- diminuzione dei prezzi del combustibile e conseguente diminuzione del costo dell'energia elettrica con evidenti benefici per i consumatori finali di gas e di energia elettrica.

Il processo di graduale apertura dei mercati del gas e di incremento del livello di competitività, avviato in tutti i principali paesi europei ed ormai interamente completato in UK, renderà più trasparente e non discriminatorio l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita di gas naturale con evidenti aspetti positivi per i consumatori finali e per la realizzazione di un'effettiva concorrenza nel settore elettrico.

Gli aspetti sopra menzionati sono assolutamente in coerenza con la realizzazione del progetto in esame anche in ragione del fatto che sia promosso da un soggetto (EniPower) che non si trova in una situazione di monopolio ed è finalizzato a soddisfare principalmente le necessità dello Stabilimento ENI R&M di Taranto.

Inoltre la nuova centrale utilizzerà la cogenerazione, il cui utilizzo viene espressamente promosso ed incentivato nei due decreti.

Agenda 21, Piano Energetico Nazionale, Leggi 9 e10 del 1991

Dall'esame della pianificazione a livello nazionale emerge una sostanziale corrispondenza del programma EniPower per la realizzazione del nuovo impianto e gli obiettivi degli strumenti stessi. Nell'Agenda 21, così come nel Piano Energetico Nazionale, emergono chiare le strategie da utilizzare al fine del raggiungimento dello sviluppo sostenibile, tra queste si evidenziano:

- adozione di nuove tecnologie ad alto rendimento per la generazione di energia elettrica, diffusione di cogenerazione calore-elettricità;
- sostituzione di combustibili molto inquinanti con altri a basso contenuto di carbonio e privi di zolfo (come il gas naturale);
- utilizzo di tecnologia migliorativa per ridurre le emissioni inquinanti nell'atmosfera.

Le leggi 9 e 10 del 1991 promuovono il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale tramite agevolazioni finanziarie per lo sviluppo di tecnologie, processi e prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante ed a maggior sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche; viene inoltre incentivato l'uso appropriato delle fonti di energia mirato al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ed alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione. In particolare la Legge 10 considera il ricorso alla cogenerazione come utilizzo di fonte energetica assimilabile alle fonti rinnovabili.

Con riferimento a quanto indicato, si evidenzia come la realizzazione della Centrale a progetto sia conforme alle finalità delle due Leggi nell'ottica della produzione di energia da un impianto ad elevato rendimento.

Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Taranto e Decreto Ministeriale No. 468 del 18/09/2001 - Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"

Il progetto in esame ricade all'interno della perimetrazione individuata dal Decreto 10 Gennaio 2000. La localizzazione della Centrale EniPower all'interno del sito di interesse nazionale di Taranto, che comprende una significativa porzione del territorio comunale e dell'area a mare antistante, non risulta in contrasto con le indicazioni della normativa in materia.

La realizzazione della centrale è inoltre inserita ed integrata in senso programmatico nelle attività di bonifica del sito ai sensi del DM 471/99: le attività di costruzione saranno conseguenti l'accertamento della qualità dei terreni nell'area dedicata alla centrale prevista dai piani di caratterizzazione dedicati.

Ricordiamo che il Piano di Caratterizzazione rev. 2 del Marzo 2002 (PdC) della Raffineria di Taranto è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente con verbale del 26/03/02 prot. 2992/RIBO/DI/B relativo alla Conferenza dei Servizi svoltasi a Roma il 15/01/02, e che è stata proposta una indagine integrativa finalizzata alla caratterizzazione del sottosuolo presso l'Area destinata alla Nuova Turbogas. Allo stato attuale l'area interessata dall'intervento è stata restituita agli usi legittimi nella Conferenza dei Servizi Decisoria del 05/08/2005.

D.Lgs. No.152, 11 maggio 1999: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271 e 91/676

Le attività di realizzazione e di conduzione in esercizio della Centrale e delle opere connesse si svolgeranno, attraverso l'adozione di tutte le misure di depurazione delle acque e di abbattimento delle emissioni previste, nel pieno rispetto delle direttive impartite dal D.L. sulla tutela delle acque.

Carbon Tax

Il progetto della Centrale di Taranto risulta coerente con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione della Carbon Tax, ossia incentivo all'uso di prodotti energetici a basso contenuto di carbonio a danno di quelli ad alto contenuto, aumento dell'efficienza energetica, uso preferenziale di fonti di energia rinnovabile.

D.L. 5 febbraio 1997, No. 22 (Decreto Ronchi)

Il carico ambientale esercitato dalla produzione di rifiuti riguarderà, per quanto concerne la realizzazione del progetto della Centrale termoelettrica, la sola fase di costruzione dell'impianto. Tutti i materiali di rifiuto, generati nella fase di costruzione,

saranno oggetto di stoccaggio, smaltimento e, per quanto massimamente possibile, avviati al recupero, secondo quanto previsto dal D.L. 22/97.

Protezione del Paesaggio e Aree Vincolate

Come evidenziato al Paragrafo 2.2.18, in considerazione del fatto che la nuova Centrale verrà localizzata all'interno del perimetro della Raffineria Eni, non sono prevedibili elementi di interferenza tra la realizzazione dell'opera proposta e i siti sottoposti a tutela presenti nell'area. In particolare, come evidenziato con maggior dettaglio in Figura 2.3-A, nelle vicinanze del sito di progetto e lungo il tracciato dell'elettrodotto proposto, non è presente alcuna area naturale protetta. Le aree più prossime sono la Pineta dell'Arco Ionico ed l'Area delle Gravine, ubicate comunque a oltre 1 km dal tracciato dell'elettrodotto. Data la distanza non è pertanto prevedibile alcuna interferenza tra l'opera e le aree a maggiore sensibilità in precedenza evidenziate.

Per quanto riguarda le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, l'area di prevista localizzazione della Centrale ricade al di fuori dell'ambito di applicazione del Regio Decreto Legge No. 3276/1923. Tale ambito risulta invece interessato per un breve tratto dal percorso dell'elettrodotto. Si precisa però che la realizzazione dell'elettrodotto, non si andrebbe a perturbare l'esistente vincolo idrogeologico dei territori attraversati per i seguenti motivi:

- l'area vincolata è attraversata per la maggior parte dall'elettrodotto in cavo;
- si prevede uno scavo molto limitato che occupa peraltro una sede stradale esistente;

Tali tipologie di opera non risultano quindi avere interazioni con il territorio soggetto a specifica disciplina, in quanto non causeranno denudamenti, né alterazioni al regime delle acque né dissesti.

Pertanto, non sono evidenziabili elementi di contrasto tra la realizzazione dell'opera e i contenuti del regio decreto.

3.3 **Pianificazione Regionale**

Piano Regionale di Sviluppo – Piano Urbanistico Tematico Territoriale

Dall'esame della pianificazione regionale emergono gli obiettivi di riqualificazione e modernizzazione su scala regionale della struttura produttiva, al fine di mantenere elevati livelli di competitività e mitigare, in prospettiva, gli impatti negativi sull'ambiente; altro obiettivo è la difesa e la valorizzazione del territorio tramite l'attuazione di strategie propositive e non solamente tramite l'applicazione di vincoli.

L'opera oggetto di studio risulta assolutamente in linea con le principali indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo che, come già descritto precedentemente, prevedono una generale riqualificazione e modernizzazione della struttura produttiva al fine di mantenere elevati livelli di competitività e mitigare, in prospettiva, gli impatti negativi sull'ambiente.

Per quanto riguarda il PUTT/PBA, è da sottolineare che anche in questo caso non esistono disarmonie tra il Piano e l'impianto industriale in progetto, in quanto le aree sensibili ed i vincoli paesaggistici ed ambientali individuati nel PUTT/Paesaggio e Beni Ambientali non vengono in alcun modo interessati dalla realizzazione dell'impianto. In Figura 2.3.B vengono riportate le indicazioni del PUTT/PBA per l'area interessata dalla realizzazione della centrale e delle opere ad essa connesse. Dalla figura si può notare come l'area della Centrale, localizzata all'interno della raffineria Eni, ricada parzialmente nell'ambito Territoriale esteso C per il quale vanno perseguiti "obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, e trasformazione, se compromesso, compatibilmente con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto riguarda il tracciato dell'elettrodotto, questo attraversa prevalentemente aree prive di un significativo valore paesaggistico (ambiti territoriale D ed E), ad esclusione di un breve tratto in ambito A.

Come detto le aree ricadenti negli ambiti di tipo "C", che corrispondono alle aree annesse ai corsi d'acqua, sono caratterizzate da un paesaggio incolto.

Nelle aree ricadenti in tale ambito, gli indirizzi di tutela prevedono che ogni trasformazione dell'assetto attuale deve essere compatibile con la qualificazione paesaggistica

Nelle aree ricadenti negli ambiti di tipo "D", gli indirizzi di tutela prevedono la valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche. In accordo con tali indirizzi di tutela, la realizzazione del gasdotto prevede il mantenimento degli equilibri geomorfologici.

Programma Operativo Plurifondo

Dall'analisi delle indicazioni del Programma si evince la conformità dell'intervento che si intende realizzare con quanto indicato dal Programma medesimo. Infatti, la realizzazione della nuova centrale comporterà un rafforzamento delle strutture del sistema produttivo e una diversificazione della produttività, contribuendo, inoltre, a sviluppare tecnologie più favorevoli all'ambiente, in considerazione dell'elevato valore tecnologico e del ridotto impatto ambientale dell'opera. Infatti l'impianto in questione presenta ridotte emissioni in atmosfera e scarichi idrici e si inserisce nel processo di incentivazione dell'utilizzo di gas naturale per la produzione di energia elettrica in luogo di combustibili più inquinanti.

Programma Operativo Regionale

La realizzazione del progetto risulta pienamente coerente con le indicazioni del Piano Operativo Regionale. Infatti, in parte per l'elevato contenuto tecnologico dell'opera ed in parte per i ridotti impatti ambientali generati, la realizzazione della Centrale contribuirà allo sviluppo di tecnologie industriali a ridotto inquinamento, assolutamente in linea con gli obiettivi dell'asse 4. Si rileva piena coerenza con gli obiettivi dell'asse 1, in particolare per quanto riguarda la promozione di uno sviluppo eco-compatibile di fonti energetiche "pulite" quali il gas naturale.

Piano Regionale di Sviluppo

Le azioni volte al risparmio energetico possono essere sintetizzate nella riduzione dei consumi energetici a parità di utili effettivi e nell'aumento dell'efficienza dei cicli produttivi. In particolare, per quanto riguarda il comparto industriale, si indica il miglioramento dell'efficienza dei cicli produttivi e l'impiego di sistemi a cogenerazione, per il comparto civile, l'installazione di caldaie a gas ad alto

rendimento in luogo di quelle a gasolio e a gas tradizionali e la realizzazione di interventi di coibentazione isolamento termico e termoregolazione, nel settore dei trasporti, infine, viene indicata la razionalizzazione dell'uso dei mezzi di trasporto e delle sedi stradali.

Piano Energetico Regionale

La realizzazione della nuova Centrale all'interno alla Raffineria ENI risulta pienamente coerente con gli indirizzi di tale studio e, quindi, del PER che da essi deriverà. In particolare l'impianto risulta in accordo con gli indirizzi del Piano nei confronti di cicli produttivi più efficienti e l'impiego di sistemi a cogenerazione.

Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle aree Inquinata e Piano delle Bonifiche

Il progetto in esame prevede la produzione di rifiuti soprattutto durante la fase di costruzione che, comunque, verranno opportunamente selezionati e smaltiti con modalità diverse. Le quantità (contenute) di rifiuti prodotti dalla Centrale in fase di realizzazione e in fase di esercizio nonché le modalità di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti sono descritte e analizzate in dettaglio nei Quadri progettuale ed Ambientale del SIA .

In considerazione delle ridotte quantità di rifiuti prodotti, non sono evidenziabili particolari relazioni o elementi di contrasto tra l'opera oggetto del presente studio e gli strumenti normativi presi in esame. La Centrale infatti non modificherà in alcun modo il bilancio di produzione né a livello comunale né a livello di ambito regionale e non richiederà la predisposizione di impianti di smaltimento dedicati. Si noti che i rifiuti prodotti dalla Centrale saranno sempre gestiti e smaltiti in accordo a quanto previsto dalle norme in materia; ove possibile si procederà alla raccolta differenziata e al recupero, in linea con le indicazioni di piano.

Piano Regionale dei Trasporti

La tipologia del progetto, il cui esercizio è confinato all'interno dello Stabilimento ENI Refining & Marketing esistente, non interferirà con le previsioni in merito ai trasporti, non determinando modifiche dell'assetto infrastrutturale esistente. Leggere interferenze si potranno avere in merito nella fase di costruzione dell'impianto per il

trasporto dei materiali. Tuttavia la collocazione del progetto in un'area industriale, non comporterà eccessivi sovraccarichi alla rete stradale regionale e provinciale, che, comunque, sono da ritenersi assolutamente temporanei.

Piano di Bacino – Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

Come evidenziato dalla Figura 2.3-D, tutta la zona compresa dalla Raffineria Eni, all'interno della quale è prevista la localizzazione della nuova Centrale Termoelettrica, non è sottoposta ad alcun vincolo ai sensi della Pianificazione di Bacino.

Per quanto riguarda l'elettrodotto, va evidenziato che il tratto finale del tracciato e la sottostazione elettrica, entrambi all'interno del Comune di Massafra, sono interessati da un'area classificata come "A.P." (Area a Pericolosità Idraulica - ad elevata probabilità di Inondazione). Una descrizione del regime vincolistico relativo a queste aree è riportata nel Paragrafo 2.3.10.

L'opera in oggetto è consentita dalle Norme Tecniche del Piano in quanto si configura come una "realizzazione di nuova infrastruttura a rete pubblica o di interesse pubblico" e per essa eventualmente sarà prodotta ulteriore documentazione tecnica di competenza.

3.4 Pianificazione Provinciale

Dichiarazione di Area ad Elevato Rischio Ambientale - Piano di Disinquinamento

Il progetto proposto si inquadra negli obiettivi generali e specifici di miglioramento ambientale e produttivo indicati dal Piano di Disinquinamento, che prevede la riduzione delle emissioni delle sorgenti convogliate con i provvedimenti da adottare che prevedono essenzialmente per gli impianti di produzione di energia e vapore:

- l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo (olio combustibile o gas naturale);
- il miglioramento dei sistemi di combustione;
- il miglioramento dei sistemi di abbattimento.

Tali interventi devono tendere a ridurre le emissioni di anidride solforosa, di particolato e di ossidi di azoto. Il progetto di cogenerazione proposto, utilizzando la migliore tecnologia oggi disponibile, realizzerà il potenziamento delle produzioni esistenti e, contemporaneamente, ridurrà le emissioni globali consentendo la

dismissione di alcuni impianti esistenti alimentati ad olio combustibile con conseguente riduzione delle emissioni globali in atmosfera.

L'impianto sarà dotato di nuovi bruciatori Low-NO_x a secco e di due caldaie a recupero a tre livelli di pressione. Il nuovo impianto, essendo alimentato a gas naturale, determinerà oltre alla riduzione locale delle emissioni della centrale termoelettrica, anche un beneficio ambientale globale per l'energia elettrica che sarebbe generata sul territorio nazionale da impianti obsoleti alimentati ad olio combustibile.

3.5 Pianificazione Comunale e Locale

Variante al Piano Regolatore Generale di Taranto – Piano Regolatore Generale di Massafra

Come indicato al Paragrafo 2.5.1, l'area prevista per la localizzazione della Centrale è situata all'interno dello Stabilimento ENI Refining & Marketing, in una zona che la variante al Piano Regolatore di Taranto classifica come esclusivamente industriale.

Per quanto riguarda le opere connesse, non esistono interferenze tra i tracciati proposti e le indicazioni dei due strumenti di pianificazione esaminati.

Piano Regolatore Portuale e Piano Operativo Triennale Portuale

Come detto, la Centrale verrà localizzata all'interno dell'area dello Stabilimento Eni e, pertanto, non sono previste interferenze tra l'opera proposta e le indicazioni del Piano Regolatore Portuale e Piano Operativo Triennale Portuale. Non sono infatti prevedibili interazioni tra l'impianto proposto e i programmi di sviluppo portuale.

3.6 Programmi di Miglioramento Ambientale ENI/EniPower

Il progetto in esame si inserisce nel programma di interventi presso gli stabilimenti EniPower, in materia di:

- ammodernamento tecnologico dei cicli produttivi;
- miglioramento del grado di sicurezza e dell'impatto ambientale sia verso l'interno dello Stabilimento che nei confronti del territorio circostante, attraverso la realizzazione di impianti di moderna concezione;
- produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

A quest'ultimo riguardo, si ricorda che la diversificazione nell'uso dei combustibili è stata anche oggetto di incentivazione da parte del Governo, attraverso leggi, decreti attuativi e delibere. In particolare si fa riferimento alle Leggi 9 e 10 del 9 Gennaio 1991 contenenti norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale.

Lo Stabilimento ENI Refining & Marketing di Taranto è dotato dal 1996 di un sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001.

Inoltre, con l'installazione del nuovo ciclo combinato da 240 MWe si prevede la dismissione di due caldaie della centrale EniPower esistente con conseguente riduzione delle emissioni globali dagli impianti EniPower, in accordo ai requisiti della Legge Regionale No. 7 del 22 Gennaio 1999, in materia di riduzione dei limiti di emissione nelle aree ad elevato rischio ambientale.

Infine, il progetto si inserisce in una strategia complessiva di qualità ambientale contenuta sia nei programmi ENI R&M/EniPower, sia nelle normative di livello comunitario che vanno nella direzione di una riduzione delle emissioni in atmosfera dei composti dello zolfo.


4 TEMPI E FASI DEL PROGETTO

I tempi richiesti per la realizzazione del progetto, a partire dall'ingegneria fino alla esecuzione in marcia commerciale dell'impianto, sono di circa 24 mesi. L'area di costruzione rimarrà impegnata per tutto il periodo della realizzazione del nuovo impianto, considerando che il cantiere dovrà rimanere parzialmente attivo anche durante le fasi di precommissioning e commissioning, successive alla fase di costruzione vera e propria. L'apertura del cantiere è prevista per Ottobre 2008, con l'inizio dell'esecuzione dei lavori civili. Le attività richieste sono così riportate:

ATTIVITÀ	TEMPI
Ingegneria di base	Inizio stimato in Ottobre 2007 e termine previsto per Febbraio 2008 per una durata complessiva di circa 5 mesi
Acquisto materiali	Durata stimata in circa 20 mesi con termine entro Novembre 2009 (interessa tutto l'arco di realizzazione dell'impianto)
Realizzazione delle opere civili, comprese le opere di demolizione (ove richieste) e preparazione del terreno	Inizio stimato in Ottobre 2008 e termine previsto per Dicembre 2009 per una durata complessiva di circa 15 mesi
Esecuzione dei montaggi meccanici/elettrostrumentali	Durata stimata in circa 8 mesi
Commissioning & Start-up	Durata stimata in circa 22 mesi
Messa a disposizione del sito, dell'elettrodotto e del metanodotto da parte di Snam Rete Gas	Ottobre 2008

Il diagramma temporale delle attività è mostrato in **Figura 4.A**.

Figura 4.A: Diagramma Temporale delle Attività



RIFERIMENTI

Autorità Portuale di Taranto, "Piano Regolatore Portuale", Novembre 1998.

Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Puglia, 1997, "Programma di Emergenza Rifiuti in Puglia".

Comune di Taranto, 1974, "Piano Regolatore Generale".

Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, "Attuazione della Direttiva 98/30/CE Relativa a Norme Comuni per il Mercato Interno del Gas Naturale".

Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, No. 79 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE Concernente Norme Comuni per il Mercato Interno dell'Energia Elettrica".

Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, No. 22 "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui Rifiuti , 91/689/CEE sui Rifiuti Pericolosi e 94/62/CE sugli Imballaggi e sui Rifiuti da Imballaggio".

Decreto Ministeriale 3 Aprile 2000, "Individuazione dei Siti di Interesse Comunitario e delle Zone di Protezione Speciale".

Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), 14 Marzo 2001, "Approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica".

Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 23 Aprile 1998, "Approvazione del Piano di Disinquinamento e per il Risanamento del Territorio della Provincia di Taranto".

Deliberazione del Consiglio dei Ministri, 2 Marzo 2001, "Approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica".

Direttiva 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Giugno 1998 Relativa a Norme Comuni per il Mercato Interno del Gas Naturale.

Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Dicembre 1996 Concernente Norme Comuni per il Mercato Interno dell'Energia Elettrica.

ICRAM, Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Progetto Preliminare di Caratterizzazione Ambientale dell'area Marino Costiera Prospiciente i Siti di Interesse Nazionale di Taranto, Febbraio 2003.

Politecnico di Bari, Studio per l'Elaborazione del Piano Energetico Regionale.

Regione Puglia, 2000, "Piano Urbanistico Territoriale Tematico", approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 15 Dicembre 2000.

Regione Puglia, 1999, "Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006", approvato dalla Giunta della Regione Puglia il 19 Novembre 1999.

Regione Puglia, 1995, "Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999", approvato con deliberazione della Giunta della Regione Puglia 8 Agosto 1995, No. 3646

Regione Puglia, 1994-1995, "Programma Regionale di Sviluppo 1994-1996", approvato con Deliberazioni della Giunta della Regione Puglia, 1 Febbraio 1994, No. 476 e 6 Marzo 1995, No. 628.

Regione Puglia, 1993, "Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 30 Giugno 1993.

Regione Puglia, 1992, "Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia", approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Settembre 1992.

Regione Puglia, 1982, "Piano Regionale di Sviluppo"

Regione Puglia, 2005 "Programma Operativo Regionale 2000-2006 - Complemento di programmazione", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 7 Marzo 2005, No.253.

Regione Puglia, 2004 "POR 2000-2006 – PIT No. 6 - Taranto "Sviluppo di un sistema logistico distributivo legato alle più importanti direttrici internazionali che muove dagli investimenti in corso di realizzazione nell'area di Taranto", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 9 Dicembre 2004, No.1894.

Regione Puglia e Consorzio Universitario per la Formazione e l'Innovazione, 2003 "Studio Preliminare per l'Elaborazione del Piano Energetico della Regione Puglia. Aggiornamento".

Regione Puglia, Ambiente Italia e Aforis, 2006 "Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR): Bilancio Energetico Regionale – Rapporto di sintesi".

Regione Puglia, Ambiente Italia e Aforis, 2006 "Documento preliminare per la discussione".

Regione Puglia, 2005 "Aggiornamento, completamento e modifica al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Puglia", approvato con Decreto Commissariale del 9 Dicembre 2005, No.187.

Autorità di Bacino della Puglia, 2004 "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)", adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia No.39 del 30 Novembre 2005.

Regione Puglia, 2000, Relazione Generale, "Attività connesse alla redazione del Piano di Tutela delle Acque, Piano Direttore a Stralcio del Piano di Tutela delle Acque", Ordinanza del Ministro dell'Interno n° 3184 del 22/3/2002

Autorità Portuale di Taranto, 2001 "Piano Operativo Triennale 2001-2003", approvato con Delibera del Comitato dell'Autorità Portuale No.08/01 del 2 agosto 2001.

Autorità Portuale di Taranto, 2004 "Piano Operativo Triennale 2001-2003 – Documento di revisione 2003-2004", approvato con Delibera del Comitato Portuale No.03/04 del 15 Marzo 2004.